

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. LXXIV
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DELLA POLITICA ASSICURATIVA


(ANNO 1991)

*(articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576,
come modificato dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 20)*

**Presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e per il riordinamento delle partecipazioni statali**

(SAVONA)

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1993



SOMMARIO

CAPITOLO I

LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ASSICURATIVO ITALIANO

1. - Imprese ed enti di assicurazione in esercizio: situazione al 31 dicembre 1991	<i>Pag.</i> 5
2. - Volume dei premi del lavoro diretto italiano	» 6
3. - <i>Rapporto percentuale dei premi del lavoro diretto italiano rispetto al P.I.L.</i>	» 8
4. - Confronti internazionali	» 9
5. - Conto economico complessivo del lavoro italiano ed estero.	» 10
6. - Stato patrimoniale complessivo	» 11
7. - Conto economico 1990 del lavoro italiano nei rami danni	» 13
8. - Consuntivo 1990 del ramo R.C. Auto	» 14
9. - Andamento delle gestioni di alcuni rami danni esclusa la R.C. Auto.	» 16
10. - Conto economico del 1990 del lavoro italiano ramo vita	» 18
11. - Dati sulla riassicurazione e sul lavoro estero	» 20
12. - La raccolta dei premi nel 1991.	» 21
13. - Personale dipendente delle imprese di assicurazione	» 22
Tabelle allegate al Capitolo I	» 23
14. - I principali movimenti intervenuti nell'azionariato ed il controllo delle partecipazioni nelle e delle imprese di assicurazione	» 51

CAPITOLO II

GLI ENTI VIGILATI

1. - ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo	<i>Pag.</i> 63
2. - BNC - Banca Nazionale delle Comunicazioni	» 64
3. - SPORTASS - Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi	» 64
4. - INA - Istituto Nazionale delle Assicurazioni	» 66

CAPITOLO III

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVA AI SETTORI VITA E NON VITA

1. - Rami vita	<i>Pag.</i> 69
2. - Rami danni	» 70

CAPITOLO IV

LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

1. - L'Albo nazionale degli agenti di assicurazione.	<i>Pag.</i> 73
2. - L'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione	» 75
2.1. - Il fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione	» 77

CAPITOLO V

LA LEGISLAZIONE INTERNA

1. - Leggi comunitarie per il 1990 e il 1991	Pag.	79
2. - Legge 9 gennaio 1991, n. 19	»	83
3. - Legge 9 gennaio 1991, n. 20	»	84
4. - Legge 11 agosto 1991, n. 256	»	86
5. - Legge 11 febbraio 1992, n. 157	»	88
6. - Legge 17 febbraio 1992, n. 166	»	89
7. - Legge 18 febbraio 1992, n. 172	»	90
8. - Legge 14 febbraio 1992, n. 185	»	91
9. - Decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342	»	92
10. - Attività legislativa	»	93
a) Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazione private	»	93
b) Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria	»	95

CAPITOLO VI

LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA E ALTRE QUESTIONI INTERNAZIONALI

1. - Direttive esaminate in sede CEE	Pag.	97
2. - Altri lavori svolti in sede CEE	»	104
3. - Le Conferenze dei Servizi di Controllo delle Assicurazioni	»	105
Considerazioni finali	»	107
Appendice di aggiornamento	»	109

CAPITOLO I

LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ASSICURATIVO ITALIANO

1. - **Imprese ed enti di assicurazione in esercizio: situazione al 31 dicembre 1991.**

Alla data del 31 dicembre 1991 erano autorizzate ad operare nel territorio nazionale 264 imprese, di cui 210 imprese nazionali e 54 rappresentanze di imprese estere.

Rispetto al 31 dicembre 1990 il numero delle imprese nazionali, tenuto conto di quelle che sono state autorizzate nel corso dell'anno e di quelle uscite dal mercato, è aumentato di 12 unità.

Più precisamente nel corso del 1991 sono state autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa le seguenti 16 società, di cui 13 nazionali e 3 rappresentanze di imprese estere:

Progetto vita	- impresa nazionale
Ascovita Assicurazioni	- impresa nazionale
Bavaria vita	- impresa nazionale
Giuliana vita	- impresa nazionale
Giuliana Assicurazioni	- impresa nazionale
Eurovita Italcasse Assicurazioni	- impresa nazionale
Maeci Ass. e Riass. S.P.A.	- impresa nazionale
Yasuda Fire and Marine ins. co.	- rappresentanza di impresa estera
Nordstern Colonia	- impresa nazionale
Nippon ins. co. limited	- rappresentanza di impresa estera
Munchener Ruck Italia	- impresa nazionale
Carivita	- impresa nazionale
Finanza & Futuro vita	- impresa nazionale
Lloyd Italico vita	- impresa nazionale
Municipal General ins. Ltd.	- rappresentanza di impresa estera
Giano vita	- impresa nazionale

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita sono state 9, tutte nazionali.

Per contro sono uscite dal mercato per trasferimenti aziendali e incorporazioni le seguenti 4 imprese:

Insurance co. of North America	- trasferimento complesso aziendale alla Cigna Insurance
Card	- trasferimento complesso aziendale alla Comp. di Milano
Lloyd Internazionale	- incorporata dalla Compagnia di Milano
Cidas Assicurazioni	- trasferimento complesso aziendale alla Polaris Assicurazioni

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Secondo l'attività esercitata le imprese nazionali e le rappresentanze di imprese estere autorizzate ad operare in Italia alla data del 31 dicembre 1991, possono così ripartirsi: 164 esercitano soltanto i rami danni, 53 soltanto il ramo vita, 27 congiuntamente i rami danni ed il ramo vita, 8 operano esclusivamente nel settore della riassicurazione.

Per quanto riguarda la natura giuridica delle imprese nazionali autorizzate ad operare in Italia al 31 dicembre 1991, si rinvia ai prospetti che seguono, nei quali le imprese nazionali vengono distinte in enti pubblici, società per azioni, società cooperative e società di mutua assicurazione mentre le rappresentanze di imprese estere vengono ripartite secondo lo Stato in cui è stabilita la casa madre.

Relativamente alle rappresentanze si rileva che 43 sono dell'area comunitaria e 11 di altri paesi.

Imprese nazionali	Anno 1990	Anno 1991
Enti pubblici	2	2
Società per azioni	185	195
Società cooperative	1	1
Società mutua assicurazione	12	12
Totale	200	210

Rappresentanza di imprese estere	Anno 1990	Anno 1991
Imprese belghe	2	2
Imprese finlandesi	1	1
Imprese francesi	10	10
Imprese inglesi	18	21
Imprese tedesche	10	10
Imprese statunitensi	2	1
Imprese svizzere	9	9
Totale rappresentanze	52	54
Totale imprese nazionali	200	210
Totale generale	252	264

L'evoluzione del numero delle imprese autorizzate dal 1986 al 1991 può essere osservata nella tabella n. 1, allegata alla presente relazione mentre nelle successive tabelle n. 2, 3 e 4 sono rispettivamente rappresentate: l'anzianità al 31 dicembre 1991 delle imprese e degli enti in esercizio a tale data; la ripartizione numerica delle imprese per attività esercitata nel 1990 (tabella elaborata sulla base dei bilanci dell'esercizio 1990); la ripartizione delle imprese operanti al 31 dicembre 1991 secondo la natura giuridica e l'ammontare dei premi raccolti nel 1990.

La richiamata tabella n. 3 evidenzia altresì che su 193 imprese nazionali solo 15 operano anche all'estero nelle assicurazioni dirette in regime di stabilimento.

2. - Volume dei premi del lavoro diretto italiano.

I premi del lavoro diretto italiano sono stati nel 1990 pari a 34.186,4 miliardi, e precisamente 8.677,1 miliardi nel ramo vita e 25.509,3 miliardi nei rami danni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'incremento rispetto al 1989 per l'insieme dei rami vita e danni è stato di 4.481 miliardi, pari al 15,1%, contro il 13,8% registrato rispetto al 1988.

In dettaglio, rispetto all'anno precedente, il ramo vita ha segnato un incremento di 1.334 miliardi pari al 18,3%, mentre i rami danni hanno segnato un incremento di 3.137 miliardi pari al 14,0%.

I premi raccolti nei rami vita e danni dagli enti e dalle imprese nazionali nel corso del 1990 sono stati pari a 32.753,6 miliardi (e cioè 95,8% del totale), mentre le rappresentanze di imprese estere hanno raccolto i restanti 1.432,8 miliardi (pari al 4,2%).

Nel 1989, in valori percentuali, le imprese nazionali avevano raccolto il 95,9% dei premi e le rappresentanze delle imprese estere il restante 4,1%, misure queste confermate anche nel 1990.

Lo sviluppo conseguito dal settore assicurativo in Italia negli ultimi 20 anni è riportato nel quadro che segue:

PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO - IMPRESE NAZIONALI
ED ESTERE

Anni 1971-1990

(dati assoluti in milioni di lire)

ANNI	Ramo vita	Ramo danni	Vita e danni
1971	298.754	1.152.765	1.451.519
1972	327.803	1.424.575	1.752.378
1973	390.805	1.624.062	2.014.867
1974	460.840	1.885.542	2.346.382
1975	563.458	2.231.975	2.795.433
1976	643.636	2.772.115	3.415.751
1977	692.272	3.458.806	4.151.078
1978	690.582	3.993.173	4.683.755
1979	761.659	4.715.128	5.476.787
1980	889.487	5.857.838	6.747.325
1981	1.052.277	7.277.159	8.329.436
1982	1.211.219	8.907.864	10.119.083
1983	1.500.786	10.444.725	11.945.511
1984	1.933.293	12.334.752	14.268.045
1985	2.598.063	14.081.407	16.679.470
1986	3.583.616	16.014.289	19.597.905
1987	4.993.578	18.084.508	23.078.086
1988	6.303.721	19.805.737	26.109.458
1989	7.332.458	22.372.039	29.704.497
1990	8.677.087	25.509.292	34.186.379

La suddivisione della raccolta premi nei singoli rami danni e nel ramo vita, con le variazioni annue in valori assoluti e percentuali, registrate nel decennio 1981-1990, sono riportate nella *tabella n. 5*.

3. - Rapporto percentuale dei premi del lavoro diretto italiano rispetto al P.I.L.

Il rapporto percentuale tra i premi del lavoro diretto italiano ed il P.I.L. ha registrato, nel periodo 1986-1990, un aumento nei rami danni dall'1,78% all'1,95%, e nel ramo vita dallo 0,40% allo 0,66%. Nel complesso si è passati dal 2,18% al 2,61%, come di seguito indicato:

INCIDENZA % DEI PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO RISPETTO AL P.I.L.

RAMI	1986	1987	1988	1989	1990
Vita.	0,40	0,51	0,58	0,62	0,66
Danni	1,78	1,84	1,81	1,88	1,95
Totale. . .	2,18	2,35	2,39	2,50	2,61

Lo sviluppo del settore assicurativo, in relazione anche all'andamento segnato dal P.I.L. e dal costo della vita, è riportato in valori correnti ed in termini reali nella *tabella n. 6*.

Il volume complessivo dei premi (rami vita e danni) ha fatto registrare, nel periodo dal 1986 al 1990, uno sviluppo sia in valori correnti (+ 74,4%) sia in termini reali (+ 40,5%).

Tale sviluppo è risultato più accentuato di quello registrato dal prodotto interno lordo: + 45,2% in valori correnti e + 12,7% in termini reali.

La crescita dei premi si è avuta sia nei rami danni (+ 59,3% in valori correnti e + 28,3% in termini reali) sia, in misura più sensibile, nel ramo vita (+ 142,1% in valori correnti e + 95,0% in termini reali).

Nell'ambito dei rami danni è significativo separare l'andamento del ramo r.c. auto da quello degli altri rami con riferimento al P.I.L. e al costo della vita. La *tabella n. 7* suddivide i premi del lavoro diretto italiano in tre gruppi (r.c. auto, altri rami danni e vita) e mette in evidenza lo sviluppo avuto da ciascuno di essi nel quinquennio 1986-1990.

Da essa emerge, tra l'altro, che il ramo r.c. auto ha avuto nel periodo in esame uno sviluppo, in valori correnti del 47,8% e gli altri rami danni del 69,7% mentre in valori reali gli incrementi percentuali sono stati, rispettivamente, del 19,0% e del 36,6%.

È da rilevare che il ramo r.c. auto tende ad avere una crescita inferiore rispetto agli altri rami danni e ciò a vantaggio di una migliore distribuzione della produzione. Nel quinquennio 1985-1989 i corrispondenti tassi di crescita sono stati del 46,9% e del 69,8% in valori correnti e del 18,3% e 36,7% in valori reali.

Il peso percentuale dell'insieme dei rami danni e del ramo vita rispetto al totale vita e danni è evidenziato nella *tabella n. 8*, sempre con riferimento al quinquennio 1986-1990.

Dalla suddetta tabella emerge che si è avuta una riduzione del peso dei rami danni, passati dall'81,7% del 1986 al 74,6% del 1990, ed un rafforzamento del ramo vita, passato dal 18,3% del 1986 al 25,4% del 1990. La stessa tabella evidenzia, in base a stime, i valori del 1991 che confermano la tendenza della crescita del ramo vita a tassi superiori ai rami danni (74% e 26%).

Dal complesso dei dati sopra riportati emerge un andamento positivo del settore, anche se non può essere sottaciuto che da qualche tempo all'incremento dei premi fa riscontro, in alcuni rami danni, un progressivo deterioramento del rapporto sinistri a premi che, complessivamente, è passato dall'89,3% del 1989 al 91% nel 1990. Nel 1988 detto rapporto è stato pari all'85,8%.

L'aumento del costo dei sinistri ha riguardato gran parte dei rami danni ed in particolare il ramo r.c. auto (dal 91,3% del 1986 al 98,3% del 1990), l'auto rischi diversi (dal 60,0% al 96,2%) gli infortuni (dal 67,2% al 76,7%), il furto (dal 62,7% al 94,7%) e la grandine (dal 127,4% al 38,5%).

4. - Confronti internazionali.

I confronti internazionali sono fatti sulla base dei consueti parametri dell'incasso premi (espresso in dollari USA), dell'importo dei premi per abitante e del rapporto percentuale tra premi e prodotto interno lordo.

L'allegata *tabella n. 9* riporta per 22 paesi i dati di raffronto sopra indicati con riferimento al 1989. Dagli stessi si rileva che l'Italia risulta al settimo posto della classifica fatta in base al totale dei premi diretti (vita + danni), al sesto posto della classifica fatta con riferimento ai premi dei soli rami danni ed all'undicesimo posto di quella relativa ai premi del ramo vita, con una raccolta in tale ramo di 5.771 milioni di \$ USA contro 33.744 milioni in Francia, 48.650 milioni nel Regno Unito e 29.006 milioni nella Germania.

Relativamente al volume dei premi nei rami danni con 17.609 milioni di \$/USA che collocano, come detto, l'Italia al 7° posto nella graduatoria va rilevato che in Francia detto volume è stato di 29.527 milioni, in Germania di 47.531 milioni e nel Regno Unito di 27.751 milioni di \$/USA.

I dati sopra riportati confermano ancora l'insufficiente sviluppo del mercato italiano sia nel settore delle assicurazioni contro i danni che nel ramo vita pur avendo quest'ultimo registrato negli ultimi anni tassi di crescita particolarmente elevati che evidenziano un mutato atteggiamento del pubblico nei confronti dell'assicurazione sulla vita. È da sottolineare che la raccolta premi del ramo vita ha registrato recuperi anche rispetto al prodotto interno lordo, nonostante la rivalutazione operata dall'ISTAT sui valori del P.I.L. negli ultimi anni.

L'incidenza dei premi del ramo vita sul P.I.L. è infatti passata dallo 0,40% del 1986 allo 0,66% del 1990. Per il 1991 si stima un tasso dello 0,72%.

Si rileva altresì che il tasso di crescita del 1990 è salito al 18,3% contro il 16,3% del 1989. Si deve quindi constatare l'esistenza di una leggera ripresa nel settore dovuta, occorre ribadirlo, oltre che al naturale assestamento dopo le alte punte di crescita registrate negli anni precedenti, ad altri aspetti influenti che non hanno trovato ancora la definitiva soluzione quali l'entità delle misure concernenti gli oneri deducibili dall'imponibile IRPEF e l'annoso problema della riforma dell'ordinamento pensionistico che dovrebbe dare più ampio spazio alla previdenza integrativa gestita a capitalizzazione e, quindi, alle imprese di assicurazione sulla vita.

La situazione di incertezza dovuta ai suddetti fattori non può che rallentare lo sviluppo del settore delle assicurazioni sulla vita.

Ciò stante è necessario riaffermare che i problemi sopra evidenziati costituiscono un freno per un più ampio sviluppo del settore vita e quindi la loro risoluzione costituisce uno dei presupposti più rilevanti per far sì che il nostro mercato si adegui ai livelli dei paesi maggiormente industrializzati.

5. - Conto economico complessivo del lavoro italiano ed estero.

Consuntivo 1990 - Rami vita e danni.

Il conto economico complessivo delle imprese nazionali e della rappresentanza di imprese estere relativo all'anno 1990 ed il suo raffronto con il conto economico relativo all'anno precedente, nonché agli anni fino al 1986 sono esposti nella *tabella n. 10*.

Il mercato assicurativo italiano nel suo complesso ha emesso premi con riferimento al lavoro diretto e indiretto, italiano ed estero nei rami vita e danni, per un ammontare di 41.429,2 miliardi, con un incremento del 14,7% rispetto al 1989.

In particolare, la raccolta dei premi diretti (lavoro italiano ed estero) ha raggiunto 35.319,8 miliardi (+ 15,2%), di cui 26.318,7 miliardi nei rami danni e 9001,2 miliardi nel ramo vita, mentre nel 1989 il totale era stato di 30.661,7 miliardi, di cui 23.083,5 miliardi nei rami danni e 7.578,2 miliardi nel ramo vita.

I premi indiretti, invece hanno raggiunto i 6.109,4 miliardi (+ 11,8%), costituiti da 3.895,6 miliardi nei rami danni e 2.213,7 miliardi nel ramo vita, mentre il 1989 aveva presentato un totale di 5.466,5 miliardi, di cui 3.526,1 miliardi nei rami danni e 1.940,4 miliardi nel ramo vita.

L'indagine sulla dinamica dei premi evidenzia che nel 1990 la quota di conservazione complessiva del lavoro diretto e indiretto nei rami danni è stata del 79,8% e nel ramo vita dell'82,4%, pari a complessivi 33.349,8 miliardi. Nel 1989 dette percentuali sono state rispettivamente pari al 79,5 e all'82,8.

Infine, per quanto riguarda la suddivisione dei premi del lavoro diretto e indiretto italiano ed estero tra le imprese nazionali e le rappresentanze estere, si rileva che i premi raccolti dalle prime hanno toccato i 40.110,0 miliardi e quelli raccolti dalle seconde i 1.319,1 miliardi per un totale di 41.429,1 miliardi.

A fronte dei premi, gli esborsi delle imprese di assicurazione nel 1990, cioè le somme e i risarcimenti dovuti in base ai relativi contratti, sono stati in totale di 23.832,2 miliardi, che riguardano per 20.545,5 miliardi il lavoro diretto e per 3.286,7 miliardi il lavoro indiretto.

Rispetto al 1989 in cui il totale degli esborsi era stato di 20.476,3 miliardi, si è registrato un incremento del 16,4% superiore dello 0,4% rispetto al 1988.

Gli oneri di acquisizione, produzione e organizzazione sostenuti dalle imprese di assicurazione nel 1989 sono stati complessivamente di 8.409 miliardi, suddivisi rispettivamente, in 6.820,7 miliardi per il lavoro diretto e 1.588,3 miliardi per quello indiretto.

Mentre in valore percentuale le provvigioni nel 1990 sono aumentate complessivamente rispetto al precedente anno del 9,9%, la loro incidenza sui premi del lavoro diretto ed indiretto è passata dal 21,2% del 1989 al 20,3% con un recupero di circa un punto o due in valore assoluto uguale a circa 370 miliardi.

Altro dato importante da considerare è quello rappresentato dalle riserve «tecniche», termine che, come noto, ricomprende gli accantonamenti a copertura degli impegni verso gli assicurati ed i terzi danneggiati.

Più in dettaglio nella *tabella n. 12* osserviamo che le riserve matematiche del ramo vita lavoro italiano ed estero nel 1990 sono complessivamente pari a 46.237,0 miliardi, con un incremento del 26,1% rispetto al 1989 e risultano suddivise in 38.007,8 miliardi per il lavoro diretto e 8.229,2 miliardi per quello indiretto.

Le riserve premi dei rami danni hanno raggiunto invece 10.940,4 miliardi, aumentando del 12,9% rispetto al 1989, e a loro volta risultano suddivise in 9.814,4 miliardi per il lavoro diretto e 1.126,0 miliardi per quello indiretto.

Le riserve sinistri dei rami danni nel 1990 hanno raggiunto un totale di 30.920,2 miliardi, con un incremento del 17% rispetto al 1989, ripartite in 27.082,8 miliardi per il lavoro diretto e 3.837,4 miliardi per quello indiretto.

Il rapporto del complesso delle riserve tecniche (88.097,6 miliardi) rispetto al complesso dei premi (41.429,2 miliardi) è stato pari nel 1990 al 212,7% contro il 202,5% del 1989.

Nell'esercizio 1990 l'incidenza delle spese generali e di amministrazione rispetto ai premi del lavoro diretto e indiretto è stata del 7,4% con un valore globale di 3.043,6 miliardi, con un incremento del 9,9% rispetto al 1989, inferiore del 3% rispetto all'incremento registrato nel 1988 (12,9%).

Fra i risultati dell'esercizio 1990 si registrano redditi netti patrimoniali e finanziari pari a 8.134 miliardi, con un consistente incremento del 26,6% rispetto al 1989, superiore di 2 punti al corrispondente valore registrato nell'anno precedente. A tale cifra si giunge sottraendo 1.054,8 miliardi di oneri dai 9.188,8 miliardi di proventi patrimoniali e finanziari lordi.

In conclusione, il conto economico complessivo dell'esercizio 1989 ha presentato un utile di 1.149,9 miliardi, con una incidenza rispetto all'ammontare complessivo dei premi del 2,8% (nel 1988 pari al 2,9% su 1.046,1 miliardi).

6. - Stato patrimoniale complessivo.

Consuntivo 1990 - Rami vita e danni.

Lo stato patrimoniale complessivo delle imprese nazionali e delle rappresentanze di imprese estere relativo all'anno 1990 ed il suo raffronto con lo stato patrimoniale dell'anno precedente, nonché degli anni fino al 1986 sono esposti nella *tabella n. 13*.

Passando ad esaminare in dettaglio le principali voci dello stato patrimoniale si osserva quanto segue.

Il patrimonio proprio delle imprese di assicurazione, costituito com'è noto dal capitale sociale e dalle riserve patrimoniali, ha raggiunto nel 1990 un valore di 22.074,7 miliardi, con una crescita del 32,5% rispetto al 1989. Nell'ambito di tale importo le riserve patrimoniali rappresentano il 41,9% contro il corrispondente valore del 68,8% registrato nell'anno precedente.

Su tali poste dello stato patrimoniale si rinvia altresì alla *tabella n. 14* che evidenzia l'andamento del patrimonio proprio delle imprese nazionali, divise per forma sociale e le rappresentanze di imprese estere nel quinquennio 1986-1990.

Dai dati esposti risulta che il capitale sociale unito alla riserva sovrapprezzo emissione azioni ha subito incrementi superiori alle riserve patrimoniali, passando complessivamente da 3.885,5 miliardi nel 1986 a 11.407,1 miliardi nel 1990.

Tale incremento, oltre ad aver portato capitali freschi nelle imprese, è espressione di una volontà di consolidamento delle strutture per il raggiungimento di dimensioni aziendali più competitive.

Autonoma rilevanza, accanto al patrimonio proprio, ha l'insieme delle riserve tecniche al netto delle cessioni che è risultato nel 1990 pari a 73.300,7 miliardi, di cui 39.275,9 miliardi relativi alle riserve matematiche e 34.024,8 miliardi relativi alle riserve premi e sinistri dei rami danni, rispettivamente pari a 9.113,9 e 24.910,9 miliardi, con un incremento complessivo del 20,7% rispetto al 1989.

La *tabella n. 15* evidenzia l'andamento di dette riserve tecniche nel quinquennio 1986-1990.

A fronte del patrimonio proprio e delle riserve tecniche al netto delle cessioni, che costituiscono le principali voci del passivo, si pone l'insieme delle attività delle imprese di assicurazione delle quali si dà cenno qui di seguito.

Le *tabelle nn. 16, 17, 18 e 19* evidenziano gli investimenti e le disponibilità, distinti per gruppi di imprese e per specie di attività, nel quinquennio 1986-1990, che hanno raggiunto nel 1990 un volume complessivo di 87.927,9 miliardi, con un incremento del 22,6% rispetto al 1989. La loro incidenza sull'insieme dei premi diretti ed indiretti, raccolti nello stesso anno, è stata del 212,2%. Nel 1989 detto rapporto era pari al 198,6%; ciò evidenzia una maggiore patrimonializzazione delle imprese dovuta, come accennato, anche all'incremento registrato nei capitali sociali.

In particolare, investimenti e disponibilità sono articolati nel modo seguente: i beni immobili rappresentano il 14,4%, i titoli in lire italiane ed in valuta estera il 60,4%, le partecipazioni italiane ed estere il 7,8%, i mutui, i prestiti, il contante ed i depositi il restante 8,4%. Anche il 1990 conferma la tendenza a una costante contrazione degli investimenti in immobili scesi di oltre un punto, a vantaggio delle altre forme a maggior reddito e liquidità.

Ad un esame più dettagliato si rileva che gli investimenti in immobili sono ammontati a 12.638,8 miliardi, con un incremento del 13,9% rispetto al 1989.

Gli investimenti in titoli hanno raggiunto un totale di 53.150,2 miliardi, con il 25,7% in più rispetto al 1989. Essi si sono ripartiti in 49.775,5 miliardi di titoli a reddito fisso in lire italiane ed in 3.374,7 miliardi degli stessi titoli in valuta estera, con un'incidenza, rispettivamente, del 56,6% del 3,8% sull'intero complesso degli investimenti.

Le partecipazioni hanno raggiunto la cifra di 14.730,9 miliardi, con una crescita del 25,4% rispetto al 1989. In particolare le partecipazioni in società ed enti italiani sono state di 10.198,8 miliardi, quelle estere di 4.532,1 miliardi, con una incidenza, sul totale degli investimenti, pari all'11,6% le prime ed al 5,2% le seconde.

Sono stati concessi mutui e prestiti per 3.884,7 miliardi (+ 10,6% rispetto al 1989); il contante in cassa è risultato di 25,7 miliardi e sono stati costituiti depositi bancari per 3.497,6 miliardi. Nel loro insieme queste forme di investimenti e disponibilità sono aumentate del 11,6% rispetto al 1989, passando da 6.636 a 7.408 miliardi.

7. - Conto economico 1990 del lavoro italiano nei rami danni.

Dopo aver fornito nella *tabella n. 10* un quadro dell'attività complessiva (lavoro italiano ed estero, diretto ed indiretto, rami vita e danni) appare opportuno enucleare i dati relativi al solo lavoro italiano, tenendo distinti i rami danni dal ramo vita.

Nella *tabella n. 20*, pertanto, è riportato il conto economico 1990 delle imprese nazionali e delle rappresentanze di imprese estere in Italia, relativo al lavoro italiano dei soli rami danni messo a raffronto con lo stesso conto economico dell'anno precedente, nonché degli anni fino al 1986.

I premi del lavoro diretto italiano danni sono risultati nel 1990 pari a 25.509,3 miliardi con un incremento del 14% rispetto ai 22.372 miliardi nel 1989. I premi del lavoro indiretto italiano, hanno raggiunto i 2.410,1 miliardi con un aumento dell'11,1% rispetto al 1989. Complessivamente i premi diretti e indiretti danni ammontano nel 1990 a 27.919,4 miliardi, con un incremento del 13,8% rispetto al 1989 e rappresentano il 73,3% dell'insieme dei premi diretti ed indiretti italiani vita e danni.

I premi ceduti e retroceduti (*tabella n. 11*), nel 1990 sono stati pari a 5.369,8 miliardi (+ 11,9% rispetto al 1989), mentre il rapporto cessioni a premi è stato del 19,2% rispetto all'anno precedente in cui era il 19,5%.

I pagamenti per sinistri dei rami danni, comprese le spese di liquidazione, relativi al lavoro diretto sono stati di 18.158,1 miliardi, con un aumento del 16,7% rispetto al 1989. Considerando poi il rapporto sinistri a premi (*tabella n. 21*) si può constatare come l'andamento tecnico del complesso dei rami danni sia ogni anno più pesante: detto rapporto è infatti passato dall'81,4% del 1986 al 91,0% del 1990. L'incremento più rilevante registrato nel periodo in esame si è avuto nel 1989 che ha visto aumentare di 3,5 punti il rapporto del 1988 (85,8%). Analogo negativo andamento si era registrato nel 1988 rispetto al 1987 in cui il rapporto sinistri a premi era l'82,8%. Rispetto al 1989 detto rapporto è aumento dello 0,7% (89,3%).

Gli oneri di acquisizione, produzione e organizzazione pagati dalle imprese, sempre con riferimento al lavoro diretto rami danni, sono passati da 4.707,5 miliardi nel 1989 a 5.199,2 miliardi nel 1990, con un incremento del 10,5%, inferiore di circa 3,5 punti rispetto all'incremento registrato l'anno precedente (14,0%). L'incidenza di detti oneri sui premi diretti è del 20,4%, contro il 21,1% del 1989.

L'insieme delle riserve tecniche per il lavoro diretto è aumentato da 30.569,1 miliardi nel 1989 a 35.657,8 miliardi nel 1990, con un incremento del 16,7%. Il loro rapporto percentuale sui premi diretti è parallelamente cresciuto dal 136,6% al 139,8%.

Ad un esame più dettagliato le riserve premi, pari a 9.377,5 miliardi, risultano aumentate del 13,5% rispetto al 1989 e le riserve sinistre pari a 26.280,3 miliardi del 17,8%, mentre la loro incidenza sui premi è stata, rispettivamente, del 36,8% e del 103,0%. Nel 1989 quest'ultimo rapporto è stato del 99,7%.

La voce relativa al volume delle spese generali è salita da 2.133,2 a 2.315,3 miliardi, con un incremento dell'8,5% rispetto al 1989 (12,1%).

L'incidenza percentuale delle spese generali sui premi diretti ed indiretti è stata pari all'8,3, leggermente inferiore rispetto a quella registrata l'anno precedente (8,7%).

Tra i risultati dell'esercizio, i redditi netti patrimoniali e finanziari sono giunti a 3.321,2 miliardi (+ 19,5% rispetto al 1989), con un'incidenza sui premi diretti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del 13,0%. Al predetto importo, si è giunti sottraendo dai 3.705,6 miliardi di proventi patrimoniali e finanziari lordi i 384,4 miliardi di oneri.

In conclusione, l'esercizio 1990 registrando una perdita di 158,1 miliardi, ha confermato il negativo andamento dell'ultimo quinquennio nel quale gli utili del 1986 di L. 503,8 miliardi si sono progressivamente ridotti.

8. - Consuntivo 1990 del ramo R.C. auto.

Il numero delle imprese esercitanti il ramo r.c. auto al 31 dicembre degli anni 1986-1990, suddiviso tra imprese nazionali e rappresentanze di imprese estere, è riportato nella seguente tabella:

NUMERO DELLE IMPRESE OPERANTI NEL RAMO R.C. AUTO

IMPRESE	1986	1987	1988	1989	1990
Nazionali ed estere	120	123	127	130	132
Nazionali	99	102	106	111	113
Estere	21	21	21	19	19

Le sole imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare il ramo di cui trattasi hanno raccolto complessivamente nel 1990 premi diretti per 11.272,8 miliardi nello specifico ramo e 24.979,4 miliardi nel complesso dei rami danni (lavoro diretto).

Lo sviluppo del ramo r.c. auto dal 1986 al 1990 sia in valori correnti che termini reali è esposto nella *tabella n. 7*.

I premi del ramo in questione rappresenta il 44,2% dell'intera raccolta premi dei rami danni del lavoro diretto italiano (L. 25.509,3 miliardi).

L'andamento percentuale di tali premi rispetto all'intera raccolta che è risultato crescente fino al 1985 (47,6%), negli ultimi anni ha registrato una inversione di tendenza a vantaggio degli altri rami danni.

Nella tabella seguente è indicata la concentrazione dei premi nel ramo r.c. auto che, come è evidenziato nella *tabella n. 22*, risulta sensibilmente diminuita rispetto a quella registrata nel 1986.

PREMI DIRETTI DEL RAMO R.C. AUTO PER GRUPPI DI IMPRESE

(dati assoluti in miliardi di lire)

RAMO R.C. AUTO

GRUPPI DI IMPRESE	1986		1990	
	PREMI	% SUL TOTALE	PREMI	% SUL TOTALE
Prime 10.	3.510.974	46,0	5.093.838	45,2
Prime 20.	4.871.669	63,9	6.929.146	61,5
Prime 30.	5.699.717	74,8	8.070.647	71,6
Prime 40.	6.332.677	83,1	9.056.466	80,3
Totale	7.624.840		11.272.785	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passando ora ad esaminare il rapporto percentuale sinistri a premi del ramo r.c. auto, si osserva, nella tabella seguente, che tale rapporto, il quale mette in relazione l'ammontare dei sinistri pagati e riservati di ciascun esercizio, comprese le spese di liquidazione, con l'ammontare dei premi di competenza dell'esercizio stesso, risulta cresciuto dal 91,3% nel 1986 al 98,3% del 1990.

RAMO R.C. AUTO
(dati assoluti in milioni di lire)

ANNI	Premi di competenza esercizio	Sinistri dell'esercizio	Rapporto sinistri a premi
1986	7.283.328	6.646.105	91,3
1987	7.939.506	7.463.718	94,0
1988	8.631.051	8.301.261	96,2
1989	9.462.301	9.277.702	98,0
1990	10.777.022	10.597.722	98,3

L'insieme delle riserve tecniche dirette del ramo r.c. auto nel periodo 1986 - 1990 è cresciuto da 10.845,8 miliardi a 18.110,9 miliardi, con un incremento del 67%. L'incidenza percentuale delle riserve tecniche sui premi è passata dal 142,2% del 1986 al 160,7% del 1990.

La riserva premi nel 1990 è stata di 3.996,2 miliardi, con un incremento rispetto al 1986 del 47,2%. L'incidenza percentuale della riserva premi sui premi nel 1990 si è attestata al 35,5%, (1986: 35,3%).

La riserva sinistri, comprese le spese di liquidazione, nel 1990 è stata di 14.114,7 miliardi con un incremento, rispetto al 1986, del 73,2%. L'incidenza percentuale della riserva sinistri sui premi è passata dal 106,9% del 1986 al 125,3% del 1990.

Nella tabella che segue si fornisce un quadro riassuntivo dei rapporti percentuali tra le riserve tecniche ed i premi diretti del ramo r.c. auto registrato nel quinquennio in esame.

**RAPPORTI % TRA RISERVE TECNICHE E PREMI DIRETTI
DEL RAMO R.C. AUTO**

ANNI	Riserve premi	Riserve sinistri	Riserve premi e sinistri
1986	35,3	106,9	142,2
1987	35,2	114,0	149,2
1988	35,4	121,9	157,3
1989	35,6	125,4	161,0
1990	35,6	125,3	160,9

Infine i caricamenti del ramo r.c. auto (provvigioni, spese di liquidazione, spese generali, altri oneri) risultano, nella loro incidenza sui premi diretti dell'esercizio, dalla tabella che segue.

**INCIDENZA % DEI CARICAMENTI SUI PREMI DIRETTI
DEL RAMO R.C. AUTO**

ANNI	Provvigioni	Spese liquidazione	Spese generali (*)	Altri oneri	Totale
1986	12,9	8,2	9,7	- 0,2	30,6
1987	12,9	8,1	9,8	- 0,3	30,5
1988	13,0	8,3	9,8	- 0,3	30,8
1989	13,2	8,0	9,6	- 0,2	30,6
1990	13,0	7,4	9,3	- 0,2	29,5

(*) Escluse imposte.

9. - Andamento delle gestioni di alcuni rami danni esclusa la R.C. Auto.

Si ritiene opportuno riportare i più rilevanti dati concernenti l'andamento tecnico dei rami auto rischi diversi, infortuni, malattia, incendio, R.C. diversi e trasporti, che complessivamente rappresentano il 45,2% dei premi registrati nel 1990 e cioè 11.540,9 miliardi su un totale di 25.509,3 miliardi di premi del lavoro diretto italiano.

Auto rischi diversi.

Nel corso del quinquennio 1986-1990 i premi del lavoro diretto sono aumentati dell'84,0% (valori correnti) e del 48,2% (valori reali), realizzando quindi incrementi superiori a quelli dell'intero settore danni pari rispettivamente, al 59,3% e al 28,3%

I premi dell'esercizio 1990 sono ammontati a L. 3.068,9 miliardi con un incremento del 15,0% rispetto al 1989 e fanno collocare il ramo al 2° posto, dopo la R.C. Auto sul totale dei rami danni, con una incidenza del 12,0%. Il ricorso alla riassicurazione è stato abbastanza contenuto ed il ramo evidenzia la tendenza ad una diminuzione del rapporto cessioni a premi che dal 17,6% del 1986 è passato all'11,8% nel 1990.

Il rapporto sinistri a premi nel periodo in osservazione ha registrato continui peggioramenti e dal 60,0% del 1986 ha raggiunto il 96,2% nel 1990, con un incremento di oltre 11 punti rispetto sul 1989.

Il saldo tecnico del ramo si è interiormente deteriorato nel corso del 1990 e da un valore positivo di 327,8 miliardi nel 1986 si è passato al valore negativo di 466,6 miliardi nel 1990.

Il generalizzato dilagare dei fenomeni di criminalità che ha determinato l'aumento della frequenza dei sinistri inducono ad introdurre da parte del mercato nuove formule tariffarie che consentano un più elevato gradi di personalizzazione.

Infortuni.

I premi dell'esercizio 1990 pari a L. 2.714,5 miliardi collocano il ramo infortuni al 3° posto nei rami danni dopo l'R.C.A. e l'A.R.D. con una incidenza del 10,6% sul totale. L'incremento rispetto al 1989 è stato del 12,9%.

Nel quinquennio 1986-1990 i premi hanno avuto un incremento del 69,4% (valori correnti) e del 36,4% (valori reali), superiori rispetto agli incrementi registrati dal complesso dei rami danni pari, rispettivamente, al 59,3% e al 28,3%

Anche per questo ramo si è avuta una riduzione del rapporto cessioni a premi (22,4 del 1986 - 18,7% del 1990) e ciò in relazione ad una accresciuta capacità di conservazione del rischio da parte delle imprese.

Come rilevato negli anni passati, l'andamento industriale del ramo è in costante peggioramento sia per i valori raggiunti dal rapporto sinistri a premi (67,2% del 1986 - 76,7% 1990) e sia per i saldi tecnici negativi registrati negli ultimi anni (+ 5,3 miliardi del 1986 - 173,3 miliardi del 1990).

È da rilevare comunque che nel 1990 il saldo tecnico del ramo e il rapporto sinistri a premi, come sopra indicati, hanno evidenziato una leggera ripresa rispetto al 1989 in cui erano rispettivamente, 187,7 miliardi e 77,2%. Ciò in relazione ad alcuni interventi operati dal mercato soprattutto nei riguardi della garanzia per l'inabilità temporanea e le permanenti di entità minima.

Malattia.

L'andamento negativo del ramo malattia registrato negli ultimi anni è stato confermato anche nel 1990 in cui il rapporto sinistri a premi è risultato pari all'86,2% contro l'80,4% del 1986.

Il saldo tecnico è stato nel quinquennio sempre negativo e da - 35,2 miliardi del 1986 è passato a - 125,4 miliardi nel 1990.

Va per contro osservato che il ramo malattia ha registrato consistenti incrementi di premi, con una crescente incidenza sul totale della raccolta dei rami danni che dal 2,3% del 1986 è passato al 3,6% nel 1990.

Nel 1990 i premi hanno raggiunto i 918,8 miliardi con un incremento del 25,6 rispetto al 1989, superiore a quello registrato dall'insieme dei rami danni (+ 14,3%).

Nel corso del quinquennio 1986-1990 i premi sono aumentati del 154,1% (valore corrente) e del 104,6% (valori reali), percentuali queste notevolmente superiori a quelle dei rami danni nel loro complesso (+ 59,3% e + 28,3%).

Pur rilevandosi il perdurare di una situazione deficitaria del ramo, si può ritenere che una maggiore sensibilità nella domanda di prestazioni sanitarie si stia affermando.

L'introduzione dell'obbligo della costituzione delle «riserve di senescenza» attuato con il recente decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, da tempo auspicato, avrà certamente effetti positivi sullo sviluppo del ramo malattia.

Come rilevato in occasione delle precedenti relazioni una revisione dell'attuale sistema fiscale potrebbe avere effetti positivi nello sviluppo del ramo che, come è noto, evidenzia sostanziali aspetti di complementarità rispetto al sistema sanitario pubblico.

Incendio.

Nel quinquennio 1986-1990 i premi del lavoro diretto si sono incrementati del 50,3% (valori correnti) e del 21% (valori reali), misure queste inferiori rispetto ai tassi di crescita dell'intero settore danni pari, rispettivamente, al 59,3% e al 28,3%.

Nel 1990 i premi hanno raggiunto i 2.328,8 miliardi, ponendo il ramo al 4° posto nell'ambito dei rami danni, di cui rappresentano il 9,1%

In presenza di ulteriore appesantimento del rapporto sinistri a premi che dall'85,1% nel 1989 è passato al 90,7% nel 1990, il saldo tecnico è divenuto negativo e dai -12,6 miliardi del 1986 è passato ai -460,9 miliardi nel 1990.

Come già evidenziato, il settore risente di una accesa concorrenza, particolarmente accesa nei rischi industriali, con conseguenti riflessi sui tassi tecnici e di una scarsa crescita della domanda di copertura.

Nel 1990 i premi si sono incrementati del 9,5%, valore questo che, se depurato del tasso di inflazione (6,1%) porta necessariamente a considerare che la situazione, oltre che peggiorata rispetto al 1989, che aveva registrato un incremento dell'11,3% (1989/1988), deve trovare adeguate soluzioni tecniche che il mercato sta approntando.

R.C. diversi.

I premi del lavoro diretto italiano nel ramo R.C. diversi nel corso del quinquennio 1986-1990 sono aumentati del 76,1% (valori correnti) e del 41,8% (valori reali) in misura superiore a quella registrata dai rami danni nel loro complesso (rispettivamente +59,3% e +28,3%).

L'aumento registrato nel 1990 rispetto al 1989 è stato del 13,7% con un volume di premi pari a L. 1.655,3 miliardi che rappresentano il 6,5% dell'intera raccolta.

Il ramo in questione evidenzia un saldo positivo nel 1990 di 22,1 miliardi recuperando ampiamente il risultato negativo del 1986 (-72,6 miliardi).

La sinistrosità, benché ridotta rispetto al quinquennio 1986-1990, è ancora elevata con un rapporto sinistri a premi del 78% nel 1990 contro l'80,5% nel 1986.

Particolare rilevanza assume nel ramo in questione il «Pool per l'assicurazione R.C. da Inquinamento» che ha la finalità prioritaria di realizzare un collegamento tra le imprese che operano nel settore della R.C. diversi per consentire prestazioni di garanzie specialmente con massimali da calcolare per eventi catastrofali oltre che compiti di periodico controllo e di prevenzione.

La capacità di sottoscrizione globale del «Pool» ha raggiunto nel 1990 l'importo di 50 miliardi.

Trasporti.

Il ramo che rappresenta il 3,5% dell'intera raccolta dei rami danni evidenzia ancora nell'ultimo quinquennio 1986-1990 un pesante andamento del rapporto sinistri a premi che, nel 1990 ha registrato il valore del 100,1% (96,8% nel 1989).

I premi dell'esercizio 1990, sono stati pari a 854,7 miliardi con un incremento del 13,3% rispetto al 1989 e nel corso del quinquennio sono aumentati del 53,6% (valori correnti) e 23,7% (valori reali).

Da quanto detto non può che constatarsi che l'andamento tecnico del ramo è particolarmente deficitario (saldo tecnico 1990, -177,3 miliardi), caratterizzato in primo luogo da una concorrenza esasperata, che si è realizzata soprattutto attraverso l'applicazione di tassi in costante diminuzione oltre che da una accresciuta sinistrosità.

10. - Conto economico 1990 del lavoro italiano nel ramo vita.

Come per i rami danni, anche per il ramo vita si ritiene opportuno enucleare i dati relativi al solo lavoro italiano, diretto ed indiretto delle imprese nazionali

e delle rappresentanze di imprese estere in Italia nel 1990, mettendoli a confronto con quelli registrati nell'esercizio precedente nonché con gli esercizi fino al 1986 (tabella n. 23).

Nel 1990 i premi del lavoro diretto italiano raccolti nel ramo vita sono stati pari a 8,677,1 miliardi con un incremento del 18,3% rispetto all'anno precedente in termini monetari e dell'11,5% in termini reali.

Tale incremento nel volume dei premi, pur lontano dai valori elevati realizzati negli anni precedenti evidenzia una leggera ripresa del settore che nel 1989 aveva registrato il 16,3% rispetto al 1988 in valori correnti e il 9,1% in valori reali.

La crescita del ramo vita influisce sul suo peso rispetto all'insieme dei premi diretti vita e danni che dal 24,7% nel 1989 è passato al 25,4% nel 1990. I premi del lavoro diretto italiano hanno raggiunto 1.507,1 miliardi, con un aumento del 18,7% rispetto al 1989. I premi ceduti e retroceduti sono stati pari nel 1990 a 1.888,3 miliardi (+20,6% rispetto al 1989).

Il ritmo di sviluppo del ramo vita deve peraltro essere riguardato anche sotto il profilo della crescita dei premi di prima annualità, cioè della nuova produzione (tabella n. 12).

I premi vita di prima annualità sono stati pari a 1.599,4 nel 1990 (1.226,9 miliardi nel 1989) con un incremento del 30,8%. L'incidenza dei premi vita di prima annualità sull'insieme dei premi vita raccolti è passata dal 16,7% del 1989 al 18,4% nel 1990.

Alla crescita dei premi si affianca la crescita delle somme pagate che, sempre con riferimento al lavoro diretto italiano, sono passate da 1.299,9 miliardi del 1989 a 1.711,9 nel 1990, con un incremento del 31,7%.

Gli oneri di acquisizione, produzione e organizzazione relativi al lavoro diretto sono aumentati a 1.433,9 miliardi rispetto al 1989, in cui sono ammontati a 1.317 miliardi (1.316 miliardi nel 1988) e rappresentano il 16,5% dei premi, con una contrazione di circa 1,5% rispetto al 1989 (18%).

Le riserve matematiche, costituite a garanzia degli assicurati, sono passate da 29.299,5 miliardi del 1989 a 37.199,6 miliardi del 1990 con un incremento del 27%.

Le spese generali sono state nel 1990 pari a 603,7 miliardi (527,9 miliardi nel 1989). La loro incidenza sui premi diretti si è attestata al 7% (1989: 7,2%). L'incremento di detti oneri rispetto al 1989, è stato del 14,4% inferiore di oltre 3 punti rispetto a quello registrato in tale esercizio (17,7%).

I proventi patrimoniali e finanziari lordi, sono stati, sempre nel 1990, pari a 4.881,8 miliardi 3.762,7 miliardi nel 1989, mentre gli oneri relativi a tali proventi sono passati da 550,1 miliardi nel 1989 a 640,0 nel 1990. Il saldo tra le due partite, e cioè il reddito netto, è risultato pertanto di 4.241,8 miliardi nel 1990, con un incremento del 32,4% sul 1989, in cui era stato pari a 3.212,6 miliardi.

L'utile registrato nell'esercizio 1990 è stato di 1.228,8 miliardi, contro 897,9 miliardi del 1989, con un incremento del 36,9%.

In conclusione, nel corso del quinquennio 1986-1990, i premi vita sono aumentati del 142,1% in valori correnti e del 95% in valori reali, con significativi recuperi in termini di incidenza sul P.I.L. che è passata allo 0,40% del 1986 allo 0,66 del 1990.

11. - Dati sulla riassicurazione e sul lavoro estero.

Riassicurazione.

L'intero mercato nel 1990 ha raccolto premi in riassicurazione per complessive L. 6.109,4 miliardi nei rami vita e danni, di cui 3.917,2 miliardi per lavoro italiano e L. 2.192,1 miliardi per lavoro estero, con un incremento dell'11,7% rispetto al 1989.

In particolare nel ramo vita i premi sono stati pari a L. 2.213,7 miliardi con un incremento del 14,0% sul 1989 e nei rami danni di 3.895,6 miliardi (+ 10,4%).

Come evidenziato nella *tabella 11*, su un ammontare complessivo di premi diretti e indiretti del lavoro italiano nei rami danni di 27.919,4 miliardi del 1990, sono stati ceduti in riassicurazione 5.369,8 miliardi che ne rappresentano il 19,2%.

L'andamento delle cessioni nel quinquennio 1986-1990 sul totale dei rami danni è caratterizzato da una costante contrazione delle stesse e conseguentemente da una maggiore capacità di ritenzione del mercato (dal 21,4% del 1986 al 19,2% del 1990).

Analizzando i singoli rami si conferma, in linea generale, la graduale tendenza ad una riduzione delle cessioni nel periodo 1986-1990.

I rami in cui il peso delle cessioni in riassicurazione dei premi è più rilevante sono: aeronautica (78,7%), grandine (68,3%), trasporti (61,9%), cauzione (55,6%), incendio (41,9%) e credito (43,0%); fenomeno questo in diretta correlazione con le caratteristiche dei rami in argomento che necessitano del ricorso alla riassicurazione per la più ampia ripartizione dei rischi.

Di contro, la R.C. obbligatoria presenta un rapporto cessioni a premi del 2,9%, la malattia del 12,5%, l'auto rischi diversi dell'11,8% e gli infortuni del 18,7%.

Lavoro estero.

Le imprese nazionali operanti all'estero in assicurazioni dirette come indicato alla *tabella n. 3*, riferita al 1990, sono complessivamente 15 di cui 13 esercitano i rami danni e 2 i rami vita e danni, tramite 69 rappresentanze generali che hanno raccolto un volume complessivo di premi per 1.752 miliardi, ripartito in 1.134 miliardi per lavoro diretto e 618 per l'indiretto.

Nel 1989 le rappresentanze generali di imprese italiane costituite all'estero erano 79: pertanto, nel corso del 1990 le rappresentanze sono diminuite di 10 unità; analoga contrazione si era registrata nel 1989.

L'incremento dei premi nel 1990 è stato dell'8,5%, di cui l'8,4 per il lavoro diretto e l'8,8% per il lavoro indiretto. Nel 1989 l'incremento rispetto al 1988 era stato, rispettivamente, dell'1% e del 4,2%. Complessivamente l'incremento era stato nel 1989 del 2,1%.

Il lavoro estero effettuato dalle 89 società estere controllate da imprese nazionali e dalle loro rappresentanze generali all'estero è stato per l'anno 1990 pari a 10.712 miliardi di lire, di cui 9.164 miliardi per lavoro diretto, con un incremento complessivo rispetto al 1989 del 12%, (L. 9.563 miliardi).

La distribuzione territoriale dell'attività svolta dalle rappresentanze generali di imprese nazionali evidenzia sia nel lavoro diretto che in quello indiretto una forte concentrazione in alcuni paesi della CEE, in particolare in Francia e nel Regno Unito.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti, come negli anni passati l'attività delle rappresentanze italiane risulta essenzialmente concentrata nel territorio della comunità europea, cui si riferisce il 91,6% del lavoro diretto e l'88% del lavoro indiretto.

Di contro il fenomeno inverso si evidenzia per l'attività delle società estere controllate dalle imprese nazionali e delle loro rappresentanze generali che presenta un minor grado di concentrazione nell'ambito comunitario. Rilevante l'incremento registrato negli Stati Uniti d'America e nel nuovo mercato delle Bermuda che rappresentano rispettivamente il 4,1% del portafoglio diretto e il 5,6% di quello indiretto nei rami danni.

12. - La raccolta dei premi nel 1991.

Gli elementi disponibili indicano che l'importo complessivo dei premi del lavoro diretto italiano si è attestato nel 1991 sui 39.756 miliardi, con un incremento, rispetto al 1990 del 16,4%.

In particolare, l'ammontare dei premi dei rami danni ha raggiunto i 29.158 miliardi, con un incremento del 14,3% in termini monetari e in termini reali del 7,4% e l'ammontare dei premi del ramo vita e capitalizzazione 10.598 miliardi, con un incremento del 22% in termini monetari ed in termini reali del 14,8%.

Qui di seguito si indicano i premi distribuiti per singoli rami con l'individuazione delle relative percentuali di incremento rispetto al 1989:

R A M I	1991 (miliardi)	Variaz. % term. nomin. 91/90	Variaz. % term. reali
Aeronautica	154	- 0,5	6,5
Auto rischi diversi	3.564	16,1	9,1
Cauzione.	423	7,8	1,3
Credito.	300	9,8	3,2
Furto.	1.070	8,2	1,7
Grandine	444	-11,6	-16,9
Incendio	2.632	13	6,2
Infortuni.	3.049	12,3	5,6
Malattia	1.106	20,4	13,1
R.c. diversi	1.874	13,2	6,4
R.c. obbligatoria	13.052	15,8	8,8
Trasporti.	1.018	19,2	12,0
Tutela giudiziaria	48	26,1	18,5
Altri rami (comprese Perdite Pecuniarie) . . .	424	51,9	44,8
Totale rami danni . . .	29.158	14,3	7,4
Vita e capitalizzazione . . .	10.598	22,1	14,8
Totale generale . . .	39.756	16,4	9,3

Per quanto riguarda il rapporto percentuale tra i premi dell'insieme dei rami vita e danni e il prodotto interno lordo, nel 1991 i valori risultano pari al 2,8% contro il 2,6 del 1990.

13. - Personale dipendente delle imprese di assicurazione.

Anche nel corso 1991 il settore assicurativo ha continuato, con soddisfacenti risultati, la politica di riqualificazione degli addetti con l'obiettivo di rilanciare l'immagine e l'operatività della professione assicurativa.

Il confronto ormai in atto con le realtà organizzative degli altri Paesi comunitari impone che detta politica venga sempre più seguita per integrare, anche sotto tale aspetto, il nostro sistema assicurativo che impiega 43.470 amministrativi e 3.880 produttori per un totale di 47.350 unità al 31 dicembre 1991.

Nel quinquennio 1987-1991 il personale amministrativo è passato da 40.920 unità a 43.470, i produttori da 3.577 a 3.880.

Si nota che l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti risulta costante pur in presenza di un sempre maggiore ricorso agli strumenti informatici.

Il settore quindi nel periodo considerato ha assorbito complessivamente una domanda di lavoro di oltre 2.800 soggetti. I costi medi pro-capite sono stati nel 1991 di lire 77,6 milioni per il personale amministrativo e di lire 47 milioni per gli addetti alla produzione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabelle allegate al Capitolo I

Le tabelle ed i dati riportati sono di fonte ISVAP

Tabella N. 1

NUMERO DELLE IMPRESE E DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONI

autorizzati ad esercitare in Italia le assicurazioni a norma del «T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private» approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449

Situazione alla fine degli anni 1986-1991

ANNI	IMPRESE NAZIONALI						IMPRESE ESTERE	TOTALE IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE
	Enti pubblici	Imprese private				Totale imprese nazionali		
		società per azioni	società coopera- tive	società mutue	Totale			
1986	2	146	1	13	160	162	54	216
1987	2	152	1	13	166	168	56	224
1988	2	170	1	12	183	185	57	242
1989	2	177	1	12	190	192	56	248
1990	2	185	1	12	198	200	52	252
1991	2	195	1	12	208	210	54	264

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 2

ANZIANITÀ AL 31 DICEMBRE 1991 DELLE IMPRESE E DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONI
IN ESERCIZIO A TALE DATA (a)Secondo la natura giuridica per le imprese nazionali e secondo la nazionalità
della casa madre per le imprese estere

CATEGORIE DI IMPRESE	ANZIANITA' IN ANNI COMPIUTI								TOTALE
	0 - 2	3 - 10	11 - 20	21 - 35	36 - 50	51 - 75	76 - 10	101 e pi	
Enti pubblici e morali						1	1		2
Imprese private nazionali	34	46	32	27	11	33	11	14	208
di cui s.p.a.	34	46	31	26	11	27	10	10	195
di cui soc. cooperative			1	1		6	1	4	1
di cui soc. mutue									12
Totale imprese nazionali	34	46	32	27	11	34	12	14	210
Imprese dei Paesi M.E.C.	10	15	6	5	2	3	2		43
di cui belghe		1	1						2
di cui francesi	4	3	1	1			1		10
di cui inglesi	5	5	3	2	2	3	1		21
di cui germaniche	1	6	1	2					10
Imprese di altri Paesi	1	1	2	2	2	1	1	1	11
di cui svizzere	1		1	2	2	1	1	1	9
di cui statunitensi		1							1
di cui finlandesi			1						1
Totale imprese estere	11	16	8	7	4	4	3	1	54
Totale imprese nazionali ed estere	45	62	40	34	15	38	15	15	264

ISVAP - Ufficio Elaborazioni Dati

(a) L'anzianità per le imprese operanti prima dell'entrata in vigore della legge 29 aprile 1923, n. 966 è considerata dalla data di fondazione per le imprese nazionali e dalla costituzione in Italia per le imprese estere; per le une e per le altre, operanti dopo l'entrata in vigore della predetta legge, dalla data di autorizzazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 3

RIPARTIZIONE NUMERICA DELLE IMPRESE PER ATTIVITÀ ESERCITATA NEL 1990 (a)

IMPRESE RAMI	IMPRESE NAZIONALI				IMPRESE ESTERE	TOTALE IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE
	di cui società per azioni	di cui società cooperative	di cui società mutue	totale imprese nazionali (b)		
IMPRESE OPERANTI IN ITALIA IN ASSICURAZIONI DIRETTE NEI VARI RAMI						
Aeronautica	78	1	4	84	12	96
Auto rischi diversi	105	1	7	114	16	130
Cauzione	73	1	5	79	9	88
Credito	52	1	3	56	2	58
Furto	111	1	8	120	37	157
Grandine	65	1	8	74	2	76
Incendio	112	1	9	122	40	162
Infortuni	115	1	8	125	40	165
Malattia	100	1	7	108	23	131
Perdite pecuniarie	69	1	4	74	18	92
R.C. diversi	112	1	8	122	38	160
R.C. obb. autoveicoli	102	1	7	111	15	126
R.C.obb. natanti	93	1	5	100	14	114
Rischi atomici	45		4	49	8	57
Trasporti	106	1	5	112	38	150
Tutela giudiziaria	68		7	75	6	81
Altri danni ai beni	106	1	9	116	35	151
Imprese rami danni (1)	132	1	12	146	45	191
Imprese ramo vita (2)	70	1	1	74	6	80
Imprese rami danni e vita (3)	24	1	1	27		27
Imprese operanti in ass.ni dirette in Italia (4) = (1) + (2) - (3)	178	1	12	193	51	244
IMPRESE NAZIONALI OPERANTI ALL'ESTERO IN ASSICURAZIONI DIRETTE						
Imprese rami danni (5)	14		1	15		15
Imprese ramo vita (6)	2			2		2
Imprese rami danni e vita (7)	2			2		2
Imprese operanti in ass.ni dirette all'estero (8) = (5) + (6) - (7)	14		1	15		15
IMPRESE NAZIONALI DI RIASSICURAZIONE PURA						
Imprese rami danni e vita	7			7	1	8

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

- (a) La tabella, compilata sulla base dei modelli e degli allegati dei bilanci presentati dalle imprese per l'anno indicato in testata, fornisce la ripartizione delle imprese stesse, con riferimento all'effettiva attività svolta in detto anno.
- (b) Nel totale si tiene conto anche degli enti pubblici.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 4

RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE OPERANTI AL 31 DICEMBRE 1991 SECONDO LA NATURA GIURIDICA
E SECONDO L'AMMONTARE DEI PREMI RACCOLTI NEL 1990

GRUPPI DI IMPRESE	Numero	Premi del lavoro diretto e indiretto italiano ed estero			Premi del lavoro diretto italiano		
		vita	danni	totale	vita	danni	totale
		dati assoluti in miliardi di lire					
Enti pubblici	2	2.738,3	68,0	2.806,3	1.951,2	68,0	2.019,2
Società per azioni	195	8.052,5	27.080,0	35.132,5	6.302,9	22.539,5	28.842,4
Società cooperative	1	77,8	405,9	483,7	77,5	374,1	451,6
Società mutue	12	169,7	1.386,8	1.556,5	169,2	1.271,2	1.440,4
Rappresent. di imprese estere	54	176,6	1.273,6	1.450,2	176,3	1.256,5	1.432,8
Totale	264	11.214,9	30.214,3	41.429,2	8.677,1	25.509,3	34.186,4
dati percentuali sul totale							
Enti pubblici	0,8	24,4	0,2	6,7	22,5	0,3	5,9
Società per azioni	73,9	71,8	89,7	84,8	72,7	88,3	84,4
Società cooperative	0,4	0,7	1,3	1,2	0,9	1,5	1,3
Società mutue	4,5	1,5	4,6	3,8	1,9	5,0	4,2
Rappresent. di imprese estere	20,4	1,6	4,2	3,5	2,0	4,9	4,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 5

PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO - IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE (anni 1981-1990)
dati assoluti e variazioni percentuali

R A M I	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
	dati assoluti in milioni di lire									
Aeronautica	46.315	56.834	63.987	82.835	95.953	114.710	124.852	127.775	141.781	155.029
Auto rischi diversi	751.887	939.581	1.074.445	1.260.848	1.451.962	1.667.755	1.926.725	2.236.434	2.650.574	3.068.892
Cauzione	145.397	190.878	225.996	269.099	289.984	305.918	339.997	354.869	370.587	392.895
Credito	61.056	72.542	96.360	128.986	164.099	198.444	195.028	219.126	241.263	273.529
Furto	312.036	369.741	413.501	469.872	531.453	601.414	710.596	781.578	880.736	988.964
Grandine	91.689	128.851	183.265	209.802	240.417	282.496	380.448	396.603	417.962	501.778
Incendio	797.014	970.287	1.089.453	1.219.641	1.387.804	1.549.326	1.773.105	1.910.128	2.126.091	2.328.776
Infortunati e malattia	817.894	1.009.400	1.203.243	1.440.043	1.678.213	1.963.719	2.308.115	2.706.432	3.136.082	3.633.263
perdite pecuniarie	8.352	11.050	11.246	13.958	25.520	33.119	44.110	55.086	76.294	69.110
R.C. diversi	379.603	491.479	567.970	672.134	799.852	940.205	1.132.736	1.258.866	1.455.289	1.655.274
R.C. obbligatoria	3.302.267	4.047.582	4.850.977	5.806.902	6.702.477	7.624.839	8.299.198	8.837.501	9.845.002	11.272.785
Trasporti	493.468	522.949	552.822	623.399	556.051	556.486	634.749	691.014	754.693	854.693
Tutela giudiziaria	9.498	11.485	13.077	14.962	17.058	20.505	25.598	30.336	34.119	38.407
Altri rami	60.683	85.285	98.383	122.271	140.564	155.353	189.251	202.989	241.564	275.897
Totale rami danni	7.277.159	8.907.864	10.444.725	12.334.752	14.081.407	16.014.289	18.084.508	19.805.737	22.372.037	25.509.292
Vita e capitalizzazione	1.052.277	1.211.219	1.500.786	1.933.293	2.598.063	3.583.616	4.993.578	6.303.721	7.332.458	8.677.087
Totale generale	8.329.436	10.119.083	11.945.511	14.268.045	16.679.470	19.597.905	23.078.086	26.109.458	29.704.495	34.186.379
variazioni annue percentuali										
Aeronautica	33,5	22,7	12,6	29,5	15,8	19,5	8,8	2,3	11,0	9,3
Auto rischi diversi	29,4	25,0	14,4	17,3	15,2	14,9	15,5	16,1	18,5	15,8
Cauzione	27,0	31,3	18,4	19,1	7,8	5,5	11,1	4,4	4,4	6,0
Credito	33,0	18,8	32,8	33,9	27,2	20,9	-1,7	12,4	10,1	13,4
Furto	18,3	18,5	11,8	13,6	13,1	13,2	18,2	10,0	12,7	12,3
Grandine	-16,1	40,5	42,2	14,5	14,6	17,5	34,7	4,2	5,4	20,1
Incendio	22,2	21,7	12,3	11,9	13,8	11,6	14,4	7,7	11,3	9,5
Infortunati e malattia	25,3	23,4	19,2	19,7	16,5	17,0	17,5	17,3	15,9	15,9
perdite pecuniarie	9,7	32,3	1,8	24,1	82,8	29,8	33,2	24,9	38,5	-9,4
R.C. diversi	33,8	29,5	15,6	18,3	19,0	17,5	20,5	10,9	15,9	13,7
R.C. obbligatoria	23,8	22,6	19,8	19,7	15,4	13,8	8,8	6,5	11,4	14,5
Trasporti	26,4	6,0	5,7	12,8	-10,8	0,1	14,1	8,9	9,2	13,3
Tutela giudiziaria	18,7	20,9	13,9	14,4	14,0	20,2	24,8	18,5	12,5	12,6
Altri rami	31,7	40,4	15,5	24,3	15,0	10,5	21,8	7,3	19,0	14,2
Totale rami danni	24,2	22,4	17,3	18,1	14,2	13,7	12,9	9,5	13,0	14,0
Vita e capitalizzazione	18,3	15,1	23,9	28,8	34,4	37,9	39,3	26,2	16,3	18,3
Totale generale	23,4	21,5	18,0	19,4	16,9	17,5	17,8	13,1	13,8	15,1

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 6

PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO - IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE
 PRODOTTO INTERNO LORDO - INDICE DEL COSTO DELLA VITA (anni 1986-1991)
 dati assoluti e variazioni percentuali

	1986	1987	1988	1989	1990	1991 (a)
	dati assoluti in miliardi di lire correnti					
Premi rami vita e danni di cui:						
Premi ramo vita	19.597,9	23.078,1	26.109,4	29.704,5	34.186,4	39.390,0
Premi rami danni	3.583,6	4.993,6	6.303,7	7.332,5	8.677,1	10.250,0
Prodotto interno lordo	16.014,3	18.084,5	19.805,7	22.372,0	25.509,3	29.140,0
Indice costo vita (base 1989=100)	85,4	983.803	1.091.837	1.192.725	1.306.833	1.415.128
		89,4	93,8	100,0	106,1	112,9
	variazioni annue percentuali					
Premi rami vita e danni di cui:						
Premi ramo vita	17,5	17,8	13,1	13,8	15,1	15,2
Premi rami danni	37,9	39,3	26,2	16,3	18,3	18,1
Prodotto interno lordo	13,7	12,9	9,5	13,0	14,0	14,2
Indice costo vita	11,0	9,3	11,0	9,2	9,6	8,3
	6,1	4,6	5,0	6,6	6,1	6,4
	dati assoluti in miliardi di lire 1985 (b)					
Premi rami vita e danni di cui:						
Premi ramo vita	18.471,0	20.791,0	22.412,3	23.918,0	25.944,1	28.092,9
Premi rami danni	3.377,5	4.498,7	5.411,1	5.904,1	6.585,1	7.310,3
Prodotto interno lordo	15.093,5	16.292,3	17.001,2	18.013,9	19.359,0	20.782,6
	834.262	860.422	895.397	922.558	940.574	953.481
	variazioni annue percentuali					
Premi rami vita e danni di cui:						
Premi ramo vita	10,8	12,6	7,8	6,7	8,5	8,3
Premi rami danni	30,0	33,2	20,3	9,1	11,5	11,0
Prodotto interno lordo	7,2	7,9	4,4	6,0	7,5	7,4
	2,9	3,1	4,1	3,0	2,0	1,4

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(a) Dati stimati.

(b) Dati deflazionati con i coefficienti pubblicati dall'ISTAT.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 7

PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO - IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE
(anni 1986-1990)
dati assoluti e incrementi percentuali

	1986	1987	1988	1989	1990	Incrementi percentuali 1990/1986
	dati assoluti in miliardi di lire correnti					nominali
R.C.Auto	7.624,8	8.299,2	8.837,5	9.845,0	11.272,8	47,8
Altri rami danni	8.389,5	9.785,3	10.968,2	12.527,0	14.236,5	69,7
Totale rami danni	16.014,3	18.084,5	19.805,7	22.372,0	25.509,3	59,3
Vita e capitalizzazione	3.583,6	4.993,6	6.303,7	7.332,5	8.677,1	142,1
Totale Vita e Danni	19.597,9	23.078,1	26.109,4	29.704,5	34.186,4	74,4
Prodotto interno lordo	899.903	983.803	1.091.837	1.192.725	1.306.833	45,2
Indice costo vita	85,4	89,4	93,8	100,0	106,1	24,2
	dati assoluti in miliardi di Lire 1985 (a)					reali
R.C.Auto	7.186,4	7.476,7	7.586,1	7.927,2	8.554,9	19,0
Altri rami danni	7.907,1	8.815,6	9.415,1	10.086,7	10.804,1	36,6
Totale rami danni	15.093,5	16.292,3	17.001,2	18.013,9	19.359,0	28,3
Vita e capitalizzazione	3.377,5	4.498,7	5.411,1	5.904,1	6.585,1	95,0
Totale Vita e Danni	18.471,0	20.791,0	22.412,3	23.918,0	25.944,1	40,5
Prodotto interno lordo	834.262	860.422	895.397	922.558	940.574	12,7

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(a) Dati deflazionati con i coefficienti pubblicati dall'ISTAT.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 8

PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO - IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE
(anni 1986-1991)
dati assoluti e composizione percentuale

	1986	1987	1988	1989	1990	1991 (*)
dati assoluti in milioni di Lire						
Aeronautica	114.710	124.852	127.775	141.781	155.029	190.000
Auto rischi diversi	1.667.755	1.926.725	2.236.434	2.650.574	3.068.892	3.550.000
Cauzione	305.918	339.997	354.869	370.587	392.895	415.000
Credito	198.444	195.028	219.126	241.263	273.529	296.000
Furto	601.414	710.596	781.578	880.736	988.964	1.100.000
Grandine	282.496	380.448	396.603	417.962	501.778	442.000
Incendio	1.549.326	1.773.105	1.910.128	2.126.091	2.328.776	2.550.000
Infortuni	1.602.087	1.846.428	2.123.781	2.404.431	2.714.481	3.070.000
Malattia	361.632	461.687	582.651	731.651	918.782	1.100.000
Perdite pecuniarie	33.119	44.110	55.086	76.294	69.110	73.000
R.C. diversi	940.205	1.132.736	1.255.866	1.455.289	1.655.274	1.890.000
R.C. obbligatoria	7.624.839	8.299.198	8.837.501	9.845.002	11.272.785	13.100.000
Trasporti	556.486	634.749	691.014	754.693	854.693	1.000.000
Tutela giudiziaria	20.505	25.598	30.336	34.119	38.407	44.000
Altri rami	155.353	189.251	202.989	241.564	275.897	320.000
Totale rami danni	16.014.289	18.084.508	19.805.737	22.372.037	25.509.292	29.140.000
Vita e capitalizzazione	3.583.616	4.993.578	6.303.721	7.332.458	8.677.087	10.250.000
Totale generale	19.597.905	23.078.086	26.109.458	29.704.495	34.186.379	39.390.000
incidenze percentuali sul totale generale						
Aeronautica	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Auto rischi diversi	8,5	8,4	8,6	8,9	9,0	9,0
Cauzione	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1	1,1
Credito	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
Furto	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8
Grandine	1,4	1,6	1,5	1,4	1,5	1,1
Incendio	7,9	7,7	7,3	7,2	6,8	6,5
Infortuni	8,2	8,0	8,1	8,1	7,9	7,8
Malattia	1,8	2,0	2,2	2,5	2,7	2,8
Perdite pecuniarie	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
R.C. diversi	4,8	4,9	4,8	4,9	4,8	4,8
R.C. obbligatoria	38,9	36,0	33,9	33,1	33,0	33,3
Trasporti	2,8	2,8	2,7	2,5	2,5	2,5
Tutela giudiziaria	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Altri rami	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Totale rami danni	81,7	78,4	75,9	75,3	74,6	74,0
Vita e capitalizzazione	18,3	21,6	24,1	24,7	25,4	26,0
Totale generale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(*) Dati stimati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 9

PREMI DELLE ASSICURAZIONI DIRETTE - PREMI PER ABITANTE E PREMI RISPETTO
AL PRODOTTO LORDO
Graduatoria dei paesi sulla base del totale premi (a)
(anno 1989)

	Premi	Premi	Totale	Premi vita	Premi danni	Premi per abitante \$ USA	Tot. Premi
	vita	danni		Totale	Totale		P.I.L.
	milioni di \$ USA			%	%		%
STATI UNITI	188.287	264.914	453.201	41,5	58,5	1.817,1	8,78
GIAPPONE	199.078	65.625	264.703	75,2	24,8	2.149,9	9,71
GERMANIA (*)	29.006	47.531	76.537	37,9	62,1	1.241,7	5,81
REGNO UNITO	48.650	27.751	76.401	63,7	36,3	1.335,7	9,38
FRANCIA	33.744	29.527	63.271	53,3	46,7	1.126,7	5,99
CANADA	14.312	14.973	29.285	48,9	51,1	1.116,9	5,20
ITALIA (**)	5.771	17.609	23.380	24,7	75,3	406,3	2,49
AUSTRALIA	9.727	9.745	19.472	50,0	50,0	1.158,3	6,88
OLANDA	8.957	10.042	18.999	47,1	52,9	1.281,1	7,67
SVIZZERA	9.023	6.775	15.798	57,1	42,9	2.375,6	8,43
SPAGNA	4.050	9.124	13.174	30,7	69,3	337,0	3,22
SVEZIA	6.984	4.787	11.771	59,3	40,7	1.384,8	6,00
AUSTRIA	2.347	4.783	7.130	32,9	67,1	935,7	5,04
FINLANDIA	4.520	2.499	7.019	64,4	35,6	1.417,9	5,75
BELGIO	2.102	4.907	7.009	30,0	70,0	705,9	4,06
DANIMARCA	2.015	3.138	5.153	39,1	60,9	1.004,5	4,45
NORVEGIA	1.852	2.972	4.824	38,4	61,6	1.140,4	5,08
IRLANDA	2.431	1.449	3.880	62,7	37,3	1.105,4	10,42
NUOVA ZELANDA	941	735	1.676	56,1	43,9	506,4	4,02
PORTOGALLO	304	1.166	1.470	20,7	79,3	140,4	3,09
GRECIA	314	471	785	40,0	60,0	78,3	1,40
LUSSEMBURGO	96	231	327	29,4	70,6	860,5	3,95

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(a) I dati sono desunti dalla rivista Sigma e dall'Annuario Statistico Italiano.

(*) Nel ramo vita sono esclusi i fondi per i superstiti e le casse pensioni; senza i premi dalla riserva per rimborso dei premi.

(**) Per l'Italia il rapporto percentuale dei premi vita e danni sul prodotto interno lordo è stato per il 1990 pari al 2,62% e, sulla base delle più aggiornate stime, dovrebbe raggiungere nel 1991 il 2,78%.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 10

CONTO ECONOMICO DELLE IMPRESE NAZIONALI E
DELLE RAPPRESENTANZE DI IMPRESE ESTERE IN ITALIA
LAVORO ITALIANO ED ESTERO
RAMI VITA E DANNI

(importi in miliardi di lire)

PERDITE E SPESE	1986	1987	1988	1989	1990
Riserve tec. a carico riass. e retrocess. a chiusura esercizio precedente	3.116,2	3.744,1	4.668,2	5.697,9	7.074,8
Riserve sin. a carico riass. e retrocess. a chiusura esercizio precedente	3.114,7	3.183,4	3.726,8	4.188,3	4.924,4
Premi ceduti	5.107,4	5.869,7	6.357,7	7.077,2	8.079,4
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: assicurazioni dirette	10.938,1	12.400,9	14.901,7	17.372,5	20.545,5
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: assicurazioni indirette	2.345,5	2.313,8	2.753,7	3.103,8	3.286,7
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: assicurazioni dirette	4.293,4	5.134,6	5.614,5	6.188,7	6.820,7
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: assicurazioni indirette	1.069,6	1.196,9	1.356,2	1.465,0	1.588,3
Riserve tecniche alla chiusura dell'eser- cizio: assicurazioni dirette	19.453,6	24.617,6	30.741,1	38.468,6	47.822,1
Riserve tecniche alla chiusura dell'eser- cizio: assicurazioni indirette	4.891,4	5.969,2	6.838,5	7.891,0	9.355,2
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni dirette	14.635,0	17.131,4	19.900,6	23.281,2	27.389,9
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni indirette	2.573,2	2.841,0	3.221,8	3.525,8	4.017,4
Movimenti di portafoglio: riserve tecniche	457,2	348,6	535,6	704,3	1.948,0
Movimenti di portafoglio: riserve sinistri	898,0	419,5	467,4	659,0	1.493,5
Provvigioni di acquisizione non ammortiz- zate a chiusura esercizio precedente	269,7	255,8	512,1	713,8	915,7
Imposte a carico degli assicurati	1.667,3	1.952,5	2.522,0	2.925,3	3.323,5
Oneri inerenti agli investimenti immobi- liari e alle tenute agricole	373,8	384,4	407,9	428,1	462,2
Altri oneri patrimoniali e finanziari	308,4	311,4	393,4	450,3	592,6
Altri oneri	206,5	301,7	231,9	198,7	283,7
Spese generali e di amministrazione	1.870,6	2.102,1	2.453,3	2.769,5	3.043,6
Imposte a carico della società	292,7	344,7	261,3	326,3	443,2
Quote di ammortamento immobili	27,1	47,9	66,1	84,4	76,8
Altre quote di ammortamento	110,4	140,3	154,7	172,5	222,2
Quote assegnate a fondi di accantonamen- to con destinazione specifica	674,6	514,1	948,7	998,8	1.184,8
Altre partite tecniche	617,6	685,7	776,0	868,3	961,2
Minusvalenze, perdite e spese derivanti da negoziazioni	37,6	94,3	93,1	135,5	236,5
Minusvalenze da valutazioni di bilancio	220,0	641,9	317,5	386,6	853,5
Altri oneri straordinari	220,0	158,4	172,9	119,8	189,2
Utile dell'esercizio	925,2	942,9	1.069,0	1.046,1	1.149,9
T O T A L E	80.714,8	94.048,8	111.463,7	131.247,3	158.284,5

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 10

PROFITTI E RENDITE	1986	1987	1988	1989	1990
Riserve tecniche alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni dirette	15.604,8	19.433,0	24.669,5	30.686,9	38.446,0
Riserve tecniche alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni indirette	4.222,1	4.957,9	5.986,9	6.853,8	7.879,9
Riserve sinistri alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni dirette	12.362,7	14.603,9	17.190,5	19.810,5	23.189,0
Riserve sinistri alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni indirette	2.329,6	2.334,8	2.926,5	3.174,2	3.452,1
Premi e accessori dell'esercizio: assicurazioni dirette	20.232,2	23.996,5	27.057,6	30.661,7	35.319,8
Premi e accessori dell'esercizio: assicurazioni indirette	3.909,9	4.510,0	5.000,0	5.466,5	6.109,4
Quote a carico riassicuratori e retrocessioni: provvigioni	1.337,5	1.487,1	1.618,2	1.792,0	1.967,1
Quote a carico riassicuratori e retrocessioni: somme e risarcimenti pagati	3.076,0	2.913,1	3.390,2	3.920,4	4.339,6
Quote a carico riassicuratori e retrocessioni: riserve tecniche	3.768,0	4.654,9	5.709,2	7.090,2	8.787,6
Quote a carico riassicuratori e retrocessioni: riserve sinistri	3.329,7	3.681,9	4.236,9	5.016,1	6.063,4
Movimenti di portafoglio: riserve tecniche	472,3	414,1	435,8	492,9	1.857,2
Movimenti di portafoglio: riserve sinistri	953,9	669,1	593,0	728,7	1.673,0
Provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura dell'esercizio	255,7	512,2	714,0	915,7	1.122,8
Imposte a carico degli assicurati	1.667,3	1.952,5	2.522,0	2.925,3	3.323,5
Ricavi e recuperi della gestione immobiliare e delle tenute agricole	920,0	1.018,0	1.114,8	1.213,2	1.345,1
Altri proventi patrimoniali e finanziari	3.662,5	4.105,9	4.845,4	6.088,9	7.843,7
Altri proventi e recuperi	251,7	317,3	312,8	332,3	450,5
Altre partite tecniche	729,3	863,9	963,1	1.078,2	1.212,6
Prelievi da fondi di accantonamento con destinazione specifica	276,7	404,6	350,3	603,4	668,4
Plusvalenze derivanti da negoziazioni	1.032,9	861,9	1.001,6	1.450,9	1.986,2
Altri proventi straordinari	320,0	356,2	825,4	945,5	1.247,6
Perdita dell'esercizio					
T O T A L E	80.714,8	94.048,8	111.463,7	131.247,3	158.284,5

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 11

PREMI DIRETTI E INDIRETTI - PREMI CEDUTI IN RIASSICURAZIONE
E RAPPORTO IN % CESSIONI A PREMI DEL LAVORO ITALIANO
(anni 1986-1990)
dati assoluti in milioni di lire

ANNI	Premi diretti e indiretti	Premi ceduti	Rapporto cessioni a premi	Premi diretti e indiretti	Premi ceduti	Rapporto cessioni a premi	Premi diretti e indiretti	Premi ceduti	Rapporto cessioni a premi
	AERONAUTICA			AUTO RISCHI DIVERSI			CAUZIONE		
1986	252.262	204.467	81,1	1.797.292	316.287	17,6	399.356	227.267	56,9
1987	284.818	225.247	79,1	2.068.948	362.773	17,5	436.827	242.208	55,4
1988	279.060	218.945	78,5	2.381.053	362.026	15,2	455.087	256.819	56,4
1989	290.668	220.199	75,8	2.795.077	359.161	12,8	474.797	267.824	56,4
1990	301.636	237.343	78,7	3.202.890	376.786	11,8	497.648	276.527	55,6
	CREDITO			FURTO			GRANDINE		
1986	220.117	77.804	35,3	674.295	217.230	32,2	609.872	413.457	67,8
1987	222.954	84.919	38,1	788.095	230.989	29,3	799.452	542.767	67,9
1988	253.135	102.655	40,6	856.401	209.671	24,5	836.540	558.143	66,7
1989	283.280	119.454	42,2	957.328	224.103	23,4	881.828	589.452	66,8
1990	318.849	137.090	43,0	1.081.892	270.495	25,0	1.071.757	731.950	68,3
	INCENDIO			INFORTUNI			MALATTIA		
1986	1.860.893	879.332	47,3	1.770.392	397.429	22,4	370.117	39.760	10,7
1987	2.133.151	957.944	44,9	2.023.469	421.820	20,8	471.035	47.926	10,2
1988	2.318.154	983.458	42,4	2.324.474	442.139	19,0	592.893	56.321	9,5
1989	2.588.657	1.091.923	42,2	2.619.656	470.471	18,0	744.362	79.109	10,6
1990	2.822.568	1.181.339	41,9	2.972.169	554.547	18,7	952.502	119.236	12,5
	R. C. DIVERSI			R. C. OBBLIGATORIA			TRASPORTI		
1986	999.605	205.875	20,6	7.785.224	267.287	3,4	694.605	429.749	61,9
1987	1.202.572	253.325	21,1	8.458.830	300.617	3,6	795.440	477.427	60,0
1988	1.338.606	257.151	19,2	9.023.346	303.778	3,4	879.666	544.817	61,9
1989	1.543.628	292.380	18,9	10.009.081	336.538	3,4	955.863	581.921	60,9
1990	1.749.677	310.900	17,8	11.436.067	326.351	2,9	1.082.564	670.168	61,9
	TUTELA GIUDIZIARIA			ALTRI RAMI			TOTALE RAMI DANNI		
1986	20.757	4.053	19,5	214.825	106.462	49,6	17.669.612	3.786.459	21,4
1987	25.893	4.146	16,0	264.079	120.791	45,7	19.975.563	4.272.899	21,4
1988	30.569	4.171	13,6	292.163	133.842	45,8	21.861.147	4.433.936	20,3
1989	35.213	2.647	7,5	361.897	162.535	44,9	24.541.335	4.797.717	19,5
1990	39.582	2.952	7,5	389.638	174.096	44,7	27.919.439	5.369.780	19,2

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 12

LAVORO ITALIANO ED ESTERO
(anno 1990)
(valori in miliardi di lire)

	RAMO VITA	RAMI DANNI	TOTALE
Premi diretti	9.001,2	26.318,7	35.319,9
Premi indiretti	2.213,7	3.895,6	6.109,3
Premi ceduti	1.844,4	4.638,7	6.483,1
Premi retroceduti	126,3	1.470,0	1.596,3
Premi conservati	9.244,2	24.105,6	33.349,8
Quota conservazione dei:			
- premi diretti	79,5	82,4	
- premi indiretti	94,3	62,3	
- premi complessivi	82,4	79,8	
Premi di prima annualità	1.599,4		
Incidenza % degli oneri di acquisizione, produzione e organizzazione su:			
- premi del lavoro diretto	16,0	20,4	
- premi del lavoro indiretto	28,7	24,4	
- premi complessivi	18,5	21,0	
Riserve matematiche lavoro diretto	38.007,8		
Riserve matematiche lavoro indiretto	8.229,2		
Riserve premi lavoro diretto		9.814,4	
Riserve premi lavoro indiretto		1.126,0	
Riserve sinistri lavoro diretto		27.082,8	
Riserve sinistri lavoro indiretto		3.837,4	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 13

SITUAZIONE PATRIMONIALE A FINE ANNO DELLE IMPRESE NAZIONALI
E DELLE RAPPRESENTANZE DI IMPRESE ESTERE IN ITALIA
RAMI VITA E DANNI
(importi in miliardi di lire)

ATTIVO	1986	1987	1988	1989	1990
Credito verso i soci per versamenti ancora dovuti	30,3	20,2	82,1	24,4	34,3
Beni immobili e tenute agricole	9.509,2	9.905,0	10.678,0	11.094,3	12.638,8
Titoli a reddito fisso in lire emessi dallo Stato e da enti pubblici	15.711,9	20.787,3	26.728,1	32.238,8	42.000,1
Obbligazioni convertibili ed altri titoli a reddito fisso in lire	4.938,4	5.439,6	6.160,4	6.953,7	7.775,4
Titoli a reddito fisso in valuta estera	1.645,0	1.873,9	2.609,6	3.079,8	3.374,7
Partecipazioni in società italiane quotate	2.281,9	2.862,7	3.297,9	3.861,5	4.641,8
Partecipazioni in altre società italiane ed enti diversi	2.240,7	2.900,8	3.493,9	4.173,3	5.539,5
Azioni proprie	21,7	17,9	1,8	1,7	17,5
Partecipazioni in società ed enti esteri	992,5	1.388,2	2.762,9	3.712,8	4.532,1
Mutui e prestiti ad enti pubblici o con garanzia reale	1.160,5	1.123,0	1.094,5	1.075,0	1.049,8
Altri mutui e prestiti	501,1	551,0	643,9	2.097,0	2.408,1
Prestiti su polizze di assicurazione sulla vita	208,1	237,2	268,8	341,0	426,9
Crediti verso compagnie di riassic. e di ass.ne - conti deposito	3.712,1	4.273,0	4.667,7	5.098,0	5.756,1
Crediti verso compagnie di riassic. e di ass.ne - conti correnti	1.495,0	1.648,8	1.969,0	2.252,4	2.604,8
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori e retrocessionari	3.768,0	4.654,9	5.709,2	7.090,2	8.787,6
Riserve sinistri a carico dei riassicuratori e retrocessionari	3.329,7	3.681,9	4.236,9	5.016,1	6.063,4
Contante in cassa	19,7	21,1	18,8	33,6	25,7
Depositi presso istituti ed aziende di credito	2.115,8	2.697,9	2.737,4	3.089,4	3.497,6
Crediti verso agenti ed altri intermediari	1.457,8	2.083,1	2.095,0	2.705,8	2.913,6
Crediti verso assicurati per premi dell'esercizio	2.078,5	1.840,0	2.714,2	3.204,7	3.791,1
Crediti verso assicurati per premi degli esercizi precedenti	202,7	230,2	289,1	319,5	377,1
Altri crediti	2.048,6	2.568,9	3.193,6	3.882,7	4.897,8
Mobili, macchine, impianti, attrezzature	613,6	731,7	851,2	989,6	1.149,7
Spese di impianto, di avviamento e altre spese da ammortizzare	85,1	109,8	130,4	337,6	665,7
Provvigioni di acquisizione da ammortizzare	255,8	512,3	714,1	916,6	1.121,7
Altre attività	1.909,2	2.163,4	2.617,1	3.071,2	4.964,5
Perdite degli esercizi precedenti	12,7	47,8	80,0	87,9	81,8
Perdita dell'esercizio					
TOTALE	62.345,6	74.371,6	89.845,6	106.748,6	131.137,2

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 13

PASSIVO	1986	1987	1988	1989	1990
Capitale sociale	2.503,3	3.244,8	4.695,5	5.195,2	6.082,3
Riserva legale	289,1	388,2	490,6	569,1	709,3
Riserva sovrapprezzo emissione azioni	1.382,2	1.749,9	2.841,3	3.467,7	5.324,8
Riserva statutaria	283,4	220,0	349,6	442,1	525,5
Ripporto utili esercizi precedenti	92,4	94,3	146,8	142,9	173,3
Altre riserve patrimoniali	4.277,5	5.058,8	5.760,5	6.838,9	9.259,5
Fondi di ammortamento immobili	202,5	246,5	312,5	382,4	449,3
Altri fondi di ammortamento	410,3	501,5	586,2	678,8	772,5
Fondi di accantonamento con destinazione specifica	1.653,9	1.779,7	2.012,0	2.276,4	2.332,1
Fondo indennità di anzianità	858,2	904,8	917,0	981,5	1.050,8
Riserve tecniche	24.345,1	30.586,8	37.579,6	46.359,6	57.177,4
Riserve sinistri	17.208,2	19.972,3	23.122,4	26.807,0	31.407,2
Debiti verso compagnie di riass.ne e di ass.ne - conti deposito	2.571,8	2.873,9	3.488,7	4.250,3	5.074,6
Debiti verso compagnie di riass.ne e di ass.ne - conti correnti	1.191,7	1.339,8	1.479,7	1.534,0	1.787,2
Debiti verso istituti e aziende di credito	11,8	5,6	15,7	74,3	303,1
Debiti verso agenti ed altri intermediari	296,5	354,0	332,0	338,9	434,6
Debiti per imposte a carico assicurati	590,3	718,7	821,6	1.048,0	1.146,6
Debiti per oneri tributari diversi	128,5	119,5	125,5	187,8	227,2
Altri debiti	1.664,5	1.727,9	1.911,8	2.207,4	3.376,5
Altre passività	1.459,2	1.541,7	1.787,6	1.920,2	2.373,5
Utile dell'esercizio	925,2	942,9	1.069,0	1.046,1	1.149,9
TOTALE	62.345,6	74.371,6	89.845,6	106.748,6	131.137,2

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 14

**CAPITALE AZIONARIO - FONDO DI GARANZIA - FONDO DI DOTAZIONE
RISERVE PATRIMONIALI**
per gruppi di imprese: anni 1986-1990
(dati assoluti a fine anno in milioni di lire)

ANNI	Capitale azionario fondo di garanzia fondo di dotazione		Riserve patrimoniali	Patrimonio (a)	Capitale azionario fondo di garanzia fondo di dotazione		Riserve patrimoniali	Patrimonio (a)
	Versato	Sottoscritto			Versato	Sottoscritto		
	I. N. A.							
	SOCIETA' PER AZIONI							
1986	2.389.692	2.417.568	4.979.109	7.396.677			753.586	753.586
1987	3.110.284	3.129.756	5.985.860	9.115.616			797.533	797.533
1988	4.465.834	4.544.082	7.547.250	12.091.332			1.192.745	1.192.745
1989	5.020.970	5.042.242	9.077.374	14.119.616			1.386.561	1.386.561
1990	5.826.758	5.860.058	12.897.065	18.757.123			1.882.305	1.882.305
	SOCIETA' COOPERATIVE							
1986	8.168	8.168	93.955	102.123	2.438.264	2.468.567	6.200.945	8.669.512
1987	9.073	9.073	106.763	115.836	3.168.258	3.188.414	7.330.637	10.519.051
1988	10.484	10.484	139.068	149.552	4.527.786	4.609.855	9.393.181	14.003.036
1989	13.658	13.658	191.570	205.228	5.091.483	5.115.845	11.222.915	16.338.760
1990	14.048	14.048	208.457	222.505	5.905.891	5.940.156	15.700.495	21.640.651
	SOCIETA' MUTUE							
1986	38.904	41.331	333.889	375.220	34.728	34.728	123.623	158.351
1987	47.401	48.085	389.263	437.348	56.424	56.424	180.564	236.988
1988	49.968	53.789	453.456	507.245	85.645	85.645	195.597	281.242
1989	55.355	58.445	493.681	552.126	79.355	79.355	237.653	317.008
1990	63.585	64.550	627.724	692.274	142.165	142.165	291.933	434.098
	IMPRESE PRIVATE NAZIONALI							
1986	2.436.764	2.467.067	5.406.953	7.874.020	2.472.992	2.503.295	6.324.568	8.827.863
1987	3.166.758	3.186.914	6.481.886	9.668.800	3.224.682	3.244.838	7.511.201	10.756.039
1988	4.526.286	4.608.355	8.139.774	12.748.129	4.613.431	4.695.500	9.588.778	14.284.278
1989	5.089.983	5.114.345	9.762.625	14.876.970	5.170.838	5.195.200	11.460.568	16.655.768
1990	5.904.391	5.938.656	13.733.246	19.671.902	6.048.056	6.082.321	15.992.428	22.074.749
	IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE							

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(a) Il patrimonio è costituito dal capitale e dal fondo di garanzia sottoscritto, dal fondo di dotazione e dalle riserve patrimoniali.

(b) Comprende le imprese private nazionali, l'INA e la Banca Nazionale delle Comunicazioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 15

RISERVE TECNICHE DEL PORTAFOGLIO COMPLESSIVO DIRETTO E INDIRECTO
AL NETTO DELLE CESSIONI
per gruppi di imprese: anni 1986-1990
(dati assoluti a fine anno in milioni di lire)

	RAMO VITA E CAPITALIZZAZ.	RAMI DANNI			TOTALE RAMI
	Riserva matematica	Riserve premi	Riserve sinistri	Riserve premi e sinistri	Riserve tecniche complesive
IMPRESE PRIVATE NAZIONALI					
1986	9.485.612	5.364.374	13.167.147	18.531.521	28.017.133
1987	12.431.365	6.153.600	15.462.442	21.616.042	34.047.407
1988	15.570.150	6.852.413	17.951.260	24.803.673	40.373.823
1989	19.774.530	7.709.878	20.713.838	28.423.716	48.198.246
1990	25.101.929	8.725.276	24.038.876	32.764.152	57.866.081
I.N.A.					
1986	5.296.892				5.296.892
1987	6.803.620				6.803.620
1988	8.764.738				8.764.738
1989	11.023.032				11.023.032
1990	13.696.922				13.696.922
IMPRESE NAZIONALI (a)					
1986	14.840.702	5.383.017	13.206.057	18.589.074	33.429.776
1987	19.302.328	6.174.538	15.506.566	21.681.104	40.983.432
1988	24.413.126	6.876.092	17.999.086	24.875.178	49.288.304
1989	30.886.756	7.736.575	20.772.697	28.509.272	59.396.028
1990	38.903.800	8.755.647	24.113.127	32.868.774	71.772.574
IMPRESE ESTERE					
1986	148.877	204.512	436.393	640.905	789.782
1987	217.962	237.093	521.914	759.007	976.969
1988	313.526	267.636	586.329	853.965	1.167.491
1989	328.307	317.781	692.195	1.009.976	1.338.283
1990	372.115	358.212	797.796	1.156.008	1.528.123
IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE					
1986	14.989.579	5.587.529	13.642.450	19.229.979	34.219.558
1987	19.520.290	6.411.631	16.028.480	22.440.111	41.960.401
1988	24.726.652	7.143.728	18.585.415	25.729.143	50.455.795
1989	31.215.063	8.054.356	21.464.892	29.519.248	60.734.311
1990	39.275.915	9.113.859	24.910.923	34.024.782	73.300.697

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(a) Comprende le imprese private nazionali, l'INA e la Banca Nazionale delle Comunicazioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 16

INVESTIMENTI E DISPONIBILITÀ
per gruppi di imprese: anni 1986-1990
(dati assoluti a fine anno in milioni di lire)

ANNI	Beni immobili	Titoli a reddito fisso in lire italiane	Partecipazioni in società ed enti italiani	Titoli a reddito fisso in valuta estera	Partecipazioni in società ed enti esteri	Mutui ipotecari e prestiti vari	Depositi c/c bancari contanti	TOTALE
IMPRESE PRIVATE NAZIONALI								
1986	7.961.458	17.029.890	3.926.890	1.557.252	992.437	753.174	1.913.350	34.134.431
1987	8.288.728	21.278.083	4.920.926	1.784.825	1.387.994	828.577	2.392.962	40.882.095
1988	8.735.596	25.944.565	5.877.169	2.474.007	2.759.334	962.552	2.467.507	49.220.750
1989	9.183.170	31.547.476	6.769.941	2.958.687	3.588.980	1.290.972	2.762.328	58.101.554
1990	10.394.805	39.384.950	8.909.902	3.222.316	4.383.617	1.636.831	3.120.078	71.052.499
I.N.A.								
1986	1.321.430	2.927.328	578.980	53.620		1.104.953	88.686	6.074.997
1987	1.385.426	4.132.278	798.017	55.300		1.065.798	162.863	7.599.682
1988	1.677.884	5.924.572	859.149	109.124	3.420	1.022.361	159.438	9.755.948
1989	1.637.441	6.472.822	1.197.224	102.907	123.738	2.198.598	203.431	11.936.161
1990	1.960.816	9.037.720	1.210.219	127.798	146.648	2.169.100	272.974	14.925.275
IMPRESE NAZIONALI (a)								
1986	9.319.612	20.069.610	4.506.568	1.610.872	992.437	1.865.241	2.036.587	40.400.927
1987	9.712.559	25.535.399	5.719.985	1.840.125	1.387.994	1.905.084	2.595.683	48.696.829
1988	10.453.345	32.038.875	6.737.372	2.583.131	2.762.754	1.998.397	2.647.310	59.221.184
1989	10.861.669	38.216.846	7.967.573	3.061.594	3.712.718	3.504.953	2.987.228	70.312.581
1990	12.397.948	48.672.210	10.120.458	3.350.114	4.530.265	3.820.728	3.406.650	86.298.373
IMPRESE ESTERE								
1986	189.548	580.629	37.694	34.175	39	4.515	98.900	945.500
1987	192.485	691.505	61.403	33.746	172	6.147	123.395	1.108.853
1988	224.649	849.612	56.209	26.492	178	8.745	108.913	1.274.798
1989	232.649	975.687	68.895	18.169	135	8.023	135.822	1.439.380
1990	240.807	1.103.241	78.364	24.611	1.855	64.005	116.659	1.629.542
IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE								
1986	9.509.160	20.650.239	4.544.262	1.645.047	992.476	1.869.756	2.135.487	41.346.427
1987	9.905.044	26.226.904	5.781.388	1.873.871	1.388.166	1.911.231	2.719.078	49.805.682
1988	10.677.994	32.888.487	6.793.581	2.609.623	2.762.932	2.007.142	2.756.223	60.495.982
1989	11.094.318	39.192.533	8.036.468	3.079.763	3.712.853	3.512.976	3.123.050	71.751.961
1990	12.638.755	49.775.451	10.198.822	3.374.725	4.532.120	3.884.733	3.523.309	87.927.915

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(a) Comprende le imprese private nazionali, l'INA e la Banca Nazionale delle Comunicazioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 17

INVESTIMENTI E DISPONIBILITÀ - LAVORO ITALIANO ED ESTERO
RAMI VITA E DANNI
(anni 1986-1990)

dati assoluti e composizione percentuale

	1986	1987	1988	1989	1990
dati assoluti in miliardi di lire					
Beni immobili	9.509,2	9.905,0	10.678,0	11.094,3	12.638,8
Titoli a reddito fisso in lire italiane	20.650,2	26.226,9	32.888,5	39.192,5	49.775,5
Titoli a reddito fisso in valuta estera	1.645,0	1.873,9	2.609,6	3.079,8	3.374,7
Partecipazioni in società ed enti italiani	4.544,3	5.781,4	6.793,6	8.036,5	10.198,8
Partecipazioni in società ed enti esteri	992,5	1.388,2	2.762,9	3.712,9	4.532,1
Mutui e prestiti vari	1.869,7	1.911,2	2.007,2	3.513,0	3.884,7
Contante in cassa	19,7	21,1	18,8	33,6	25,7
Depositi presso istituti ed aziende di credito	2.115,8	2.698,0	2.737,4	3.089,4	3.497,6
TOTALE	41.346,4	49.805,7	60.496,0	71.752,0	87.927,9
incidenze percentuali sul totale					
Beni immobili	23,0	19,9	17,7	15,5	14,4
Titoli a reddito fisso in lire italiane	49,9	52,7	54,4	54,6	56,6
Titoli a reddito fisso in valuta estera	4,0	3,8	4,3	4,3	3,8
Partecipazioni in società ed enti italiani	11,0	11,6	11,2	11,2	11,6
Partecipazioni in società ed enti esteri	2,4	2,8	4,6	5,2	5,2
Mutui e prestiti vari	4,5	3,8	3,3	4,9	4,4
Contante in cassa	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Depositi presso istituti ed aziende di credito	5,1	5,4	4,5	4,3	4,0
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 18

INVESTIMENTI E DISPONIBILITÀ - LAVORO ITALIANO ED ESTERO
RAMI DANNI
(anni 1986-1990)

dati assoluti e composizione percentuale

	1986	1987	1988	1989	1990
dati assoluti in miliardi di Lire					
Beni immobili	5.319,6	5.493,3	6.005,3	6.477,4	7.454,8
Titoli a reddito fisso in Lire italiane	11.390,9	13.457,5	14.929,8	16.897,7	20.010,5
Titoli a reddito fisso in valuta estera	1.349,2	1.474,3	1.894,1	2.111,5	2.082,8
Partecipazioni in società ed enti italiani	3.211,6	4.083,8	4.890,4	5.378,7	7.350,5
Partecipazioni in società ed enti esteri	564,5	892,0	1.366,7	1.920,4	1.835,6
Mutui e prestiti vari	434,7	493,0	677,7	850,1	1.158,8
Contante in cassa	15,5	18,4	17,1	29,4	23,5
Depositi presso istituti ed aziende di credito	1.805,1	2.046,1	2.188,1	2.265,1	2.300,8
TOTALE	24.091,1	27.958,4	31.969,2	35.930,3	42.217,3
incidenze percentuali sul totale					
Beni immobili	22,1	19,6	18,8	18,0	17,7
Titoli a reddito fisso in Lire italiane	47,3	48,1	46,7	47,0	47,4
Titoli a reddito fisso in valuta estera	5,6	5,3	5,9	5,9	4,9
Partecipazioni in società ed enti italiani	13,3	14,6	15,3	15,0	17,4
Partecipazioni in società ed enti esteri	2,3	3,2	4,3	5,3	4,3
Mutui e prestiti vari	1,8	1,8	2,1	2,4	2,7
Contante in cassa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Depositi presso istituti ed aziende di credito	7,5	7,3	6,8	6,3	5,5
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 19

INVESTIMENTI E DISPONIBILITÀ - LAVORO ITALIANO ED ESTERO
RAMO VITA
(anni 1986-1990)

dati assoluti e composizione percentuale

	1986	1987	1988	1989	1990
dati assoluti in miliardi di lire					
Beni immobili	4.189,6	4.411,7	4.672,7	4.616,9	5.184,0
Titoli a reddito fisso in lire italiane	9.259,3	12.769,4	17.958,7	22.294,8	29.765,0
Titoli a reddito fisso in valuta estera	295,8	399,6	715,5	968,3	1.291,9
Partecipazioni in società ed enti italiani	1.332,7	1.697,6	1.903,2	2.657,8	2.848,3
Partecipazioni in società ed enti esteri	428,0	496,2	1.396,2	1.792,5	2.696,5
Mutui e prestiti vari	1.435,0	1.418,2	1.329,5	2.662,9	2.725,9
Contante in cassa	4,2	2,7	1,7	4,2	2,2
Depositi presso istituti ed aziende di credito	310,7	651,9	549,3	824,3	1.196,8
TOTALE	17.255,3	21.847,3	28.526,8	35.821,7	45.710,6
incidenze percentuali sul totale					
Beni immobili	24,3	20,2	16,4	12,9	11,4
Titoli a reddito fisso in lire italiane	53,7	58,4	62,9	62,3	65,1
Titoli a reddito fisso in valuta estera	1,7	1,8	2,5	2,7	2,8
Partecipazioni in società ed enti italiani	7,7	7,8	6,7	7,4	6,2
Partecipazioni in società ed enti esteri	2,5	2,3	4,9	5,0	5,9
Mutui e prestiti vari	8,3	6,5	4,7	7,4	6,0
Contante in cassa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Depositi presso istituti ed aziende di credito	1,8	3,0	1,9	2,3	2,6
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 20

CONTO ECONOMICO DELLE IMPRESE NAZIONALI E
DELLE RAPPRESENTANZE DI IMPRESE ESTERE IN ITALIA
LAVORO ITALIANO
RAMI DANNI
(importi in miliardi di lire)

PERDITE E SPESE	1986	1987	1988	1989	1990
Riserve tec. a carico riass. e retrocess. a chiusura esercizio precedente	1.059,8	1.111,8	1.257,2	1.311,9	1.437,4
Riserve sin. a carico riass. e retrocess. a chiusura esercizio precedente	2.721,8	2.784,0	3.282,2	3.695,2	4.332,3
Premi ceduti	3.786,4	4.272,9	4.433,9	4.797,7	5.369,8
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: assicurazioni dirette	9.844,0	11.184,9	13.210,6	15.554,6	18.158,1
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: assicurazioni indirette	1.161,2	1.075,1	1.316,0	1.507,9	1.394,5
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: assicurazioni dirette	3.246,4	3.715,3	4.130,9	4.707,5	5.199,2
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: assicurazioni indirette	401,5	436,0	473,6	484,6	545,5
Riserve tecniche alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni dirette	5.849,8	6.620,9	7.305,0	8.259,9	9.377,5
Riserve tecniche alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni indirette	475,8	558,1	597,1	649,6	716,8
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni dirette	13.994,0	16.399,7	18.991,2	22.309,2	26.280,3
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni indirette	1.199,6	1.380,5	1.571,0	1.830,1	2.205,2
Movimenti di portafoglio: riserve tecniche	371,8	268,8	300,6	298,0	711,3
Movimenti di portafoglio: riserve sinistri	715,9	340,7	381,7	503,7	1.266,6
Provvigioni di acquisizione non ammortizzate a chiusura esercizio precedente	268,3	242,0	284,2	322,4	365,2
Imposte a carico degli assicurati	1.598,4	1.851,6	2.367,8	2.744,3	3.109,5
Oneri inerenti agli investimenti immobiliari e alle tenute agricole	143,4	154,6	162,9	178,1	199,4
Altri oneri patrimoniali e finanziari	110,6	116,0	127,3	124,7	185,0
Altri oneri	105,9	140,0	121,9	127,9	193,5
Spese generali e di amministrazione	1.495,6	1.653,2	1.903,3	2.133,2	2.315,3
Imposte a carico della società	157,6	181,7	145,5	165,5	172,8
Quote di ammortamento immobili	17,7	41,8	31,6	42,8	46,6
Altre quote di ammortamento	95,8	118,2	127,5	142,9	186,2
Quote assegnate a fondi di accantonamento con destinazione specifica	485,8	368,6	355,2	391,6	440,8
Altre partite tecniche	594,2	660,7	743,5	822,5	914,5
Minusvalenze, perdite e spese derivanti da negoziazioni	26,6	40,3	51,6	48,3	119,2
Minusvalenze da valutazioni di bilancio	157,0	331,0	182,7	191,2	491,3
Altri oneri straordinari	133,4	114,2	92,8	87,1	136,5
Utile dell'esercizio	503,8	475,4	337,3	2,1	
T O T A L E	50.722,1	56.638,0	64.286,1	73.434,5	85.870,3

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 20

PROFITTI E RENDITE	1986	1987	1988	1989	1990
Riserve tecniche alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni dirette	5.099,8	5.844,0	6.626,5	7.293,7	8.240,1
Riserve tecniche alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni indirette	461,6	454,1	563,0	594,1	644,9
Riserve sinistri alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni dirette	11.837,9	13.970,7	16.419,4	18.943,2	22.241,0
Riserve sinistri alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni indirette	1.047,4	1.063,7	1.390,5	1.566,8	1.816,9
Premi e accessori dell'esercizio: assicurazioni dirette	16.014,3	18.084,5	19.805,7	22.372,0	25.509,3
Premi e accessori dell'esercizio: assicurazioni indirette	1.655,3	1.891,1	2.055,4	2.169,3	2.410,1
Quote a carico riassicuratori e retrocessionari: provvigioni	924,7	1.002,7	1.021,4	1.084,9	1.191,6
Quote a carico riassicuratori e retrocessionari: somme e risarcimenti pagati	2.603,6	2.403,1	2.790,2	3.230,2	3.336,9
Quote a carico riassicuratori e retrocessionari: riserve tecniche	1.133,6	1.251,4	1.314,8	1.448,8	1.604,6
Quote a carico riassicuratori e retrocessionari: riserve sinistri	2.913,2	3.261,2	3.724,4	4.403,3	5.322,5
Movimenti di portafoglio: riserve tecniche	385,8	330,6	354,0	334,0	742,6
Movimenti di portafoglio: riserve sinistri	812,7	502,8	488,5	596,8	1.464,2
Provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura dell'esercizio	241,9	284,2	322,6	365,2	419,1
Imposte a carico degli assicurati	1.598,4	1.851,6	2.367,8	2.744,3	3.109,5
Ricavi e recuperi della gestione immobiliare e delle tenute agricole	380,6	420,1	452,8	527,0	554,6
Altri proventi patrimoniali e finanziari	1.849,5	2.007,7	2.244,7	2.554,3	3.151,0
Altri proventi e recuperi	180,5	236,2	238,0	265,5	343,2
Altre partite tecniche	718,7	847,6	935,8	1.056,0	1.175,9
Prelievi da fondi di accantonamento con destinazione specifica	197,6	267,3	241,2	256,3	364,7
Plusvalenze derivanti da negoziazioni	517,8	418,6	547,8	855,0	1.295,5
Altri proventi straordinari	147,2	244,8	381,6	773,8	774,0
Perdita dell'esercizio					158,1
T O T A L E	50.722,1	56.638,0	64.286,1	73.434,5	85.870,3

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 22

CONCENTRAZIONE DEI PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO
(dati assoluti in miliardi di lire)

RAMO R.C. OBBLIGATORIA

Gruppi di imprese	1986		1990	
	PREMI	% SUL TOTALE	PREMI	% SUL TOTALE
Prime 10	3.510.974	46,0	5.093.838	45,2
Prime 20	4.871.669	63,9	6.929.146	61,5
Prime 30	5.699.717	74,8	8.070.647	71,6
Prime 40	6.332.677	83,1	9.056.466	80,3
TOTALE	7.624.840	100,0	11.272.785	100,0

RAMI DANNI

Gruppi di imprese	1986		1990	
	PREMI	% SUL TOTALE	PREMI	% SUL TOTALE
Prime 10	7.633.609	47,7	12.063.223	47,3
Prime 20	10.031.171	62,6	15.897.502	62,3
Prime 30	11.571.883	72,3	18.343.475	71,9
Prime 40	12.784.567	79,8	20.151.267	79,0
TOTALE	16.014.289	100,0	25.509.292	100,0

RAMO VITA

Gruppi di imprese	1986		1990	
	PREMI	% SUL TOTALE	PREMI	% SUL TOTALE
Prime 10	2.913.933	81,3	6.320.228	72,8
Prime 20	3.285.709	91,7	7.448.474	85,8
Prime 30	3.436.130	95,9	8.043.082	92,7
Prime 40	3.544.234	98,9	8.344.631	96,2
TOTALE	3.583.616	100,0	8.677.087	100,0

RAMI VITA E DANNI

Gruppi di imprese	1986		1990	
	PREMI	% SUL TOTALE	PREMI	% SUL TOTALE
Prime 10	9.574.197	48,9	16.638.089	48,7
Prime 20	12.659.585	64,6	21.595.657	63,2
Prime 30	14.342.450	73,2	24.628.484	72,0
Prime 40	15.640.041	79,8	26.694.594	78,1
TOTALE	19.597.905	100,0	34.186.379	100,0

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 23

CONTO ECONOMICO DELLE IMPRESE NAZIONALI E
DELLE RAPPRESENTANZE DI IMPRESE ESTERE IN ITALIA
LAVORO ITALIANO
RAMO VITA

(importi in miliardi di lire)

PERDITE E SPESE	1986	1987	1988	1989	1990
Riserve tec. a carico riass. e retrocess. a chiusura esercizio precedente	1.926,7	2.480,2	3.222,4	4.202,0	5.427,3
Riserve sin. a carico riass. e retrocess. a chiusura esercizio precedente	18,8	22,1	27,3	29,5	36,0
Premi ceduti	759,1	1.002,9	1.276,9	1.565,5	1.888,3
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: assicurazioni dirette	778,8	890,4	1.057,1	1.299,9	1.711,9
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: assicurazioni indirette	141,8	166,3	197,9	225,2	283,8
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: assicurazioni dirette	919,1	1.270,0	1.316,0	1.317,1	1.433,9
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: assicurazioni indirette	199,1	278,2	368,7	430,1	475,0
Riserve tecniche alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni dirette	13.226,8	17.348,8	22.723,0	29.299,5	37.199,6
Riserve tecniche alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni indirette	2.185,5	2.832,9	3.650,9	4.674,5	5.957,5
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni dirette	152,5	165,7	194,4	206,9	301,5
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni indirette	12,4	14,0	12,8	17,4	20,3
Movimenti di portafoglio: riserve tecniche	7,9	9,9	9,8	33,7	974,1
Movimenti di portafoglio: riserve sinistri	0,4	0,3	1,2	0,4	8,5
Provvigioni di acquisizione non ammortizzate a chiusura esercizio precedente	1,4	13,8	228,0	391,4	550,5
Imposte a carico degli assicurati	68,9	100,9	154,1	181,0	213,9
Oneri inerenti agli investimenti immobiliari e alle tenute agricole	221,7	220,5	235,9	239,4	251,8
Altri oneri patrimoniali e finanziari	181,2	180,8	248,9	310,7	388,2
Altri oneri	89,0	155,8	90,1	66,2	90,2
Spese generali e di amministrazione	298,1	360,3	448,4	527,9	603,7
Imposte a carico della società	117,2	137,9	87,1	134,7	234,4
Quote di ammortamento immobili	8,5	5,5	33,2	40,3	28,9
Altre quote di ammortamento	11,8	19,0	23,1	25,0	29,3
Quote assegnate a fondi di accantonamento con destinazione specifica	141,0	115,5	572,0	556,7	718,9
Altre partite tecniche	18,5	19,4	28,0	35,8	39,2
Minusvalenze, perdite e spese derivanti da negoziazioni	5,8	12,6	19,8	51,5	38,8
Minusvalenze da valutazioni di bilancio	18,6	227,2	93,2	139,6	235,0
Altri oneri straordinari	7,3	14,8	27,7	11,7	12,2
Utile dell'esercizio	414,9	360,6	536,4	897,9	1.228,8
T O T A L E	21.932,8	28.426,3	36.884,3	46.911,5	60.381,5

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 23

PROFITTI E RENDITE	1986	1987	1988	1989	1990
Riserve tecniche alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni dirette	10.236,0	13.226,9	17.348,8	22.722,4	29.301,1
Riserve tecniche alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni indirette	1.737,8	2.186,3	2.832,3	3.650,8	4.675,0
Riserve sinistri alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni dirette	123,7	152,5	165,7	194,4	206,9
Riserve sinistri alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni indirette	10,5	12,7	14,0	12,8	17,4
Premi e accessori dell'esercizio: assicurazioni dirette	3.583,6	4.993,6	6.303,7	7.332,5	8.677,1
Premi e accessori dell'esercizio: assicurazioni indirette	613,3	813,6	1.028,2	1.269,7	1.507,1
Quote a carico riassicuratori e retrocessioni: provvigioni	275,9	340,0	442,8	532,0	581,9
Quote a carico riassicuratori e retrocessioni: somme e risarcimenti pagati	140,7	171,4	203,5	242,7	313,9
Quote a carico riassicuratori e retrocessioni: riserve tecniche	2.480,0	3.222,4	4.202,1	5.427,0	6.932,8
Quote a carico riassicuratori e retrocessioni: riserve sinistri	22,0	27,3	29,5	36,0	44,2
Movimenti di portafoglio: riserve tecniche	12,0	17,3	16,2	45,8	985,9
Movimenti di portafoglio: riserve sinistri	0,8	1,5	0,5	0,1	8,3
Provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura dell'esercizio	13,8	228,0	391,4	550,5	703,7
Imposte a carico degli assicurati	68,9	100,9	154,1	181,0	213,9
Ricavi e recuperi della gestione immobiliare e delle tenute agricole	515,2	570,9	630,9	682,7	752,2
Altri proventi patrimoniali e finanziari	1.510,8	1.762,6	2.224,2	3.080,0	4.128,9
Altri proventi e recuperi	69,6	79,2	72,3	63,6	105,0
Altre partite tecniche	8,8	13,7	20,1	18,4	32,7
Prelievi da fondi di accantonamento con destinazione specifica	69,3	104,1	88,3	333,2	222,5
Plusvalenze derivanti da negoziazioni	373,0	329,9	345,7	424,7	536,7
Altri proventi straordinari	67,1	71,5	370,0	111,2	434,3
Perdita dell'esercizio					
T O T A L E	21.932,8	28.426,3	36.884,3	46.911,5	60.381,5

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 24

GESTIONE R.C. AUTO
(anno 1990)
(valori in miliardi di lire)

Premi complessivi dei rami danni raccolti dalle imprese che esercitano la r.c.
auto: L. 24.979,4
Incidenza % per il ramo r.c. auto delle spese generali (escluse le imposte) sui
premi diretti del ramo: 9,0%

Riserve tecniche
(valori in miliardi di lire)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Riserve premi	2.352,8	2.694,3	2.924,1	3.130,6	3.506,3	3.996,2
Riserve sinistri (comprese spese di liquidazione)	6.831,3	8.151,5	9.455,7	10.771,4	12.344,2	14.114,7

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

Numero imprese operanti nel ramo r.c. auto al 31-12-1990

- imprese italiane: 113
- imprese estere: 19

14. - I principali movimenti intervenuti nell'azionariato ed il controllo delle partecipazioni nelle e delle imprese di assicurazione.

Come si rileva dai prospetti che seguono anche nel 1991 si sono registrate consistenti operazioni concernenti modifiche delle compagini azionarie di imprese di assicurazione.

In particolare si evidenzia il trasferimento del complesso aziendale della CARD S.p.A., già controllata da La Fondiaria S.p.A., nella Milano Assicurazioni S.p.A., nella quale peraltro è stato incorporato il Lloyd Internazionale che faceva parte del gruppo Tirrena.

Di contro la Fondiaria S.p.A. ha acquisito il controllo della Compagnia Latina di Assicurazioni S.p.A. già facente parte del gruppo De Benedetti. È da segnalare inoltre le più rilevanti presenze del settore bancario registrate nel 1991, e che riguardano l'acquisizione da parte dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino della Polaris e della Cidas S.p.A., nonché della Banca Fideuram già Banca Manu-sardi S.p.A. della Fideuram Assicurazioni S.p.A.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 25

TRASFERIMENTI DI PACCHETTI DI CONTROLLO DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE DAL 1° GENNAIO 1985 al 24 GENNAIO 1992 (1)

SOCIETA'	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
GRUPPO RAS							
RAS spa	ACIF spa (Gruppo Allianz Ag. Holding)	-	-	-	-	-	-
Unione Supalpina di Assicurazioni spa	RAS spa	-	-	-	-	-	-
Lavoro & Sicurezza	Sofias spa (Gruppo RAS)	-	-	-	-	-	-
L'italica spa	Sofias spa (Gruppo RAS)	-	-	-	-	-	-
Compagnia di Genova	Sofias spa (Gruppo RAS)	-	-	-	-	-	-
LLOYD 1885 spa	Sofias spa (Gruppo RAS)	-	-	-	-	-	-
Compagnia Europea di Assicurazioni spa	Sofias spa (Gruppo RAS)	-	-	-	-	-	-
Mutua Ass.Ce Cotoni	Sofias spa (Gruppo RAS)	-	-	-	-	-	-
Dival Vita spa	Sofias spa (Gruppo RAS)	-	-	-	-	-	-
GRUPPO FONDIARIA							
La Fondiaria spa	Ferruzzi Fin. spa (Gruppo Montedison)	-	-	-	-	Gaic spa	-
La Previdente Ass.ni	La Fondiaria spa	-	-	-	-	-	-
C.A.R.D. spa	La Fondiaria spa	-	-	-	-	-	-
CEAS Ass.ni spa	La Fondiaria spa	-	-	-	-	-	-
Milliri (incorp. nella Fondiaria)	La Fondiaria spa	-	-	(incorp. in Fondiaria)	-	-	-
Fondiaria Ass.ni (già Italia Ass.ni spa)	Milano Ass.ni spa	-	-	-	-	La Fondiaria spa	-
Milano Ass.ni spa	La Fondiaria spa	-	-	-	-	-	-

(trasfer. del complesso aziend. in Milano Ass.ni D.M. 11.07.91)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 25

TRASFERIMENTI DI PACCHETTI DI CONTROLLO DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE DAL 1° GENNAIO 1985 al 24 GENNAIO 1992 (1)

SOCIETA'	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Ass.ce Edile spa	Finance spa 50% Generali spa 25% La Fondiaria spa25%	-	-	Finance spa 50% Fondiaria spa 50%	-	-	-
Systema Terra (già R+V Comp. Italiana spa DM 1 giugno 1988)	Ferrari Fabrizio	Asfer spa (Gruppo Ferruzzi)	-	R+V Allgemeline Vers.	Milano Ass.ni	-	-
Bavaria Ass.ni spa	Ferrari Fabrizio	Asfer spa (Gruppo Ferruzzi)	-	-	Asfer spa(Ferruzzi Cabassi e Varasi tramite ISVIM spa)	Asfer (Fondiaria)	-
S.A.T. spa	Pizzolante Paolo e Fam. Sentivoglio	-	Fin.Centro Nord spa (Fam.Gennari)	-	Finanziaria Centro Nord spa (Tanzi)	La Fondiaria spa	-
LLOYD Internazionale	Tirrena Ass.ni	-	-	-	-	Milano Ass.ni (Gruppo Fondiaria)	(fusione per in- corporazione in Milano Ass.ni DM 1.08.91)
Compagnia Latina di Assicurazioni spa	Cofide spa (Grup- po De Benedetti)	-	-	-	-	-	Fondiaria s.p.a.
Latina Vita	Compagnia Latina di Ass.ni spa	-	-	-	Cofint spa (Gruppo De Benedetti)	-	-
Renana Ass.ni spa	Compagnia Latina di Ass.ni spa	-	-	-	-	(Incor. in Ausonia Ass.ni DM 20.12.90)	-
Ausonia spa	Centro Contratta- zioni Mercè e suc- cessivamente Soc. Fin. Ass.ni e Part. spa (Gruppo Ca- bassi)	Chamotte Unia (Gruppo SASEA S.A.) e successivamente Compagnia Latina di Ass.ni spa	-	-	-	-	-
Ausonia Vita spa	Ausonia spa	-	-	-	-	(Incor. in Latina Vita DM 20.12.90)	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 25

TRASFERIMENTI DI PACCHETTI DI CONTROLLO DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE DAL 1° GENNAIO 1985 al 24 GENNAIO 1992 (1)

SOCIETA'	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Ausonia Aird spa	Ausonia spa	-	-	-	-	(Incorporata in Ausonia Ass.ni DM 20.12.90)	-
GRUPPO GENERALI							Mediobanca
Ass.ni Generali	Public Company	-	-	-	-	-	Ass.ni Generali (Mediobanca)
Alleanza Ass.ni	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
Friuli Venezia Giulia - La Carnica	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
Auroca Ass.ni	Ass. Generali	-	-	-	-	-	Auroca
Agricoltura sma	Auroca (Generali)	-	-	-	-	-	Ass.ni Generali (Mediobanca)
Navale	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
Unione Mediterranea di Sicurezza	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
Venezia Ass.ni	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
Trieste e Venezia	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
SIAD spa	Sofigea srl	-	-	-	-	-	-
GRUPPO WINTERTHUR							
Intercontinentale Ass.ni spa	Cofim spa (Gruppo Cabassi)	-	Gemina spa	-	-	-	-
Veneta Ass.ni spa	De Angeli Frua spa (ex Gruppo Cabassi) e successivamente Intercontinentale Assicurazioni spa	-	-	-	-	-	-
Veneta Vita spa	Veneta Ass.ni spa	-	-	-	-	-	-
SAPA	De Angeli Frua spa (ex Gruppo Cabassi)	Veneta	-	-	-	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 25

TRASFERIMENTI DI PACCHETTI DI CONTROLLO DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE DAL 1° GENNAIO 1985 al 24 GENNAIO 1992 (1)

SOCIETA'	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
GRUPPO BALOISE							
Levante Ass.ni spa	Intercontinentale Ass.ni spa	Alifin Italiana spa (Gruppo SASEA)	Chamotte Unie (Gruppo SASEA) e succ. te la Basilese spa (Gruppo Baloise)	-	-	-	-
Norditalia Ass.ni spa	I.F.P. spa (F.lli Canavesio)	-	Gest. Straord. (D.M. 28.7.1987)	Baloise S.A.	-	-	-
Vita Nuova spa (già Norditalia Vita)	Norditalia Ass.ni spa	-	-	-	-	-	-
GRUPPO SASEA							
Firs Italiana di Ass.ni spa	Sogefin spa	Pacchetti spa (Gruppo Bocchi)	-	-	SASEA	-	-
Euritass spa	Firs spa	-	-	-	-	-	-
LLOYD Nazionale Italiano-Nitlloyd	Eurfin spa	Pacchetti spa	-	-	SASEA	-	-
Lloyd Nazionale (già Assolimpia gestione straordinaria DH 14.11.91)	Fam.Giordano Orsini	-	Pacchetti spa	-	SASEA Finan. e succ. Chamotte Unie	DAF (SASEA)	-
Comitas (gestione straordinaria DH 14/11/91)	Fin. Nova srl	Savoia Ass.ni	-	-	Chamotte Unie (SASEA) e succ.essivamente SOPAF (Vender)	-	De Angeli Frua (SASEA)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 25

TRASFERIMENTI DI PACCHETTI DI CONTROLLO DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE DAL 1° GENNAIO 1985 al 24 GENNAIO 1992 (1)

SOCIETA'	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
GRUPPO ZUST AMBROSETTI				Zust Ambrosetti spa			
Sear spa	Vianello ed altri						
CASA DI RISPARMIO DI TORINO		Zelig spa (Fam. Alazrski)	Pa.Fin. spa e succ. Reale Riass. n.1		Ist. Credito Fondiario Piemontese e Valle d'Aosta (Gruppo CRT)		
Risparmio Ass. n.1 spa (già Varese Ass. n.1)	Valesio Canciani e Rosangela Marinoni			Colonia Financial Holding S.V.	Ist. Credito Fondiario Piemonte e Valle d'Aosta (Gruppo CRT)		
Risparmio Vita (già Colonia Vita D.N. 9.9.1988)							
GRUPPO S.CO.R. S.A.				S.CO.R. S.A.			
Victoria Riass n.1 spa	Toro Ass. n.1						
GRUPPO DR LONGHI							
Liguria spa	C.G.F. srl	Radel spa (Gruppo De Longhi)	De Longhi spa (Gruppo De Longhi)				
GRUPPO CORPORATION MAPFRE DE REASEGUROS S.A.						Corporacion Mapfre (80%) (2)	
Progress Ins. spa	Famiglia Cassina			Corporacion Mapfre (40%) Reale Riass. spa (ill)			
MONTE DEI PASCHI DI SIENA							
Ticino spa	Venador srl (Calloni)	Archimede spa (Gruppo ILLVA di Saronno spa)	Unipar spa (Gruppo Finprogetti)	Unipar spa (Gruppo Euro-Balge)	Profin spa (Finprogetti-Pafin) e succ. Monte dei Paschi di Siena		
Montepaschi Vita spa (già Nazionale Vita spa)	Nazionale Ass. n.1 (Gruppo Finrex)		Unipar (Gruppo Finprogetti)	Unipar spa (Gruppo Euro-Balge)	Ticino (Gruppo Monte dei Paschi di Siena)		
GRUPPO VICTOIRE							
Prudential Ass. n.1 (D.N. 6.12.1988)				Prudential Holding (Gruppo Prudential-Benetton)		Prudential Holding (Gruppo Prudential-Victoire) e succ. Prudential Holding (Gruppo Victoire)	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 25

TRASFERIMENTI DI PACCHETTI DI CONTROLLO DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE DAL 1° GENNAIO 1985 al 24 GENNAIO 1992 (1)

SOCIETA'	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
GRUPPO HELVETIA Ass.ni (San Gallo)				Helvetia Ass.ni (San Gallo)			
Ass. Internazionali spa	Gruppo Acqua Marcia	Tegetes srl	Norditalia Ass.ni spa				
GRUPPO ZURICO							
Siar spa	Fam. Nuti	Zurich Ins.					
Minerva spa	Siar spa						
Minerva Vita spa	Siar spa						
LA SICURTÀ 1879	Siar spa (Fam. Nuti)	Siar spa (Zurich Ins)					Depositi e finan- ziamenti spa e succ. SIAR spa (gruppo ZURICO)
GRUPPO B.V. INS. HOLDING							
Bernese Vita spa (già Vita Domani)	Siar spa (Fam. Nuti)	Siar (Gruppo Zurich Insurance)	Bernese Ass.ni Fin. Spa (Gruppo Bernoise di Assicurazioni)				B.V. Ins. Holding (Bernese e Vodese)
Bernese Ass.ni spa (già Lloyd Europeo)	Siar spa		Bernese Ass.ni Fin spa				B.V. Ins. Holding (Bernese e Vodese)
GRUPPO MUTUELLES DU MANS IARD							
La Fiduciaria spa	SIPA srl (Di Donna)		Fin. Padovana spa	Mutuelles du Mans. Iard			
La Fiduciaria Vita spa	Toscani M.	SIPA srl e succ. Ifim spa (Di Donna)	Fin. Padovana spa	Mutuelles du Mans. Iard			
SERI Ass.ni spa (già Saida spa)	Fin. Padovana spa		SIPA srl e succ. Fin. Padovana spa	Mutuelles du Mans. Iard			
Mercury spa	Ifim spa (Di Donna)			Mutuelles du Mans. Iard			
Nazionale spa	Finrex spa		Unione Nazionale Partecipazioni spa (ex U.C.E.- Gruppo Fin - Progetti)	Mutuelles du Mans. Iard			

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 25

TRASFERIMENTI DI PACCHETTI DI CONTROLLO DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE DAL 1° GENNAIO 1985 al 24 GENNAIO 1992 (1)

SOCIETA'	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
GRUPPO FINPOLARIS (FONDIARIA - San Paolo di Torino)	Gruppo Acqua Marcia	-	-	-	Guardian Royal KExchange	-	Ist. Banc. S. Paolo di Torino e succ. Finpolaris (Fondaria - San Paolo di Torino)
Polaris Ass.ni spa (già SIPEA Ass. spa)	-	-	-	-	Ist. Bancario San Paolo di Torino	-	Finpolaris
Polaris Vita (C.M. 22.12.1986)	Gruppo Acqua Marcia	Sipea spa	-	-	Guardian Royal Exchange	-	Istituto Bancario San Paolo di Torino
Polaris (Incorporata Polaris Ass.ni spa 18.12.91)	-	-	-	-	-	-	-
GRUPPO FININVEST Am. Vita spa n. 1.6.1988)	-	-	-	Da Famiglia Ricci e Ambrosiana Ass.ni spa e Gruppo Fininvest	-	-	-
GRUPPO ROYAL INTERNATIONAL Lloyd Italo Ass.ni (già Systema Terra)	La Fondiaria spa	-	-	-	-	Royal International	-
GRUPPO AXA ASSURANCES Compagnie Riunite di Assicurazione	Assurances du Groupe de Paris	-	-	-	Axa-Hidi Ass.ni	-	Axa Ass. Ce
GRUPPO ASSIFIX Difesa Ass.ni	Il Delfino spa	-	-	-	Il Delfino spa (Gruppo Finrex)	Assifix spa (Gruppo Finrex)	Assifix spa (Borlenghi)
GRUPPO FINLEADER Atlant Ins. Co. spa	Patrone Cesate	-	-	La Difesa Ass.ni spa e succ. Il Delfino spa	Fin. Dieci srl (Mabelli)	Sud Chemie Italia spa e succ. Finleader spa	-
GRUPPO TIRRENA Compagnia Tirrena	Società Invest. ti e Partec. spa (Fam. Anabile)	-	-	-	-	-	Finanz. Imme. Romana spa (Fam. Anabile) e succ. Soc. Invest. e Partec. spa (Fam. Anabile)
SIDA Unione Euro - Americana	Compagnia Tirrena Compagnia Tirrena	-	-	-	-	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 25

TRASFERIMENTI DI PACCHETTI DI CONTROLLO DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE DAL 1° GENNAIO 1985 al 24 GENNAIO 1992 (1)

SOCIETA'	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
GRUPPO STIMA Delta spa	Sasea Italia spa (Gruppo Sasea)	Alifin Italiana spa (Gruppo Sasea)	-	Alifin Italiana spa (Gruppo Sasea stl)	-	-	-
GRUPPO U.A.P. Allsecures Ass.ni (già Unitalia)	Toro Ass.ni spa	-	Allsecures Ass.ni	-	Gruppo UAP	-	-
Allsecures Vita (D.M. 12.10.1987)	-	-	-	-	-	-	-
GRUPPO MUTUELLES DU MANS/VECCHIA MUTUA GRANDINE	Macci 50% e Nurnberger Leben50%	-	Macci s.r.l. 30% Nurnberger Leben 20%-Partec. Ass.ve 50%	Macci s.m.a. 30% Nurnberger Leben 20%-Raggio di Sole Finanz. spa 25% Sviluppo Finanz. spa 25%	Macci s.m.a. 100% succ. S. Paolo Finance, ancora Macci s.m.a. ed Infine Part.Ass.ve Vita spa	Duomo spa	-
Macci spa (DM 2.09.1991)	-	-	-	-	-	-	Macci sma e succ. Il Duomo spa
GRUPPO SIS HOLDING Sis spa (già Dima spa D.M. 23.4.1986)	-	-	-	Ist.Fin.Riuniti spa e succ. S.I.S. Holding Ag	-	-	-
GRUPPO PILAR Il Mare spa (D.M. 13.2.1987)	-	-	Da Partecipazioni Finanziarie e Ind. spa (Gr. Varasi) a Gruppo Pilar Ins.	Gruppo Pilar Ins. (2)	-	-	-
GRUPPO SWISS RE Lloyd Adriatico spa S.A. (Fam. Irnezzi)	Gottthardfinanz S.A. (Fam. Irnezzi)	-	-	Swisse Re (tramite Gottthardfinanz. S.A.)	-	-	-
GRUPPO PRUDENTIAL LTD Prudential Vita (D.M. 23.4.1986)	-	-	Prudential Holding (Gruppo Prudential - Benetton)	Prudential Holding (Gruppo Prudential - Benetton)	-	Prudential Holding (Gruppo Prudential -Vicoire) e succ. Prudential LTD	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 25

TRASFERIMENTI DI PACCHETTI DI CONTROLLO DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE DAL 1° GENNAIO 1985 al 24 GENNAIO 1992 (1)

SOCIETA'	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
GRUPPO UNIVERSO							
Universo Ass.ni spa	Universo Finanz.	-	-	-	-	Reale Mutua (tramite Universo Finanziaria) e succ. Unigest e Unire (Unipol e Reale Mutua)	-
Universo Vita	Universo Ass.ni	-	-	-	-	UNIGEST	-
GRUPPO SKANDIA							
Uniass	Sofigee	-	-	-	-	Gruppo Skandia	-
Multiclass	Sofigee	-	-	-	-	Gruppo Skandia	-
GRUPPO IMI							
Fideuram Ass.ni spa (DH 18.3.1989)	Fideuram spa (IMI)	-	-	-	Fideuram spa	-	Banca Fideuram già Banca Manusardi spa (fusione per incorporazione della Fideuram spa in Banca Manusardi)(3)
Fideuram Vita	Fideuram spa (IMI)	-	-	-	-	-	-
Alpi Ass.ni spa	All Leasing Italia spa (Bersano Aldo)	Velafin spa	-	-	Urifin spa (Fabretti)	-	-
Ambra Ass.ni spa	Sofigee srl	Comp. Riunite di Ass.ni spa	-	-	-	Fiscom Finanziaria spa	G.B.S. Finanzia l Holding
Ambrosiana spa (D.M. 20.6.1986)	Aram (Ricci)	Aram (Ricci)	-	SO.FI.PAR. (Ricci)	Italia Ass.ni e succ. Ricci	B.B.V. Italia spa (Gr. Bayerische)	-
Europa Ass.ni spa	Levante Ass.ni spa (Gruppo Interconti- nente)	Levante Ass.ni spa (Sasea S.A.)	-	Sasea Italia spa (Sasea S.A.) e succ. Sintesi (Gruppo Cabassi)	Isvim spa (Ferruzzi, Cabassi e Varasi)	-	Isvim (gruppo Ferruzzi)
Macci s.m.a.	Persona fisiche (soci sovventori)	-	-	Mele s.m.a. (socio principale)	Chamotte Unie (Gruppo SASEA)	Maximat (socio principale)	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella N. 25

TRASFERIMENTI DI PACCHETTI DI CONTROLLO DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE DAL 1° GENNAIO 1985 al 24 GENNAIO 1992 (1)

SOCIETA'	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Il Sole Ass.ni spa Nuova Ass.ce (già Ass.ce Siciliana D.M. 22.03.1989) SLP Swiss Life (D.M. 12.4.1989) Vittoria Ass.ni spa	A.D. Taverna spa e Partecipazioni srl Persone fisiche Toro Ass.ni spa	Partecipazioni srl -	-	Assival Ass. 41,49% Gruppo Persone Fisiche 58,51% (2)	PA.FIN. spa Famiglia Ferrara	-	- SNAFIN s.r.l.
		Vittoria Fin. spa (Gruppo Acutis)	-			Rentenanstalt e succ. Soc. Svizzera di Ass.Gen.Holding	

(1) Sulla base delle registrazioni a libro soci comunicate dalle imprese di assicurazione e delle comunicazioni pervenute ex artt. 9 e 10 L. 20/1991.

(2) Operazioni di consolidamento.

(3) Variazione di denominazione sociale della Banca Manusardi in Banca Fideuram con efficacia 1° gennaio 1992.

CAPITOLO II

GLI ENTI VIGILATI

1. - ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

L'art. 67 del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, prevede, come è noto, che le imprese ed enti assicurativi, nazionali ed esteri, operanti nel territorio della Repubblica, debbano versare annualmente il contributo di vigilanza, la cui misura è stabilita con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

In attuazione della predetta disposizione di legge, il decreto ministeriale 19 marzo 1991 ha indicato la predetta misura per il 1991 nella aliquota del 2% dei premi incassati nel 1990 dagli enti e dalle imprese suddetti, al netto degli oneri di gestione. Il gettito del contributo che ne è conseguito è stato per il 1991 di L. 63.578 milioni. Ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge del 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, parte di detto contributo costituisce, per trasferimento, le entrate dell'Istituto ai fini dell'esercizio dei compiti istituzionali affidati allo stesso ISVAP dalla citata legge n. 576/82. Per l'esercizio 1991 il bilancio di previsione dell'ISVAP ha evidenziato infatti entrate per contributo per L. 25.109 milioni su un totale di L. 25.348 milioni.

È da rilevare che le spese più significative sostenute dall'Istituto sono rappresentate dagli «oneri per il personale» per circa L. 19.976 milioni. Nell'ambito di tali oneri, circa il 63% è rappresentato da stipendi e assegni fissi per il personale; il 7,6% da straordinari e indennità di missione ed il restante 28% da oneri previdenziali e T.F.R.

Relativamente al personale si fa presente che la tabella organica per il 1991 prevede n. 281 unità, comportando un ampliamento di n. 8 unità rispetto al 1990.

La stessa Tabella può essere riassunta come segue:

dirigenti	16
carriera direttiva	150
carriera di concetto	43
carriera esecutiva ed ausiliari	72

La tabella organica relativa al 1992, approvata con decreto ministeriale 3 giugno 1992, ha previsto un aumento rispetto alla precedente dotazione organica di 40 unità, con qualifica di vice-capo ufficio (complessivamente n. 321 unità).

L'aumento di personale si è reso necessario in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Istituto anche in relazione ai nuovi compiti di legge attribuiti all'Istituto stesso (legge n. 20/91, decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie, legge n. 166/1992 istitutiva del Ruolo dei periti assicurativi). Il personale in effettivo servizio al 31 dicembre 1991 era al di sotto della dotazione organica di 50 unità (n. 321; n. 281 in servizio).

Per quanto riguarda i dati strettamente inerenti l'attività istituzionale ed i compiti svolti dall'ISVAP nel corso del 1991 gli stessi vengono illustrati dall'Istituto nel rapporto annuale sull'attività che, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 576/82, contiene inoltre dati significativi sull'attività assicurativa nazionale e comunitaria, nonché altri studi relativi al mercato assicurativo.

2. - Banca Nazionale delle Comunicazioni.

La Banca Nazionale delle Comunicazioni, ente autonomo con personalità giuridica pubblica, esplica la propria attività nel settore del credito e nel settore assicurativo attraverso due sezioni, amministrativamente distinte, la «Sezione Credito» e la «Sezione Previdenza», le quali hanno patrimonio proprio e contabilità e bilanci separati, a norma della legge 6 agosto 1967, n. 700.

I bilanci delle due sezioni sono approvati con decreto del Ministro dei Trasporti, sentito il parere dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito per la «Sezione Credito» e del Ministero dell'Industria per la «Sezione Previdenza», secondo quanto previsto dall'art. 10 della citata legge n. 700 del 1967.

Per l'esercizio dell'attività assicurativa la Banca è assoggettata alle norme vigenti in materia.

Il bilancio relativo all'esercizio 1991 della «Sezione Previdenza» ha evidenziato premi per complessivi 121.699 milioni, di cui 80.736 milioni nelle assicurazioni contro i danni e 40.963 milioni per le assicurazioni sulla vita.

Le riserve tecniche dei rami danni, al netto degli importi immessi al Conto Consortile, sono ammontate a 129.299 milioni e le riserve matematiche, al netto delle cessioni all'INA, sono ammontate a 123.792 milioni. Detti impegni risultano coperti con attività idonee rispettivamente pari a 135.488 milioni e 130.539 milioni.

Il margine di solvibilità di cui la Banca deve disporre, a norma delle leggi 10 giugno 1978, n. 293 e 22 ottobre 1986, n. 742, è pari a 14.358 milioni per le assicurazioni danni e 7.010 milioni per le assicurazioni sulla vita, a fronte dei quali il patrimonio netto è, rispettivamente, di 63.580 milioni e 74.670 milioni.

L'attività bancaria ed assicurativa è stata svolta avvalendosi di 1.256 unità (al 31 dicembre 1991) contro le 1.281 alla fine dell'esercizio 1990.

L'operatività della Banca è strutturata su 57 sportelli localizzati nelle maggiori città italiane. Avuto riguardo alla localizzazione regionale, i 57 sportelli attivi erano distribuiti su 15 regioni, con una più penetrante presenza nel centro e nel nord.

Per quanto riguarda l'attività svolta nel 1991 nel settore assicurativo, la Banca ha registrato un incremento di raccolta premi del 19,2% superiore a quello registrato dal mercato, con un ammontare di 121,7 miliardi. In particolare il ramo vita ha evidenziato un incremento del 19,9% (40,96 miliardi di premi), mentre i rami danni sono cresciuti del 18,9% (80,74 miliardi di premi).

3. - SPORTASS - Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi.

La Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi, costituita con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, fornisce, senza finalità di lucro, prestazioni assicurative, assistenziali e previdenziali le cui esigenze emanino dall'esercizio, dall'organizzazione e dallo svolgimento delle discipline sportive inquadrate nell'ambito del C.O.N.I.

Con successivi provvedimenti la Cassa è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti e la responsabilità civile dei calciatori.

L'attuale statuto è quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1126 in base al quale le prestazioni della Cassa sono rivolte a tutti i soggetti, persone fisiche o organizzazioni, iscritti o affiliati alle Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I. e concernono:

- l'assicurazione contro i danni derivanti dagli infortuni personali occorsi ad atleti ed ausiliari sportivi nell'esercizio dello sport;
- l'assicurazione contro i danni arrecati a terzi o a cose di terzi in conseguenza dello svolgimento e della organizzazione di attività sportive;
- l'assicurazione «malattia» relativamente ad alcune speciali categorie di atleti e di ausiliari sportivi;
- forme previdenziali a favore di sportivi professionisti, atleti ed ausiliari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 250, concernente il riordinamento degli Enti pubblici, la Cassa è stata dichiarata necessaria ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed è stata inserita tra gli Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui alla categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e ciò in quanto la Cassa stessa è stata ritenuta necessaria ai suddetti fini.

Nel corso del 1991 la SPORTASS ha svolto la propria attività nel settore delle assicurazioni contro gli infortuni, la responsabilità civile verso terzi e la malattia degli atleti, tecnici e ausiliari sportivi in genere, iscritti alle Federazioni Nazionali od Enti sportivi tutelati dal C.O.N.I.

Le coperture assicurative contro gli infortuni personali occorsi durante lo svolgimento di attività sportive hanno riguardato oltre 7.680.000 soggetti appartenenti, in particolare, alle Federazioni Sportive Nazionali (4.424.000) e partecipanti ai Giochi della Gioventù (4.130.000). I relativi premi sono ammontati a L. 21.983 milioni con un decremento rispetto all'esercizio 1990 pari al 10,3%; incremento prevalentemente connesso al maggior introito di premi dovuto al rinnovo della quasi totalità delle Convezioni assicurative, le quali a decorrere dal 1° gennaio 1991, prevedono maggiori garanzie assicurative.

L'attività del ramo Responsabilità Civile Terzi riguarda prevalentemente la copertura del rischio assicurativo «caccia» ed ha registrato nel 1991 un ammontare di premi di lire 7.494 milioni con un decremento dell'11,3% rispetto al 1990.

Modesta è stata l'attività nel ramo malattia le cui coperture sono riservate solo agli sportivi professionisti e che registra un portafoglio premi di circa 6 milioni, dovuto all'esigua estensione numerica degli assicurati.

Altro settore in cui si esplica l'attività della SPORTASS è quello connesso alla gestione di uno speciale «Fondo di Previdenza», con lo scopo di fornire prestazioni di quiescenza e pensionistiche sostitutive ove la categoria professionale sportiva ne sia sprovvista ovvero integrative a quelle di legge. La gestione di detto fondo ha dato luogo nel 1991 ad un introito di contributi per L. 2.143 milioni con un esborso per erogazione di pensioni e liquidazioni di circa L. 2.750 milioni.

Per quanto riguarda gli oneri connessi all'attività istituzionale si rileva che nel 1991 il numero dei sinistri del ramo infortuni è diminuito del 35,3% (n. 18.481 infortuni) con un onere di circa L. 18.741 milioni per il ramo R.C.T. si sono verificati 3.044 sinistri con un onere di circa L. 6.410 milioni.

La situazione organica del personale nel corso del 1991 non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio, salvo quelle relative agli oneri sostenuti in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di legge.

La dotazione organica del personale in servizio al 31 dicembre 1991 risulta essere di 40 unità, senza variazioni rispetto all'esercizio 1990.

4. - INA - Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

I risultati di bilancio dell'esercizio 1991 hanno evidenziato un'ulteriore conferma dei segnali di sviluppo produttivo dell'Istituto, manifestatisi nel corso dell'anno precedente.

L'ammontare complessivo dei premi di competenza dell'esercizio 1991 (al netto di quelli delle cessioni legali) è stato di 2.170,7 miliardi, con un incremento rispetto al 1990 pari al 12,9% (+ 247,6 miliardi).

Si è pertanto confermato l'incremento realizzato nell'anno precedente, con un apporto particolarmente significativo da parte dei premi di primo anno, il cui aumento è stato nel 1991 pari al 10% contro il 5% dell'anno precedente.

Più contenuto rispetto all'incremento registrato nel 1990, seppure soddisfacente, è stato l'andamento dei premi unici che sono ammontati a 308,3 miliardi, in massima parte concentrati nell'ambito delle assicurazioni collettive.

I premi del portafoglio complessivo (compresi quelli derivanti dalle cessioni legali) sono stati pari a 3.105,8 miliardi con un incremento rispetto al 1990 di 401,6 miliardi, pari al 14,8% (contro il 14,2% dell'anno precedente).

A tali segnali positivi, che confermano la funzione di leadership che l'Istituto tradizionalmente riveste nel mercato nazionale, si sono accompagnati, sempre sul piano industriale, altri segnali che indicano un forte accentuarsi del livello di concorrenzialità, sia nel mercato nazionale che, a breve, in quello internazionale.

L'INA ha pertanto effettuato alcuni interventi, sia dal lato dell'offerta di nuovi prodotti assicurativi (contratti personalizzati su specifici segmenti di clientela; copertura contro le malattie gravi anche con polizze senza visita medica), sia provvedendo ad intensificare l'azione di sostegno pubblicitario e di incentivazione dell'attività di raccolta.

L'Istituto ha inoltre proceduto all'aumento di capitali dell'INA Banca (ora pari a 64,8 miliardi), favorendo così la costituzione dell'INA SIM.

Per quanto attiene i risultati di bilancio del 1991 dell'Istituto, va sottolineato come alcuni provvedimenti di legge approvati nel corso dello stesso anno abbiano inciso significativamente sui risultati medesimi.

In particolare, la legge n. 363/91 relativa all'INVIM straordinaria ha comportato un esborso pari a 284,7 miliardi, contabilizzati interamente a carico del bilancio, mentre l'adesione alla proposta di condono di cui alla legge n. 413/91, ha determinato un accantonamento al fondo imposte pari a 32,3 miliardi.

I mezzi finanziari nuovi generati dalla gestione sono stati pari a 2927,4 miliardi, con un incremento del 10% rispetto all'esercizio precedente.

La redditività ordinaria del patrimonio investito si è confermata a livelli soddisfacenti, superiori ai tassi d'inflazione.

Come già visto, la gestione industriale ha confermato i positivi risultati tecnici degli anni precedenti, anche in relazione ad una politica di contenimento delle voci di spesa interne ed esterne.

Il patrimonio netto contabilizzato (al netto degli utili realizzati, destinati alla distribuzione) è salito a 3635,6 miliardi.

Gli utili medesimi, dopo l'accantonamento alla riserva ordinaria, alla riserva di garanzia e gli altri prelievi previsti dalla normativa, sono stati pari a L. 19.957.974.654; gli stessi sono stati ugualmente ripartiti a favore del Tesoro dello Stato e della riserva destinata a finanziare il premio di fedeltà a favore degli assicurati.

CAPITOLO III

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
RELATIVA AI SETTORI VITA E NON VITA

1. - Rami vita.

L'attività della divisione vita si è sviluppata, nel corso del 1991, secondo le linee istituzionali stabilite dalle normative specifiche, ed ha riguardato:

- le autorizzazioni alle imprese;
- l'approvazione di prodotti assicurativi;
- l'attività in sede comunitaria.

Circa l'attività in sede comunitaria, concernente la terza direttiva vita ed i fondi pensione privati, sia in ambito Commissione CEE che Consiglio dei Ministri CEE, si rimanda all'apposito capitolo che tratta le problematiche comunitarie.

L'attività autorizzativa si è estrinsecata nell'analisi delle istanze collegate all'esercizio dei vari rami vita (artt. 7 e seguenti, artt. 19 e seguenti legge 742/1986), al trasferimento del portafoglio (art. 68), all'estensione dell'autorizzazione ad altri rami (art. 27, 16 e 17), a fusioni di imprese (art. 69), alla cessazione dell'esercizio.

Le imprese di assicurazione esercenti il ramo vita al 31 dicembre 1991 risultavano complessivamente n. 89, di cui 83 imprese nazionali e 6 rappresentanze di imprese estere.

Le nuove società autorizzate sono state: Progetto Vita, Ascovita assicurazioni, Bavaria Vita, Giuliana Vita, Eurovita, Carivita, Finanza e Futuro Vita, Lloyd Italico Vita, Giano Vita.

Nel corso dell'anno in esame sono state analizzate n. 8 nuove istanze di autorizzazione. La Divisione ha sottoposto n. 8 domande alla Commissione Consultiva per le assicurazioni private, costituita con decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349 e disciplinata dagli articoli da 76 a 79 del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, per il prescritto parere.

I decreti autorizzativi, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sono stati 10. Nel 1991 si sono avuti: n. 1 rinuncia all'esercizio; n. 1 richiesta di autorizzazione respinta; n. 1 estensione dell'autorizzazione.

La divisione ha analizzato e sottoposto alla firma del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, n. 21 atti amministrativi di approvazione dei piani di partecipazione agli utili a favore degli assicurati, ai sensi dell'art. 25 del Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private.

Inoltre, sono state analizzate n. 26 istanze di svincolo predisponendo, una volta acquisito il parere dell'ISVAP, sia i decreti per la firma del Ministro dell'Industria, sia gli atti amministrativi per rendere operativi detti svincoli oltre alle comunicazioni agli interessati e all'ISVAP.

Nel corso del 1991 si sono avute n. 3819 unità di flusso informativo di vario genere e qualità.

Le istanze di approvazione di tariffe sono state 931, riguardanti 4053 prodotti assicurativi.

I decreti di approvazione di tariffe sono stati n. 218, sia con riferimento a nuovi prodotti sia a modifiche ed interpretazioni di prodotti esistenti per un totale di 1930 punti di approvazione.

Complessivamente nel corso dell'anno sono stati predisposti n. 678 testi tariffari.

Si deve ricordare che per ogni atto emanato è stato preventivamente acquisito il prescritto parere dell'ISVAP.

Nel corso del 1991 la divisione ha dato attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. A fronte di ogni richiesta pervenuta dall'utenza si è provveduto alla nomina del responsabile del procedimento ed alla relativa comunicazione personale agli interessati.

2. - Rami danni.

Nell'anno 1991 la Divisione competente, oltre alla predisposizione dei provvedimenti di ordinaria amministrazione ha curato, per l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni, l'istruttoria di competenza relativa ai sottoelencati provvedimenti per i quali è obbligatorio il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private. Al riguardo si precisa che nel 1991 tale Commissione si è riunita due volte ed ha espresso parere favorevole sulle seguenti materie:

- 7 approvazioni all'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
- 9 autorizzazioni all'esercizio delle assicurazioni contro i danni;
- 1 autorizzazione all'esercizio della riassicurazione;
- 2 liquidazioni coatte amministrative ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295;
- 1 fusione per incorporazione;
- 2 provvedimenti di scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, quale modificato dall'art. 2 della legge n. 20/1991;
- 1 rinuncia alla richiesta di autorizzazione per l'esercizio di attività assicurativa;
- 6 svincoli totali delle cauzioni.

Inoltre la Divisione in questione ha curato gli adempimenti di sua competenza relativamente alle seguenti materie:

- approvazione delle tariffe e condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

- provvedimenti ex art. 26 del regolamento di esecuzione della legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1970, n. 973 (rischi non contemplati in tariffa e rischi con caratteri di particolarità od eccezionalità). Al riguardo è stato sentito il parere della Commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, Commissione che nel 1991 si è riunita cinque volte.

Anche al fine dell'approvazione delle predette tariffe, la Divisione ha predisposto i seguenti provvedimenti:

- determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati da enti o imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;
- determinazione dei limiti minimi e massimi dei caricamenti;
- determinazione dell'aliquota del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
- determinazione delle formule tariffarie da applicare per l'assicurazione di determinate categorie di veicoli a motore.

Inoltre, ha curato tutti gli adempimenti connessi al versamento del contributo dovuto dalle imprese per il Servizio Sanitario Nazionale (art. 25 legge 28 febbraio 1990, n. 38).

Per quanto riguarda l'assicurazione agevolata dei prodotti agricoli contro i rischi derivanti dalla grandine, brina e gelo, sono stati curati gli adempimenti per l'emanazione dei provvedimenti di approvazione delle relative tariffe e condizioni di polizza. Tali provvedimenti sono emanati di concerto con il Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Si ricorda, infine, come già indicato in premessa, che la Divisione ha curato l'emanazione dei provvedimenti di ordinaria amministrazione, richiesti dalle imprese e rientranti nella propria competenza (autorizzazioni per i rischi all'estero, elenco imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, trasferimenti di portafoglio, etc.).

Per completezza di informazione infine si fa presente che la Divisione in parola ha seguito anche i lavori in sede parlamentare relativi all'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive ed alla riforma dell'assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli.

CAPITOLO IV

LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

1. - L'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione.

Come già evidenziato nella precedente Relazione annuale, la legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'Albo Nazionale degli Agenti di assicurazione, è stata integrata e modificata dalla legge 26 gennaio 1980, n. 13.

Successivamente, la legge 28 novembre 1984, n. 792, istitutiva dell'Albo dei Mediatori di Assicurazione, all'art. 16 ha introdotto ulteriori modifiche.

L'ufficio competente, Divisione V della Direzione Generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, cura la tenuta e provvede alla pubblicazione dell'Albo Nazionale degli agenti di assicurazione, istituendo ogni anno circa 3.000 domande.

In proposito si fa presente che il numero degli iscritti alla prima sezione dell'Albo Nazionale, alla data del 31 dicembre 1991, era di 22.186 unità (rispetto alle 21.970 unità che risultavano iscritte al 31 dicembre 1990). Sempre alla stessa data del 31 dicembre 1991 il numero degli iscritti alla seconda sezione era di 10.461 unità (rispetto alle 8.060 unità che risultavano iscritte al 31 dicembre 1990).

Recentemente è stata introdotta una percentuale di automazione, in grado di agevolare e velocizzare l'esecuzione dei compiti connessi alla tenuta dell'Albo.

Oltre all'attività istruttoria, l'Ufficio medesimo provvede agli adempimenti derivanti dall'attività della Commissione Nazionale per l'Albo degli agenti di assicurazione.

La Commissione provvede ad accertare il possesso dei requisiti indicati dagli articoli 4 e 5 della legge n. 48/79 ai fini dell'iscrizione, ed esprime pareri per quanto concerne i provvedimenti di rigetto e di cancellazione dall'Albo; dispone altresì l'apertura dell'istruttoria concernente i procedimenti disciplinari, sottoponendo al Ministro gli atti motivati per la ratifica dei provvedimenti da adottare.

La Commissione infine è organo consultivo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per tutti gli argomenti che riguardano la formazione e tenuta dell'Albo degli Agenti di Assicurazione.

La legge 7 febbraio 1979, n. 48, prevede il superamento di una prova di idoneità o il possesso di determinati requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo Nazionale.

Per quel che concerne la prova di idoneità, ogni anno vengono indette due sessioni di esami che comprendono una prova scritta, basata su una serie di quesiti di carattere tecnico-giuridico concernenti i diversi rami assicurativi e, in caso di superamento della medesima con una votazione pari ad almeno sessanta centesimi, una prova orale. Nel 1991 si sono avuti i seguenti risultati:

- nella prima sessione hanno sostenuto la prova scritta n. 436 candidati, di cui n. 276 sono stati ammessi alle prove orali, dopo le quali sono stati dichiarati idonei n. 218 candidati;

- nella seconda sessione hanno sostenuto la prova scritta n. 279 candidati, di cui 176 sono stati ammessi alle prove orali, dopo le quali sono stati dichiarati idonei n. 139 candidati.

Per quanto concerne il possesso di determinati requisiti che consentono, in alternativa a detta prova di idoneità, l'iscrizione all'Albo Nazionale Agenti di Assicurazione, si ricorda che i cittadini della Comunità Economica Europea possono ottenere l'iscrizione all'Albo se risultano iscritti nell'albo professionale del Paese di appartenenza; i cittadini di Stati che non prevedono l'Albo degli Agenti di Assicurazione, debbono aver esercitato l'attività agenziale per almeno due anni, anche non continuativamente.

I cittadini dei Paesi della Comunità Europea, compresa l'Italia, già iscritti all'Albo degli Agenti di Assicurazione, possono richiedere l'iscrizione entro cinque anni dalla cancellazione, purché il provvedimento non sia stato disposto a seguito di procedimento disciplinare.

Si considera, inoltre, equipollente della prova di idoneità lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- attività di dirigente di impresa di assicurazione o di impresa iscritta all'Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, istituito dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, per almeno due anni in modo continuativo;

- attività relativa alla assunzione ed alla produzione ovvero alla gestione e trattazione di affari assicurativi con rapporto di lavoro subordinato presso un'impresa pubblica e privata o presso un'agenzia di assicurazione per almeno tre anni in modo continuativo;

- essere stato almeno due anni procuratore dell'Agente con il riconoscimento da parte dell'impresa preponente;

- aver svolto attività di sub-agente professionista per almeno due anni.

La Commissione Nazionale per l'Albo degli Agenti di Assicurazione ha tenuto nel corso dell'anno 1991 n. 11 riunioni.

Sono state effettuate 2469 iscrizioni e disposti 38 supplementi di istruttoria. Le domande respinte sono state 565; sono state inoltre effettuate n. 187 reiscrizioni e 29 cancellazioni.

Sono stati aperti inoltre 82 procedimenti disciplinari.

La Commissione ha disposto 54 radiazioni; sono state applicate le sanzioni della censura per 19 casi e del richiamo per 7 casi.

Per n. 27 casi la Commissione ha disposto l'archiviazione ritenendo valide le giustificazioni fornite dagli interessati in relazione alle contestazioni mosse.

Sono stati inoltre presentati dagli interessati 6 ricorsi avverso provvedimenti di radiazione; 1 avverso provvedimenti di censura; 1 ricorso avverso un provvedimento di rigetto.

Nel caso della trattazione di alcune questioni di carattere generale relative all'applicazione della normativa, la Commissione Nazionale per l'Albo degli Agenti ha inoltre provveduto a richiedere, tramite l'Ufficio che cura la tenuta dell'Albo, il conforme parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Industria.

Uno dei pareri richiesti riguarda la validità, quale titolo equipollente valido ai fini dell'iscrizione, della carica di presidente di società di mediazione.

2. - L'Albo dei mediatori di assicurazione di riassicurazione.

Come già noto, l'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione è stato istituito con la legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha completato il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva CEE 13 dicembre 1976 (n. 77/92), già iniziato con la legge 7 febbraio 1979, n. 48, riguardante gli agenti di assicurazione.

Allo scopo di fornire precisazioni circa le disposizioni contenute nella predetta legge sono state emanate dal Ministero, nei trascorsi anni, alcune circolari; in particolare, in data 26 settembre 1991, è stata emanata la circolare n. 512, con la quale si sono fornite importanti indicazioni concernenti: versamento dei contributi al fondo stesso; trasmissione del bilancio annuale; certificato di assicurazione; tassa annuale di iscrizione; obbligo della comunicazione delle variazioni societarie.

Con il decreto ministeriale 30 aprile 1985 è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, lettera *f*) e dell'art. 5, lettera *e*) della legge n. 792/1984.

Alla data del 31 dicembre 1991 risultano iscritte all'Albo:

- nella prima sezione n. 1218 persone fisiche; di queste n. 1157 svolgono attività di mediazione assicurativa e n. 61 attività di mediazione riassicurativa;
- nella seconda sezione n. 670 società; di queste n. 627 svolgono attività di mediazione assicurativa, n. 13 attività di mediazione riassicurativa e n. 30 entrambe le attività.

Alla predetta data del 31 dicembre 1991 risultano effettuate, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 792/1984, n. 219 cancellazioni dall'Albo, di cui n. 103 relative alla prima sezione e n. 116 relative alla seconda sezione.

Inoltre, risultano effettuate n. 17 radiazioni dall'Albo, di cui n. 10 relative alla prima sezione e n. 7 relative alla seconda sezione, in applicazione dell'art. 9 - secondo comma, della citata legge n. 792/1984.

Le iscrizioni effettuate nel corso dell'anno 1991 sono state n. 236 delle quali: n. 146 nella prima sezione (n. 140 nel settore della mediazione assicurativa e n. 6 nel settore della mediazione riassicurativa) e n. 90 nella seconda sezione (tutte operanti nel settore della mediazione assicurativa).

Per quanto riguarda la prima sezione, n. 128 domande sono state accolte in seguito ad esame e parere favorevole espresso dalla Commissione per l'Albo, n. 18 domande presentate da persone fisiche che avevano superato la prova di idoneità di cui all'art. 4, lettera *h*) della legge n. 792/1984, sono state accolte d'ufficio dell'Amministrazione in adesione ad un criterio generale deliberato dalla Commissione stessa.

Per quanto riguarda la seconda sezione, n. 21 domande sono state accolte in seguito ad esame e parere favorevole espresso dalla Commissione e n. 69 sono state accolte d'ufficio in quanto le società interessate possedevano i requisiti per l'iscrizione ed erano rappresentate e gestite da persone fisiche che risultavano già iscritte alla prima sezione dell'Albo.

I rigetti effettuati nel corso dell'anno 1991 sono stati n. 20.

Nel corso dell'anno 1991 sono state effettuate n. 47 cancellazioni in applicazione dell'art. 11 della legge n. 792/1984, di cui n. 15 nella prima sezione e n. 32 nella seconda sezione. Inoltre sono state effettuate n. 6 radiazioni, di cui n. 4 nella prima sezione e n. 2 nella seconda sezione.

Alla data del 31 dicembre 1991 risultavano presentate n. 2.834 domande di iscrizione, delle quali n. 1.853 nella prima sezione e n. 981 nella seconda sezione. Le domande definite erano n. 2.744, mentre n. 90 erano in corso di istruttoria.

Nel corso dell'anno 1991 sono pervenute all'Amministrazione n. 250 domande di iscrizione, di cui n. 169 per la prima sezione e n. 81 per la seconda sezione.

I procedimenti definiti nel corso dell'anno 1991 sono stati n. 32 dei quali n. 6 conclusi con la radiazione dall'Albo dei soggetti interessati, n. 14 conclusi con l'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo, n. 4 conclusi con l'irrogazione della censura mentre per n. 8 casi la Commissione ha ritenuto valide le giustificazioni fornite e gli adempimenti che sono stati eseguiti dagli interessati in relazione alle contestazioni mosse.

I procedimenti aperti nel corso dell'anno 1991 sono stati n. 33 dei quali n. 32 sono stati conclusi nello stesso anno 1991 e n. 1 era in corso di trattazione alla data del 31 dicembre 1991.

Con il decreto ministeriale 12 novembre 1990 è stato determinato per l'anno 1991 l'ammontare di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'art. 4, lettera g) e all'art. 5, lettera f), della legge n. 792/1984.

Detta disposizione legislativa prevede, infatti, che i mediatori debbono stipulare con almeno cinque imprese non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione.

Con il predetto decreto ministeriale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura per l'anno 1991, con una quota massima dell'eventuale franchigia non superiore al limite di cinquanta milioni:

lire un miliardo, per i mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi, per i mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi, per i mediatori che esercitano la riassicurazione.

Con altro decreto ministeriale in data 14 novembre 1990 è stata determinata per l'anno 1991 la misura del contributo dovuto al Fondo di garanzia sopracitato da parte degli iscritti all'Albo.

Per tale anno è stato confermato il contributo fissato per gli anni precedenti nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite dai mediatori nel corso dell'anno 1990, provvigioni risultanti dai relativi bilanci o dichiarazioni dei redditi.

La Commissione per l'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, prevista dall'art. 12 della legge n. 792/1984 è organo consultivo del Ministero dell'Industria per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo.

La Commissione ha evidenziato alcune auspicabili modifiche di carattere normativo, che si possono così riassumere:

a) modifica dell'art. 9 della legge 792/1984 per quanto concerne la procedura per la irrogazione delle sanzioni amministrative. Si evidenzia, a tale proposito, che l'attuale norma, non solo richiama erroneamente la legge 24 dicembre 1975, n. 706, non più in vigore a seguito della sua abrogazione operata dall'art. 42 della legge 24 dicembre 1981, n. 689, ma detta disposizioni in contrasto con i principi basilari in materia di depenalizzazione contenuti nella citata legge 689/1981. Il D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571, emanato per l'attuazione dell'art. 17 della legge 689/1981 individua, infatti, per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'Industria, negli Uffici Provinciali Industria, Commercio e Artigianato, l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni alle leggi in materia di assicurazioni private.

L'art. 9 della legge 792/1984 dovrebbe quindi, essere modificato in tal senso;

b) modifica dell'art. 5 lettera c): tale disposizione richiede che l'amministratore delegato e il direttore generale di una società di brokeraggio debbano, oltre che essere iscritti alla prima sezione dell'Albo, avere anche esercitato per almeno cinque anni l'attività di mediatore di assicurazione o di riassicurazione. Tale norma viene considerata discriminatoria rispetto a quelle persone fisiche operanti nell'ambito di società di brokeraggio che non hanno la configurazione societaria di società per azioni o a responsabilità limitata, le quali pure al pari dell'amministrazione delegata e del direttore generale, sono investite della legale rappresentanza, ovvero esercitano mansioni di gestore. Infatti per tali soggetti è richiesta solo l'iscrizione all'Albo e non anche l'operatività da almeno cinque anni;

c) tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11 - secondo comma - della legge 792/1984 che precede la reinscrizione all'Albo del mediatore, già radiato dall'Albo stesso, trascorsi almeno tre anni dalla radiazione, si propone l'introduzione di una disposizione analoga nel caso di quei soggetti che, essendo stati radiati dall'Albo degli agenti di assicurazione, richiedano poi l'iscrizione all'Albo mediatori.

2.1 - Il fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione è stato costituito, come accennato, con D.M. 30 aprile 1985 in applicazione dell'art. 4, lettera f) della legge n. 792/1984; con detto decreto ministeriale sono state dettate norme per il funzionamento del Fondo stesso.

Il Fondo di garanzia è persona giuridica ed ha sede presso il Ministero dell'Industria - Direzione generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

L'art. 2 del D.M. 30 aprile 1985, sopracitato, stabilisce che il Fondo garantisce agli assicurati ed alle imprese di assicurazione:

- il risarcimento dei danni derivanti dall'attività del mediatore iscritto all'Albo, che non rientrino nei casi garantiti dalla polizza di cui all'art. 4, lettera g), della legge n. 792/1984;

– il risarcimento dei danni cagionati da negligenza od errori professionali del mediatore stesso e da fatto doloroso dei suoi dipendenti, sia nelle ipotesi in cui sia valido od efficace il contratto d'assicurazione previsto dall'art. 4, lettera g), della legge, sia allorquando, pur essendo valido ed efficace il contratto, i danni superino l'ammontare della copertura assicurativa.

In tale ultima ipotesi il risarcimento dei danni è limitato alla parte eccedente l'ammontare della copertura assicurativa.

Il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi annuali dei mediatori iscritti all'Albo che percepiscono provvigioni per l'attività di mediazione assicurativa o riassicurativa.

Entro il 31 luglio di ogni anno i contribuenti del Fondo debbono versare il contributo determinato nella misura fissata con apposito decreto ministeriale, sull'intero ammontare dei ricavi provvigionali risultanti dal bilancio o dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente.

Alla data del 31 dicembre 1991, i contribuenti del Fondo erano n. 776 dei quali n. 598 società e n. 178 ditte individuali.

L'ammontare delle provvigioni quali risultano dai bilanci e dalle dichiarazioni dei redditi al 31 dicembre 1990, è di L. 469.838.812.530; l'ammontare dei contributi di competenza dell'esercizio 1991, basati sulle predette provvigioni è di lire 2.451 milioni. Alla chiusura dell'esercizio 1° settembre 1990 - 31 agosto 1991 le disponibilità globali del fondo risultano di lire 12.700 milioni.

CAPITOLO V

LA LEGISLAZIONE INTERNA

Si ritiene utile precisare preliminarmente che le novità introdotte nella legislazione italiana sono legate principalmente al recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno. Grande rilievo hanno quindi le leggi comunitarie, rispettivamente per il 1990 e per il 1991.

Va poi ricordata l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi volta a disciplinare una delicata professione che era sfuggita in precedenza al controllo delle pubbliche autorità.

Meritano ancora di essere citati i provvedimenti legislativi che, pur non interessando esclusivamente o principalmente il comparto delle assicurazioni, presentano interessanti risvolti anche dal punto di vista assicurativo, quali la legge concernente le attività di volontariato, la nuova legge sulla caccia, la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale, l'istituzione del fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

Un discorso a parte riguarda, infine, nell'ambito dell'attività legislativa, per le note motivazioni, la nuova disciplina dell'assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile auto di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

1. - Leggi comunitarie per il 1990 e il 1991.

Nel periodo che interessa sono stati emanati i decreti legislativi di cui ai criteri di delega contenuti nella legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)». Detta normativa è, come noto, in linea con gli impegni assunti dal Governo per favorire una progressiva integrazione europea in vista del Mercato Unico del 1993 e costituisce la prima attuazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», che prevede, tra l'altro, la predisposizione, a cadenza annuale, di un apposito disegno di legge quale strumento per garantire l'adeguamento della legislazione italiana alla produzione normativa comunitaria, negli ultimi anni particolarmente intensa con l'avvicinarsi del 1992.

Ai fini dell'organicità del lavoro, considerato il contenuto molto eterogeneo della materia trattata, la citata legge comunitaria è articolata in titoli e capi nei quali le disposizioni sono raggruppate per materia con riferimento all'ottica comunitaria ed all'ordinamento del diritto interno. In particolare, per quanto interessa, il capo IV - assicurazioni del titolo II contiene i criteri di delega per il recepimento delle seguenti direttive, rispettivamente agli artt. 25, 26, 27 e 28.

Più precisamente l'art. 25 contiene i criteri di delega per il recepimento della direttiva 84/641/CEE adottata dal Consiglio della CEE il 10 dicembre 1984, che avrebbe dovuto essere applicata entro il 1° gennaio 1988, con la quale viene fatta rientrare l'attività di «assistenza» nell'ambito della prima direttiva di coordinamento delle disposizioni in materia di assicurazione contro i danni del 24 luglio 1973 (n. 72/239/CEE), che è stata recepita nell'ordinamento italiano con

la legge 10 giugno 1978, n. 295. In ordine alla citata direttiva 84/641 era stata aperta la procedura di infrazione, ai sensi dell'art. 169 del Trattato di Roma, davanti la Corte di Giustizia.

L'art. 26 contiene i criteri di delega per il recepimento della direttiva 87/343/CEE adottata dal Consiglio della CEE il 22 giugno 1987, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° gennaio 1990 ed applicata entro il successivo 1° luglio, concernente il ramo di attività dell'assicurazione crediti e cauzioni.

L'art. 27 contiene i criteri di delega per il recepimento della direttiva 87/344/CEE adottata dal Consiglio della CEE il 22 giugno 1987, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° gennaio 1990 ed applicata entro il successivo 1° luglio, concernente l'assicurazione tutela giudiziaria.

Infine l'art. 28 contiene i criteri di delega per il recepimento della direttiva 88/357/CEE adottata dal Consiglio della CEE il 22 giugno 1988, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° dicembre 1989 ed applicata entro il 30 giugno 1990: si tratta della seconda direttiva danni, che disciplina la libera prestazione dei servizi assicurativi in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e nel settore auto.

Nel rispetto dei citati criteri di delega, con decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991 è stata data attuazione alle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE, in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria.

Il provvedimento, che consta di 13 articoli, è suddiviso in quattro capi, che disciplinano, rispettivamente, l'esercizio dell'attività di assistenza, l'assicurazione tutela giudiziaria, modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295, ed obbligo della costituzione della riserva di compensazione per le assicurazioni credito. Il quarto ed ultimo capo contiene disposizioni transitorie e disciplina l'entrata in vigore della normativa in parola.

Per quanto concerne il ramo di attività concernente l'assistenza turistica vengono stabilite idonee forme di controllo sui mezzi di cui l'impresa di assicurazione si avvale per coprire il rischio rappresentato da difficoltà che insorgono nel caso di spostamenti o assenza dal luogo di residenza. I mezzi suddetti consistono in prestazioni, dirette o indirette, e comprendono il ricorso ad attrezzature e a personale medico qualificato. Per contro vengono tassativamente indicate le prestazioni che non possono essere ricondotte a tale tipo di assicurazione, come la messa a disposizione di un aiuto in varie forme, o la fornitura di servizi di manutenzione e riparazione in qualità di semplice intermediario.

Con decreto ministeriale 29 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1992, in linea con quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 393/1991, sono stati determinati i requisiti del personale e le caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Nella copertura dell'assicurazione tutela giudiziaria rientrano i contratti di assicurazione con i quali l'assicuratore si impegna ad assumere le spese legali o peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, per ottenere il risarcimento di danni subiti o per difendersi da una domanda di risarcimento inoltrata nei suoi confronti.

Poiché l'argomento non era stato precedentemente disciplinato da alcuna disposizione legislativa si è reso necessario definire il contenuto di siffatta forma di assicurazione, precisandone nel contempo le esclusioni e prevedendo altresì specifiche condizioni alle quali deve essere assoggettata la struttura dell'impresa che esercita il ramo di cui trattasi.

La normativa prevede il diritto dell'assicurato di scegliere il professionista della cui opera intende avvalersi. In caso di disaccordo fra l'assicurato e l'impresa le parti possono adire l'autorità giudiziaria o avvalersi della procedura dell'arbitrato.

Per quanto concerne il ramo di attività dell'assicurazione crediti e cauzione, la normativa prevede per ogni impresa che eserciti tale tipo di attività la costituzione di una riserva di compensazione mediante particolari accantonamenti al fine di coprire l'eventuale perdita tecnica nel ramo credito alla fine di ciascun esercizio.

Con decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1992, è stata data attuazione alla direttiva n. 88/357/CEE, che disciplina la libera prestazione dei servizi in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (seconda direttiva danni), consentendo alle imprese di uno Stato membro della Comunità economica europea di operare su tutto il territorio della Comunità stessa. Il provvedimento relativo al recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva sopracitata si articola in sei titoli, nel rispetto dei criteri di delega indicati dalla legge comunitaria. Il titolo primo contiene disposizioni di carattere generale in merito alle definizioni dei termini cui si riferisce la direttiva ed al campo di applicazione del provvedimento. In proposito, viene definito contratto di assicurazione concluso in regime di libertà di prestazione di servizi quello con il quale un'impresa con sede legale in un Paese della CEE copre, direttamente dalla sede legale o da altro stabilimento situato in uno Stato membro, un rischio ubicato nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato della sede legale o dello stabilimento.

Per contro, la libera prestazione di servizi non può essere esercitata quando le imprese hanno una sede o uno stabilimento nel territorio interessato. Il titolo secondo e il titolo terzo contengono, rispettivamente, le norme applicabili alle imprese stabilite nel territorio italiano ed alle imprese stabilite in un altro Stato della CEE. Per i grandi rischi, riguardanti imprese di non piccola dimensione, la commercializzazione dei prodotti è libera, mentre per i cosiddetti rischi di massa le imprese stabilite in un altro Stato membro che intendono coprire in regime di libertà di prestazione di servizi rischi ubicati nel territorio italiano, devono chiedere apposita autorizzazione, che viene rilasciata da questo Ministero sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, previa istruttoria e parere dell'ISVAP.

Le imprese che intendono operare in regime di libertà di prestazione di servizi devono comunque nominare un rappresentante fiscale. Il titolo quarto riguarda le disposizioni applicabili ai contratti di assicurazione contro i danni, che sono regolati dalle norme della legge italiana in materia assicurativa.

È facoltà delle parti sottoporre il contratto alla legislazione di un altro Paese, nel rispetto dei limiti previsti dall'applicazione di norme imperative. Nel caso di assicurazione obbligatoria le disposizioni specifiche previste dallo Stato che impone l'obbligo prevalgono sulle disposizioni della legge che si applica al contratto. Il titolo quinto contiene modifiche ed integrazioni alla legge tributaria sulle assicurazioni (legge 29 ottobre 1961, n. 1216). Il titolo sesto contiene modifiche ed

integrazioni da apportare alla vigente legislazione concernente l'esercizio dell'attività assicurativa (legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 11 novembre 1986, n. 772; Testo Unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449) e modifiche relative all'adeguamento delle strutture dell'ISVAP (legge 12 agosto 1982, n. 576). Nel contesto delle disposizioni è di grande importanza la norma che offre alle imprese che operano nel ramo malattia la possibilità di costituire «riserve di senescenza», destinate a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, per coprire i rischi delle polizze sanitarie di lunga durata. Viene così meno un ostacolo che da anni impediva la piena diffusione dei contratti assicurativi contro le malattie.

Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio u.s. è stata data attuazione alla direttiva n. 88/627/CEE concernente le informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa, nel rispetto dei criteri di delega contenuti nell'art. 20 della legge comunitaria per il 1990 (variazioni nelle partecipazioni rilevanti in società con azioni quotate nei mercati regolamentati).

In particolare, per quanto interessa, in sede di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva in parola, tesa alla trasparenza della proprietà azionaria attualmente disciplinata da normative diverse per i vari settori di competenza (borsa, credito, assicurazioni private), si è reso necessario apportare modifiche agli articoli 9 e 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante «Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi». Ciò allo scopo di coordinare la vigente normativa grazie al criterio di delega di cui all'art. 2, lettera c) della citata legge comunitaria per il 1990 (legge 29 dicembre 1990, n. 428), per non gravare sul soggetto obbligato alla comunicazione a causa di diverse modalità di calcolo della partecipazione, rilevante a seconda dell'autorità di vigilanza destinataria della comunicazione stessa.

Sempre nel periodo in riferimento si è concluso l'iter di approvazione dello schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 febbraio 1991 per il recepimento delle direttive ancora in attesa di attuazione in Italia, che prende in considerazione quelle in scadenza entro il primo semestre del 1992 e da recepire attraverso lo strumento della delega legislativa, della normazione diretta e del regolamento nel caso di direttive a carattere tecnico.

Per quanto interessa, il capo III del titolo II della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)» agli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 disciplina il settore assicurativo. Inizialmente il relativo disegno di legge prevedeva la delega al Governo ad emanare le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del consiglio n. 90/618/CEE dell'8 novembre 1990 (libera prestazione di servizi in materia di assicurazione della circolazione di autoveicoli) e n. 90/619/CEE dell'8 novembre 1990 (libera prestazione di servizi in materia di assicurazione diretta sulla vita).

Peraltro, in sede di prima lettura del provvedimento da parte della Camera dei Deputati sono stati approvati alcuni emendamenti al fine di inserire nella futura «legge comunitaria per il 1991» importanti norme, relative a disposizioni contenute

in direttive non ancora recepite in tema di tutela dell'assicurato, che sono state stralciate dal disegno di legge di riforma dell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, di cui si parla qui di seguito.

Più precisamente, si tratta della direttiva 84/5/CEE del 30 dicembre 1983 in ordine alla quale è stata aperta la procedura di infrazione davanti alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 169 del Trattato di Roma e della direttiva n. 90/232/CEE del 14 maggio 1990, rispettivamente seconda e terza direttiva, concernenti il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di assicurazione R.C. Autoveicoli.

In particolare, con una serie di emendamenti, sono stati dettati criteri di delega al Governo per il recepimento delle disposizioni comunitarie relative all'estensione della garanzia assicurativa ai familiari trasportati, alla copertura per danni causati in territorio di altri Stati membri secondo condizioni e limiti stabiliti dalle leggi nazionali, all'aumento dei massimali e all'intervento a favore del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

In relazione a quanto detto l'Italia ha eliminato il divario che allontanava il nostro Paese dagli altri appartenenti alla Comunità europea per quanto concerne l'allineamento alla normativa comunitaria dell'ordinamento interno.

2. - Legge 9 gennaio 1991, n. 19.

La legge 9 gennaio 1991, n. 19, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, che reca «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale delle regioni Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe», prevede interventi finalizzati tra la regione Friuli-Venezia Giulia, l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché l'Unione Sovietica.

A tale proposito è prevista, tra l'altro, l'istituzione di un Centro di servizi finanziari e assicurativi con sede a Trieste in cui opereranno filiali, sussidiarie o affiliate anche di enti e società di assicurazione, previo ottenimento di una specifica autorizzazione concessa da un Comitato che sovrintende al Centro in questione e la cui funzione prioritaria è quella di garante delle finalità della legge.

In sintesi, si ritiene di dover preliminarmente richiamare l'attenzione sull'art. 3, punto 3, che dispone che con uno o più decreti del Ministro del Tesoro di concerto con i Ministeri interessati (Esteri, Finanze, Industria, Commercio Estero) sentite, per le rispettive competenze, Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP, vengano indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nel Centro, garantendo in via prioritaria le finalità di promozione, sviluppo dell'attività finanziaria dei paesi dell'Est e la loro progressiva integrazione con i mercati internazionali.

Ciò con particolare riferimento: alla verifica delle modalità di impiego e raccolta dei fondi; agli strumenti utilizzati; alle controparti ammesse; alle modalità sulla redazione e tenuta delle registrazioni contabili.

Viene altresì affermato il principio che la vigilanza prudenziale dovrà attenersi a criteri competitivi con il funzionamento delle aree franche internazionali.

In particolare, la materia assicurativa, considerata la sua peculiarità, sarà disciplinata con autonomo decreto, pur con la necessaria armonizzazione con gli altri settori interessati in relazione alle diverse tipologie di soggetti che potranno operare nel Centro.

Per quanto concerne le modalità di impiego e raccolta dei fondi l'art. 3, punto 1, nel definire l'attività del Centro di servizi, delimita gli interventi nei mercati internazionali per la raccolta dei fondi presso non residenti, da impiegare unicamente fuori del territorio italiano con non residenti.

Pertanto il principio base affermato è quello di «estero per estero», escludendo quindi del tutto il territorio italiano ed i residenti in Italia.

I concetti di impiego e raccolta dei fondi, traslati nel settore assicurativo, dovrebbero intendersi come raccolta dei premi e impiego degli stessi ed i relativi contratti che saranno stipulati dovrebbero far parte del portafoglio italiano ed essere conseguentemente sottoposti alla legislazione italiana.

Con riferimento ai soggetti ammessi ad operare nel Centro l'art. 3, punto 1, in esame, individua le filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società fiduciarie, di enti o società di assicurazione.

Per il settore assicurativo si può ritenere, in una prima analisi, che possano essere autorizzate ad operare nel Centro sedi secondarie di imprese italiane o di imprese estere stabilite in Italia. Inoltre deve essere verificato il significato, ai fini dei soggetti ammessi ad operare nel Centro, dell'art. 3, punto 4, che prevedendo l'esclusione dell'imposta locale sui redditi per i primi dieci anni di attività del Centro dei soli redditi prodotti dai soggetti provenienti dai Paesi in fase di transizione tesa verso un'economia di mercato, porta a ritenere che nel Centro potranno operare soggetti appartenenti anche ad aree diverse.

Si configura altresì l'ipotesi di società di assicurazione costituite per le finalità della legge che, comunque, dovrebbero statutariamente circoscrivere la loro attività agli scopi del «Centro di servizi finanziari e assicurativi».

Nel corso delle riunioni tenutesi presso il Ministero del Tesoro è stato deciso che il settore assicurativo sarà disciplinato con apposito provvedimento adottato dal Ministero del Tesoro, di concerto con le altre amministrazioni interessate, sentiti i rispettivi organi di controllo.

Viene in tal modo seguita la stessa procedura adottata per le istituzioni bancarie.

3. - Legge 9 gennaio 1991, n. 20.

La legge 9 gennaio 1991, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 18 del 22 gennaio 1991, recante «Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi, ha ridisegnato in parte il sistema del controllo nel settore assicurativo, assoggettando le imprese di assicurazione e gli azionisti di queste a provvedimenti autorizzatori e ad una serie di obblighi di comunicazione analogamente a quanto avviene nel settore creditizio e finanziario. In concreto, si tratta di comunicazioni e provvedimenti riguardanti le eventuali partecipazioni che le imprese di assicurazione abbiano assunto in un'altra società e gli acquisti di una quota di rilevanza o del controllo di una compagnia di assicurazione.

La legge in parola è suddivisa in tre titoli: il primo apporta integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP; il secondo riguarda principalmente il controllo delle partecipazioni assunte dalle società di assicurazione e gli atti compiuti dalle società stesse con soggetti controllanti e con società da questi controllate; il terzo disciplina materie diverse.

In sintesi, si ritiene di dovere evidenziare quanto segue.

Il titolo primo comprende tre articoli: l'art. 1 aggiunge alla citata legge n. 576 l'art. 6-bis, che disciplina in modo autonomo la figura del «commissario ad acta», l'art. 2 sostituisce con un nuovo testo l'art. 7 della legge n. 576/1982, e disciplina l'amministratore straordinario; l'art. 3 apporta modifiche ed integrazioni agli artt. 2, 5, 10 e 21 della legge n. 576 del 1982.

Il titolo secondo comprende gli articoli da 4 a 18 ed è in linea con le conclusioni alle quali sono pervenuti appositi comitati di studio costituiti dai Ministri dell'Industria On.le Piga e On.le Battaglia, con particolare riguardo alla connessione tra l'attività assicurativa e quella bancaria, argomento ampiamente trattato nelle precedenti edizioni della relazione sullo stato della politica assicurativa.

In particolare, l'art. 4 della legge in questione ha ribadito che l'assunzione di una partecipazione di controllo in un'altra società può essere consentita solo se questa esercita attività connesse, ove per connessione deve intendersi una relazione di «accessorietà», mentre il successivo art. 5, prescrive che le imprese di assicurazione devono comunicare all'ISVAP, nel termine di 48 ore dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazioni in altra società qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.

L'ISVAP può inoltre ordinare la riduzione delle partecipazioni di controllo quando la partecipata non esercita attività connessa oppure esercita attività connessa, ma dalla partecipazione può derivare un grave pericolo per la stabilità dell'impresa di assicurazione, ai sensi del successivo art. 6.

L'art. 7, che impone alle imprese ed agli enti assicurativi, con sede nel territorio dello Stato, la redazione di bilanci consolidati di gruppo, attribuisce all'ISVAP il potere di stabilire criteri, modalità e vincoli in merito. Inoltre, ai sensi dell'art. 8, l'ISVAP può richiedere dati, notizie e informazioni alla società ed agli enti controllati da imprese ed enti assicurati ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi specificamente al fine di verificare l'esattezza dei sopracitati bilanci, con la possibilità di collaborare con altre autorità ove la società o l'ente controllati siano sottoposti alla vigilanza delle stesse, ad esempio la Consob per le società con azioni quotate in borsa.

Gli artt. 9, 10 e 11 disciplinano le partecipazioni in società, in imprese o enti assicurativi.

Ai sensi dell'art. 12, l'ISVAP può chiedere in qualsiasi momento ai soggetti partecipanti al capitale delle compagnie e degli enti assicurativi una dichiarazione responsabile, prevedendone forme e termini sia in via generale che in via particolare.

Specificamente la dichiarazione deve riguardare la natura e l'entità dei collegamenti finanziari nonché gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare affinché sia assicurata l'autonomia della gestione della compagnia o dell'ente assicurativo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, l'ISVAP può chiedere alle compagnie di assicurazione, nonché alle società ed enti che partecipano alle stesse, l'indicazione nominativa dei soci.

Con riferimento ai poteri di intervento dell'autorità di controllo, l'art. 14 introduce la possibilità, per tale autorità, di convocare chi abbia assunto il controllo dell'impresa o ente assicurativo, al fine sia di conoscerne i programmi sia di prendere atto degli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione assicurativa.

Il titolo terzo comprende gli articoli da 19 a 24 che, come accennato, trattano materie diverse. Infatti l'art. 19 disciplina l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per sinistri provocati da veicoli non identificati, colmando la lacuna legislativa venutasi a creare a seguito della sentenza n. 560 della Corte costituzionale del 18 dicembre 1987, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui questa limitava l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nell'ipotesi di sinistro provocato da veicolo non identificato, ad un massimo di lire 15 milioni per ogni persona danneggiata, nel limite di lire 25 milioni per sinistro.

L'art. 20 sostituisce con un nuovo testo l'art. 84 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, riconoscendo a tutte le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della stessa n. 742, l'autorizzazione ad esercitare i rami di cui ai punti I, II, III, IV e VI, della tabella allegata a quest'ultima legge.

In tal modo vengono risolti delicati problemi emersi in sede di autorizzazione, dal momento in cui la citata legge 742/1986, ha suddiviso in più rami assicurativi l'attività svolta in precedenza dalle imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni sulla vita.

L'art. 21 apporta modifiche alla legge 10 giugno 1978, n. 295, aumentando, a decorrere dal 6 febbraio 1991, data di entrata in vigore della legge in esame, la misura minima del capitale e del fondo di garanzia per le imprese di assicurazione e il limite individuale per le quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione danni. Nello stesso tempo è previsto l'obbligo, da parte della società di revisione che non ritenga di poter rilasciare la certificazione, di informare immediatamente l'ISVAP.

L'art. 22 modifica l'art. 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 13, prevedendo che il commissario o i commissari liquidatori vengano scelti dal Ministero dell'Industria «tra una rosa di nominatii all'uopo indicati dall'ISVAP».

L'art. 23, apporta modifiche alla disciplina della liquidazione delle società di mutuo soccorso; infine l'art. 24, concernente il divieto di alienazione del pacchetto di maggioranza, prevede che l'ISVAP, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, possa richiedere all'azionista di controllo una dichiarazione di impegno a non procedere, per il primo triennio di attività della società, all'alienazione delle azioni o quote di cui al precedente art. 10, comma 2, che disciplina l'autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi.

4. - Legge 11 agosto 1991, n. 256.

La legge 11 agosto 1991, n. 256, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22 agosto 1991, «Legge quadro sul volontariato», ha organizzato l'attività di volontariato, riconoscendone il valore sociale e la funzione come espressione di partecipazione e di solidarietà: l'art. 2 prevede testualmente che: «Per attività di

volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà».

La stessa norma aggiunge che l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, essendo consentito soltanto di rimborsare al volontario: «Le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse».

La gratuità della prestazione del volontario è successivamente ribadita laddove viene sancita l'incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

L'art. 3 ribadisce le accennate linee distintive nel rapporto di volontariato giacché considera «organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti».

Le organizzazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento.

Esse traggono le loro risorse dai contributi degli aderenti, di privati, dallo Stato ed enti pubblici, da organismi internazionali, da donazioni e lasciti testamentari, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le regioni e le province di Bolzano e Trento disciplinano l'istituzione e la tenuta di registri generali delle organizzazioni. L'iscrizione è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni e beneficiare delle agevolazioni fiscali. Contro la mancata iscrizione si può ricorrere al TAR e poi al Consiglio di Stato.

Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.

Gli atti e le operazioni delle organizzazioni sono escluse dalle imposte di bollo, registro e sui redditi.

I lavoratori che fanno parte delle organizzazioni hanno diritto di fruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Benché i volontari non stringano un rapporto di lavoro in senso subordinato o autonomo la legge prevede che gli interessati siano assicurati almeno contro gli infortuni, le malattie e per la responsabilità civile verso i terzi e che con successivo decreto del Ministro dell'Industria saranno individuati i meccanismi assicurativi semplificati per dare luogo a tale forma di tutela, mediante polizze assicurative numeriche e collettive.

In proposito, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della normativa in questione questo Ministero con decreto del 14 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1992, ha disciplinato l'«Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di

volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Il decreto prevede l'obbligo per tutte le organizzazioni di volontariato di tenere il registro degli aderenti, numerato e bollato dal notaio, e annualmente vidimato.

Gli aderenti devono essere iscritti nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione e cancellati lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

Inoltre il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno e il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma e le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore, presso cui vengono stipulate le polizze, i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente all'iscrizione al registro».

In relazione a quanto detto la nuova disciplina del volontariato allarga il campo di azione sociale delle compagnie.

Il controllo sugli adempimenti delle organizzazioni di volontariato è affidato all'ISVAP.

Per completezza di informativa va ricordato che, con recente decreto ministeriale, sono state apportate modifiche al citato provvedimento.

5. - Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, reca «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Per quanto interessa il settore assicurativo va rilevato che la legge sopracitata istituisce presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia (in analogia con quello previsto per il settore R.C. Auto nell'ipotesi di incidenti stradali causati da veicoli non assicurati o non identificati), per il risarcimento dei danni causati a terzi dall'esercizio dell'attività venatoria nelle seguenti due ipotesi: se non viene identificato il cacciatore responsabile di un incidente; se il cacciatore, pur identificato, non è assicurato per la responsabilità civile.

Nel primo caso l'indennizzo è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 20% con il limite di 750 milioni per ogni persona danneggiata.

Nel secondo caso il risarcimento è dovuto per i danni alla persona con lo stesso limite massimo di 750 milioni, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore ad un milione e per la parte eccedente tale importo sempre col limite di 750 milioni.

In proposito va detto che la precedente legge sulla caccia, che risale al 1977, pur prevedendo l'obbligo di assicurazione per chi intende esercitare l'attività venatoria, non contemplava un meccanismo di copertura dei danni alla persona anche nel caso di mancata identificazione del responsabile dell'incidente.

Ai sensi della nuova legge sulla caccia, inoltre, la caccia stessa può essere esercitata solo dai cittadini maggiorenni, muniti della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale di miliardo per ogni sinistro (di cui 750 milioni per ogni persona

danneggiata e 250 milioni per danni ad animali e cose), nonché di una polizza per infortuni connessa all'attività venatoria con un massimale di 100 milioni per morte o invalidità permanente.

Ogni quattro anni i massimali saranno aggiornati in relazione alle variazioni del costo della vita.

Per completezza di informativa va ricordato che, con recente decreto ministeriale, sono state apportate modifiche al citato provvedimento.

6. - Legge 17 febbraio 1992, n. 166.

La legge 17 febbraio 1992, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1992, reca «Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.

L'istituzione del ruolo nazionale dei periti assicurativi risponde ad una esigenza più volte rappresentata dal Parlamento, dai consumatori e dalle categorie interessate e mira alla salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi danneggiati.

Fino ad ora l'attività di perito assicurativo non era stata giuridicamente disciplinata ed era quindi sfuggita ad un controllo pubblico, con possibile pregiudizio per l'interesse generale e per coloro che esercitano l'attività stessa, attività che pertanto poteva essere esercitata da soggetti privi della necessaria qualificazione tecnico-professionale e degli indispensabili requisiti di correttezza e di moralità.

Per tale motivo in sede parlamentare da tempo fu prospettata da più parti l'esigenza di una disciplina legislativa dell'infortunistica stradale e di una puntuale normativa sull'attività dei periti assicurativi operanti nel settore dell'infortunistica stradale.

In particolare in tale sede venne sottolineata l'anomalia esistente nell'ordinamento italiano che mentre prevede una disciplina giustamente rigorosa e precisa per l'esercizio dell'attività assicurativa e della professione di agente di assicurazione non prevedeva alcuna norma regolatrice dell'attività di perito assicurativo, attività pertanto non soggetta ad alcuna forma di controllo e di vigilanza da parte della Pubblica amministrazione.

Nel quadro delle iniziative legislative volte ad aggiornare la disciplina normativa dell'attività assicurativa alle mutate esigenze del settore, con particolare riguardo all'assicurazione R.C.Auto, in modo da salvaguardare prioritariamente gli interessi degli assicurati e dei terzi danneggiati, si ritenne di colmare la lacuna normativa prevedendo con apposito disegno di legge, d'iniziativa governativa, l'istituzione del ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Tuttavia, per la fine anticipata della IX legislatura, il disegno di legge in parola decadde quando stava per concludersi il suo iter di approvazione presso il Senato e soltanto nel corso della X legislatura la normativa è stata approvata con l'istituzione del ruolo nazionale dei periti assicurativi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne cura la tenuta mediante la Direzione generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, la quale provvede anche all'aggiornamento e alla pubblicazione dello stesso.

A tal fine la struttura di questa Direzione generale viene potenziata rispetto alla dotazione organica fissata a seguito della riforma della vigilanza sul mercato assicurativo italiano incentrata sull'istituzione dell'ISVAP.

La legge prevede l'iscrizione nel ruolo, per titoli o per esami, dei periti assicurativi che esercitino attività in proprio e che siano in possesso di determinati requisiti.

In proposito le norme transitorie prevedono l'esonero dalla prova di idoneità per coloro che, per cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge medesima, abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito, ma non abbiano il necessario titolo di studio. Viene inoltre limitata a due anni l'anzianità di attività richiesta per coloro che domandano di partecipare alla prova di idoneità essendo privi del richiesto titolo di studio.

Le imprese, dal canto loro, possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e possono proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo.

Appositi articoli della legge prevedono, rispettivamente, la obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo ed i requisiti per l'iscrizione stessa; altri disciplinano la cancellazione dal ruolo e la reinscrizione nel medesimo; l'istituzione, la composizione e i compiti della Commissione nazionale e delle commissioni provinciali, l'emanazione di un decreto ministeriale per disciplinarne il funzionamento.

La legge disciplina inoltre la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti e le modalità della sua variazione. Le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti degli iscritti ed il relativo procedimento, nonché le sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni in essa contenute, le modalità per la determinazione della tariffa delle prestazioni, la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla sua applicazione.

7. - Legge 18 febbraio 1992, n. 172.

La legge 18 febbraio 1992, n. 172, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1992, reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive».

Il provvedimento, che istituisce presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, un Fondo per l'indennizzo delle vittime delle attività estorsive che abbiano resistito all'intimidazione, fa seguito ad un precedente decreto-legge del 29 ottobre 1991, dal contenuto simile, che non era stato convertito in legge dal Parlamento.

La dotazione di detto Fondo è assicurata da un prelievo dell'1% (con aumento dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni) sui premi dei rami danni e Responsabilità Civile Diversi; da un contributo dello Stato di 100 miliardi a carico del bilancio triennale 1991-1993; dalla metà delle somme confiscate a da un terzo del ricavato dalla vendita dei beni confiscati in base alle leggi antimafia.

Oltre che dall'interessato, la richiesta di risarcimento può essere presentata, per motivi di riservatezza, anche dalle associazioni di categoria o dagli ordini, purché con il consenso della vittima.

Il risarcimento può essere liquidato a rate, delle quali il risarcito deve documentare l'impiego per il ripristino dei beni distrutti. Il risarcimento non può

eccedere il 70% del danno e il limite massimo di mezzo miliardo. Un soggetto particolarmente perseguitato non potrà comunque ricevere più di tre miliardi in tre anni. I risarcimenti sono esenti da imposte dirette e sono basati sul principio del ristoro dei danni subiti dagli imprenditori e dai liberi professionisti a condizione che si siano opposti a richieste estorsive e, per intimidazione o ritorsione, abbiano subito un danno a beni mobili o immobili.

Ovviamente la vittima non deve aver concorso al fatto delittuoso, non deve essere sottoposta a misure di prevenzione (con una eccezione per i pentiti), deve aver denunciato immediatamente all'autorità giudiziaria il danno subito e l'eccesso del danno subito rispetto a quello coperto da assicurazione.

La legge interviene anche sul reato di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale, aumentando da tre a cinque anni il minimo della pena e modifica la disciplina del concorso tra circostanze attenuanti e aggravanti.

Per completezza di informativa va ricordato che questo Ministero sta provvedendo agli adempimenti di competenza.

8. - Legge 14 febbraio 1992, n. 185.

La legge 14 febbraio 1992, n. 185, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992, reca «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale».

La normativa è ispirata a meccanismo e modalità contenute nella precedente legislazione (legge 25 maggio 1970, n. 364, successivamente aggiornata con la legge 15 ottobre 1981, n. 590) della quale ripropone gli interventi a carattere compensativo sia di tipo creditizio che contributivo e le agevolazioni sui premi assicurativi contro i danni arrecati alla colture da eventi naturali. Non mancano, comunque, i punti innovativi, alcuni dei quali rivestono particolare importanza.

Un aspetto di indubbio interesse per gli agricoltori è la possibilità di estendere l'assicurazione agevolata a tutte le colture e a tutti i danni da eventi e l'allargamento delle tipologie contrattualistiche, prevedendo una polizza multirischi anche a livello aziendale, fino ad offrire la possibilità di coprire con assicurazione agevolata il rischio di perdite da fitopatie e virusi o anche il danno alla qualità del prodotto, possibilità, quest'ultima, di grande sollievo soprattutto per il comparto frutticolo.

La legge pone inoltre un limite alle percentuali di franchigia da applicare sui risarcimenti assicurativi, nella considerazione che tale strumento, oltre certi limiti, rappresenti per gli assicurati una ingiustificabile penalizzazione. È anche apprezzabile che ai periti sia stata riconosciuta una maggiore autonomia nei confronti delle compagnie assicuratrici, attraverso la costituzione di un fondo autonomo, che permetterà una più equilibrata valutazione degli indennizzi.

Trattasi di aspetti che evidentemente soddisfano gli agricoltori, a differenza di altre scelte operate dal legislatore per quanto concerne l'impostazione del nuovo Fondo di solidarietà dal punto di vista delle procedure e delle modalità di attuazione degli interventi di soccorso.

Il legislatore non sembra infatti aver pienamente recepito la richiesta del mondo agricolo tesa a responsabilizzare gli imprenditori, limitando la partecipazione dello Stato ai soli interventi eccezionali di soccorso. In effetti gli agricoltori dovrebbero avere la possibilità di salvaguardare il proprio reddito attraverso un

contratto assicurativo a tariffe, rese accessibili dall'agevolazione pubblica, limitando il soccorso contributivo-creditizio dello Stato al caso di mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accensione di una polizza. Peraltro, con la nuova legge e con il mantenimento del sistema di aiuti creditizi e contributivi, senza una effettiva semplificazione sotto l'aspetto del numero, delle tipologie e delle modalità applicative, sorge il dubbio che non possano essere completamente superate le difficoltà.

Gli inconvenienti della predetta legislazione sono le disposizioni riguardanti l'allargamento delle possibilità assicurative agevolate, proprio per l'introduzione di norme contrattuali innovative, non trovino pronta applicabilità da parte delle compagnie assicuratrici, da sempre più propense a fornire solo la copertura anti-grandine.

Per completezza di informativa va ricordato che questo Ministero sta provvedendo agli adempimenti di competenza.

9. - Decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342.

Il decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 21 luglio 1992, reca «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992»; per quanto interessa, all'art. 18, comma 20, prevede testualmente che «Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita».

La norma va posta in relazione alle problematiche attinenti il passaggio del portafoglio del ramo vita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa di una impresa di assicurazione. Infatti la copertura assicurativa che l'Istituto può offrire è al livello delle quote di attività a copertura delle riserve matematiche trasferite all'Istituto medesimo in sede di cessione legale.

Si tratta, evidentemente, di una situazione che desta gravi preoccupazioni in quanto il ramo vita è, come è noto, caratterizzato da una forte valenza finanziaria di risparmio e previdenziale. Di conseguenza il fatto di non poter garantire agli assicurati vita il livello delle prestazioni contrattualmente stabilite avrebbe ripercussioni negative di notevole peso per l'immagine del settore assicurativo.

In proposito è appena il caso di ricordare che il portafoglio danni desta minori preoccupazioni per le ben diverse motivazioni che sono alla base delle relative coperture assicurative. In particolare, poi, i sinistri del ramo R.C. Auto possono essere risarciti, ove ne esistano i presupposti, in base alla vigente legislazione, dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, gestito dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

In relazione a quanto detto, per ovviare agli inconvenienti ai quali si è accennato, il Governo ha ritenuto opportuno adottare la disciplina sopra richiamata, cioè una chiara norma interpretativa circa la vigenza dell'art. 32 del Testo Unico

delle leggi sulle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 nel nuovo sistema normativo successivo al recepimento nell'ordinamento italiano, con legge 22 ottobre 1986, n. 742, della prima direttiva comunitaria sulle assicurazioni vita del 5 marzo 1979 (79/267/CEE).

10. - Attività legislativa.

a) Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private.

Per un quadro più completo delle novità legislative non si può fare a meno di accennare al travagliato iter parlamentare della proposta di legge che era stata approvata dal Parlamento, rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione con messaggio motivato e nuovamente approvata, con modificazioni solo dal Senato, negli ultimi giorni della X Legislatura conclusasi nei primi mesi del corrente anno.

Si tratta della proposta di legge recante «Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private».

Anche se, in relazione a quanto detto, si tratta di norme che non sono entrate in vigore ed in ordine alle quali è stato chiamato a pronunciarsi il nuovo Parlamento nel corso dell'attuale XI Legislatura, sembra il caso di sottolineare gli aspetti di maggior rilievo, che riguardano tra l'altro la parziale liberalizzazione delle tariffe e la possibilità della loro personalizzazione, l'obbligatorietà delle coperture infortuni per il conducente e la fissazione di nuovi criteri e parametri per la quantificazione del danno alla persona.

Per quanto concerne la determinazione delle tariffe è stato abbandonato l'attuale sistema di tariffa amministrata, che viene sostituita da una tariffa controllata, in vista della piena libertà tariffaria prevista dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 90/618 dell'8 novembre 1990 in materia di libera prestazione di servizi nel settore R.C. Auto e della terza direttiva danni che comporterà la completa liberalizzazione dal 1° luglio 1994. È pur vero comunque che anche con l'adozione del nuovo sistema l'Italia non realizzerà ancora il regime di piena libertà tariffaria di cui godono altri Paesi della Comunità Economica Europea, quali Francia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Regno Unito, Olanda e Irlanda.

Le compagnie di assicurazione, tenuto conto del premio puro, calcolato sull'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri e sul tasso di inflazione previsto dal Governo, decideranno autonomamente le tariffe sulla base di proprie stime di carichi e di un margine che tiene conto del rischio di impresa. L'ISVAP si riserva di modificare le tariffe presentate dall'impresa di assicurazione qualora le ritenga non rispondenti alla stabilità dell'impresa ed all'equilibrio di mercato.

La riforma stabilisce inoltre la possibilità di personalizzare le polizze per singole categorie di utenti e prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa di responsabilità civile anche dei ciclomotori e delle macchine agricole.

Sono anche contemplati incentivi fiscali che prevedono l'esenzione del pagamento dell'IVA per quelle compagnie che opereranno in forma consortile nelle aree a maggiore criminalità.

A partire dal dicembre 1993 entrerà poi in vigore la nuova tabella dei risarcimenti e dal 1995 sarà operativa una speciale copertura assicurativa a favore del conducente colpevole.

L'assicurato dal canto suo potrà valersi di polizze personalizzate, di maggiore chiarezza nei risarcimenti e dovrebbe usufruire di una maggiore velocità di liquidazione dei sinistri.

Sempre in materia R.C. Auto, per una più puntuale informativa, va ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188 del 2 maggio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio u.s. ha dichiarato la «illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lett. a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico. Ciò nel presupposto che la suddetta normativa violi l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, dovendosi riconoscere il «diritto inviolabile dell'uomo ad essere tutelato nella persona e nelle sue cose dalla circolazione dei veicoli che per se stessa rappresenta un'attività socialmente pericolosa».

La Corte Costituzionale ha inoltre ritenuto che la normativa sopra citata contrasti col principio di eguaglianza perché discrimina alcune categorie di terzi danneggiati, escludendole dai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per il solo fatto del vincolo di parentela col proprietario e col conducente dell'autoveicolo, arbitrariamente reputato di tale natura da ingenerare il sospetto di collusioni a danno della società assicuratrice.

In relazione all'anzidetta sentenza il CIP, con delibera del 5 giugno 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1991, ha stabilito l'entità del sovrapprezzo per l'estensione della garanzia R.C. Auto ai danni alle persone provocati dall'assicurato ai familiari.

Per completare il quadro dei riferimenti legislativi in materia R.C. Auto va detto che, come accennato, il relativo provvedimento legislativo è stato tempestivamente ripreso in esame dal Senato.

Infatti la decima Commissione Permanente (Industria, commercio e turismo) del Senato ha concluso di recente l'esame, in sede referente, del disegno di legge di riforma della R.C. Auto, di cui si è parlato, rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'art. 74 della Costituzione il 29 febbraio 1992. In proposito il relatore ha proposto di assumere come testo base quello elaborato in sede di Comitato ristretto ed ha ottenuto l'unanime consenso della Commissione. Il provvedimento in parola, composto di 29 articoli (Atto Senato n. 1) risulta dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei Senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri.

Nel corso dell'esame sono decadute alcune proposte di modifica per l'assenza dei relativi proponenti mentre sono state approfondite le tematiche contenute in alcuni articoli del citato testo concordato nell'ambito del Comitato ristretto ed i successivi emendamenti presentati.

b) Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria.

La sesta Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei Deputati ha approvato, con 3 emendamenti proposti dal Governo, la proposta di legge, di iniziativa dei Senatori Citaristi ed altri, concernente «Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria» (Atto Camera n. 1501).

Il provvedimento in parola era stato approvato il 7 agosto 1992 dalla decima Commissione permanente (Industria, commercio e turismo) del Senato (Atto Senato n. 516). Sullo stesso si erano già pronunciati la quinta e la decima Commissione permanente della Camera (rispettivamente Bilancio, Tesoro e Programmazione).

In proposito è appena il caso di ricordare che l'istituto dell'amministrazione straordinaria era inizialmente previsto dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, che ha modificato la vigilanza sul mercato delle assicurazioni private incentrata sull'istituzione dell'ISVAP, ed è stato successivamente sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante «Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi».

Il ricorso a detto istituto mira ad agevolare il risanamento di imprese di assicurazione in crisi in modo da evitare che le imprese stesse vengano poste in liquidazione coatta amministrativa - tenuto conto delle serie ripercussioni negative di tali provvedimenti nei confronti degli assicurati, dei terzi danneggiati, del personale dipendente e degli agenti - e consiste nello scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della società interessata e nella loro sostituzione, rispettivamente, con uno o più commissari straordinari e con un comitato di sorveglianza.

Peraltro, la vigente normativa sull'amministrazione straordinaria delle imprese di assicurazione in crisi, pur attribuendo al commissario straordinario tutti i poteri necessari per perseguire il risanamento dell'impresa, non mette a disposizione dello stesso disponibilità finanziarie aggiuntive rispetto a quelle che egli trova nella società al momento del commissariamento o che siano prodotte dalla continuazione da parte sua dell'esercizio dell'impresa assicurativa.

Poiché un'impresa in crisi è, in genere, carente di disponibilità patrimoniali, tale circostanza costituisce un grave limite all'opera di risanamento e finisce in molti casi per rendere vano l'intervento del Commissario ed inevitabile la liquidazione coatta.

Al riguardo è opportuno ricordare che in altri settori, allorché sono stati disposti provvedimenti per l'amministrazione straordinaria di imprese in crisi, sono state nel contempo disposte misure di sostegno anche sul piano finanziario all'attività del Commissario straordinario.

In proposito si può citare la cosiddetta legge Prodi (decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95).

In relazione ai numerosi, recenti ricorsi all'istituto dell'amministrazione straordinaria, è emersa l'urgenza di colmare la suddetta carenza della normativa vigente e prevedere un intervento finanziario in favore della gestione commissariale, intervento che può essere realizzato per il tramite del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, considerato che la situazione di crisi ha interessato fino a

questo momento società di assicurazione esercenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e che in caso di liquidazione coatta di tali società la legislazione vigente già prevede che il Fondo di Garanzia debba sopportare l'onere dei sinistri provocati da assicurati presso le imprese stesse.

Si tratta, in sostanza, di anticipare sul piano temporale il predetto intervento del Fondo che, proprio perché reso preventivo, può consentire di evitare il provvedimento di liquidazione coatta.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Governo ha dato il proprio assenso alla citata iniziativa legislativa parlamentare volta, appunto, a permettere che le risorse del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito dall'INA, possano essere utilizzate per il finanziamento delle imprese in difficoltà. È auspicabile che la norma di cui trattasi venga approvata definitivamente entro tempi brevi dal Senato al fine di consentire ai commissari, sulla base dei finanziamenti erogati dal citato Fondo, di tentare il risanamento anticipando, per il settore R.C. Auto, quegli interventi finanziari che il Fondo medesimo dovrebbe comunque porre in essere a favore dei danneggiati assicurati con imprese insolventi a valle dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

CAPITOLO VI

LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA E ALTRE QUESTIONI INTERNAZIONALI

Per quanto concerne le Leggi comunitarie per il 1990 e il 1991 si richiama ciò che è stato detto a proposito dell'attività legislativa interna, dal momento che è stato dato corso alle disposizioni contenute nelle leggi medesime.

1. - **Direttive esaminate in sede CEE.**

Nel periodo che interessa sono state esaminate e definitivamente approvate la direttiva sui conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e la direttiva concernente l'istituzione di un comitato di regolamentazione del settore assicurativo. Il Consiglio ha inoltre espresso parere favorevole, in linea di principio, in attesa del prescritto parere del Parlamento europeo, sul testo della proposta di terza direttiva danni.

Premesso quanto sopra si forniscono le seguenti precisazioni.

Una proposta di direttiva relativa ai conti annuali e consolidati è stata presentata il 21 gennaio 1987 dalla Commissione al Consiglio e ripresentata con modifiche il 30 ottobre 1989, dopo che il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale avevano formulato i rispettivi pareri il 15 marzo 1989 e il 23 settembre 1987. In proposito va ricordato che le direttive generali in materia di società (cosiddetta quarta direttiva del 1978 sui bilanci delle imprese e settima direttiva del 1983 sui bilanci consolidati di gruppo) hanno escluso dal loro campo di applicazione i bilanci delle aziende di credito (per i quali è stata adottata apposita direttiva) ed i bilanci delle imprese di assicurazione.

I Ministri del mercato interno della CEE hanno approvato il 18 giugno 1991 una posizione comune in vista dell'adozione della direttiva che disciplina, in base alla deroga contenuta nella IV direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978, la struttura ed il contenuto dei bilanci, nonché dei conti consolidati delle imprese di assicurazione. Analoga deroga ha già trovato soluzione nel settore bancario con la direttiva 86/635/CEE.

La direttiva è composta da 11 sezioni e comprende 72 articoli. Gli aspetti di fondo innovativi rispetto al sistema di contabilità italiano riguardano: la struttura patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite; l'identificazione del saldo delle riassicurazioni connesso alla rappresentazione delle voci tecniche di bilancio al lordo o al netto della riassicurazione passiva; i criteri di valutazione degli attivi; la disciplina dei Lloyd's; la contabilizzazione degli utili realizzati o non realizzati derivanti da investimenti; l'individuazione delle riserve tecniche e criteri di determinazione; i bilanci consolidati di gruppo.

Con l'approvazione della direttiva in parola vengono imposte regole contabili comuni alle società di assicurazione, che potranno così offrire servizi su base egualitaria in tutto l'ambito della Comunità Europea. Ciò renderà altresì possibile confrontare i bilanci annuali delle imprese con sufficiente trasparenza da un Paese all'altro.

La direttiva in parola (91/674/CEE del 19 dicembre 1991) deve essere recepita entro il 31 dicembre 1993 ed essere applicata per la prima volta ai conti annuali e ai conti consolidati degli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 1995 o nel corso del 1995.

Per quanto concerne la direttiva 91/675/CEE del 19 dicembre 1991, concernente l'istituzione di un Comitato delle assicurazioni, la relativa proposta era stata presentata al Consiglio il 24 luglio 1990 ed esaminata dal gruppo competente per le questioni economiche (Assicurazioni) il 18 aprile 1991. Nel corso di detta seduta tutte le delegazioni avevano manifestato il proprio consenso ed espresso l'avviso che dovesse essere salvaguardato il ruolo della Conferenza delle Autorità di controllo, la cui attività ha dato buone prove di efficienza alla luce dei numerosi lavori svolti, con particolare riguardo alla elaborazione dei protocolli di applicazione delle direttive comunitarie.

Il COREPER aveva esaminato la proposta di direttiva il 29 maggio 1991: in tale sede era stata respinta la richiesta, avanzata da alcune delegazioni, che, analogamente a quanto avviene nel settore bancario, la presidenza del Comitato in parola venisse assicurata a turno dagli Stati membri. Ciò sarebbe stato infatti in contrasto con la decisione del Consiglio del 13 luglio 1987, cosiddetta «Comitologia», per cui la presidenza dei comitati è sempre assicurata dalla Commissione. Il Comitato quindi è formato da esponenti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

A detto Comitato, che esercita le sue funzioni dal 1° gennaio 1992, sono stati affidati molteplici compiti.

Quando esaminerà i problemi relativi all'applicazione delle direttive potrà agire sia su richiesta della Commissione che di uno Stato membro (attraverso il rappresentante che questo ha nel comitato), mentre nella fase di elaborazione di nuove proposte normative si muoverà solo su impulso della Commissione.

Secondo la concezione della Commissione, scopo della costituzione del Comitato in parola è quello di facilitare l'applicazione delle direttive assicurative, fornire suggerimenti alla Commissione stessa per eventuali modifiche o integrazioni alle predette direttive, suggerire nuove proposte da presentare al Consiglio, assistere la Commissione in caso di adattamenti tecnici alle direttive esistenti, nonché nell'applicazione della clausola di reciprocità. Infatti, l'accelerazione della integrazione europea, indotta dall'Atto Unico, rende necessario un rafforzamento della collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, come testimonia la decisione del Consiglio del 13 luglio 1987 che precisa le modalità di creazione e funzionamento di Comitati destinati ad assistere la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

L'attività del suddetto Comitato può essere così sintetizzata:

- agevolare l'attuazione armonizzata delle direttive «assicurazioni» grazie ad una concertazione regolare sui problemi pratici sollevati dalla loro applicazione;
- suggerire emendamenti o complementi a tali testi;
- assistere la Commissione nella preparazione di nuove proposte in materia di assicurazione;
- suggerire adeguamenti tecnici per le direttive esistenti:
 - cambiamento di denominazione dei rami o dei gruppi di rami assicurativi;
- modificare gli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese;
- modificare l'elenco degli attivi ammessi a rappresentanza delle riserve tecniche;
- codificare i testi assicurativi;
- applicare le procedure di reciprocità nei confronti dei paesi terzi.

Il 26 febbraio 1992 il Comitato delle Assicurazioni ha tenuto la sua prima riunione che è stata principalmente dedicata alla discussione del Regolamento interno del Comitato medesimo predisposto sulla base del Regolamento esistente per il Comitato Banche, istituito nel 1979 e per molti aspetti simile al Comitato Assicurazioni.

Sempre nel periodo che interessa hanno avuto luogo a Bruxelles le riunioni per l'esame delle proposte, rispettivamente, di terza direttiva danni e terza direttiva vita.

Oggetto della prima delle suddette proposte, che rientra nell'ambito delle direttive già adottate dal Consiglio in materia di accesso all'attività di assicurazione contro i danni e al suo esercizio nell'ambito della Comunità Europea, è la piena realizzazione del mercato unico nel settore dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita.

La proposta è in linea con l'impegno, assunto dalla Commissione, di presentare proposte atte a consentire l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro di origine, all'insieme di tutte le attività e il suo assoggettamento a un regime unico.

Viene così completata l'armonizzazione nel settore danni sulla base del principio del coordinamento delle regole di sorveglianza e sul controllo da parte dello Stato membro nel quale l'impresa di assicurazioni ha la sua sede principale dell'insieme delle attività svolte dall'impresa stessa nel rispetto del principio dell'«home country control».

Principio informatore della proposta di direttiva, in base al quale l'intera attività dell'impresa nella CEE sarà sottoposta alla vigilanza «prudenziale» delle autorità di controllo del Paese nel quale l'impresa stessa ha la sede sociale, è il riconoscimento di una autorizzazione unica rilasciata dallo Stato membro nel quale l'impresa ha la sede sociale e valida per tutto il territorio comunitario sia in regime di stabilimento che in regime di prestazione.

Il progetto di direttiva in parola appartiene alla cosiddetta «terza generazione» delle direttive in materia assicurativa, dopo la prima che concerneva il diritto di stabilimento e la seconda riguardante il diritto di libera prestazione dei servizi.

Il 25 febbraio 1992 il Consiglio ha adottato la posizione comune sulla proposta.

La Commissione aveva presentato al Consiglio la proposta iniziale il 27 luglio 1990. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno reso i rispettivi pareri il 12 febbraio e il 28 febbraio 1991.

A seguito di tali pareri la Commissione ha presentato una proposta modificata.

La proposta di direttiva si prefigge l'obiettivo di completare il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (assicurazione contro i danni). Essa rientra nel quadro delle direttive già adottate dal Consiglio in materia di accesso e di esercizio dell'attività di assicurazione contro i danni nella Comunità. Mira alla realizzazione della terza tappa caratterizzata dall'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine all'attività di assicurazione diretta non vita nel suo complesso. Si basa su tre principi fondamentali:

il coordinamento delle norme fondamentali di sorveglianza prudenziale di carattere finanziario riguardanti l'attività di assicurazione diretta non vita;

il riconoscimento reciproco, sulla base della suddetta armonizzazione a livello comunitario, delle autorizzazioni alle imprese di assicurazione e dei sistemi di controllo prudenziale dei vari Stati membri;

il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e il controllo dell'attività di un'impresa nel suo complesso da parte dello Stato membro d'origine.

La posizione comune del Consiglio riprende in gran parte le linee direttrici della proposta iniziale della Commissione sulla quale il Parlamento ha dato il suo parere. Essa corrisponde peraltro, sia nello spirito che nella lettera, al testo della proposta modificata dal Parlamento. D'altronde, le modifiche o le aggiunte introdotte dalla posizione comune rispetto alla proposta iniziale sono innanzi tutto destinate a rafforzare la tutela del contraente nel nuovo contesto di liberalizzazione del mercato, che dovrebbe derivare dall'applicazione della direttiva.

Anche la proposta di una terza direttiva sull'assicurazione sulla vita, analogamente alla proposta di terza direttiva in materia di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, si basa sul principio della licenza unica. Tale principio comporterà modifiche notevoli alla disciplina attualmente in vigore per l'esercizio dell'assicurazione sulla vita in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione dei servizi e tenderà ad estendere a tutti i casi di stabilimento di una succursale o di una attività svolta in regime di libera prestazione dei servizi il sistema della legislazione di controllo del Paese di origine grazie a disposizioni sulle condizioni di assicurazione e sulle riserve tecniche. I contraenti potranno in tal modo scegliere qualsiasi contratto offerto nell'ambito della Comunità e in pari tempo beneficiare di una adeguata tutela.

La proposta è in linea con l'impostazione seguita nella terza direttiva in materia di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita per un certo numero di aspetti, quali: licenza unica, suddivisione dei compiti tra l'autorità di controllo del Paese della sede sociale e quella del Paese della succursale, soppressione dell'approvazione preliminare delle condizioni di polizza e delle tariffe, nonché delle disposizioni sul cumulo, trasferimento di portafoglio, liquidazione regime fiscale, controllo da parte degli azionisti, revisione degli elementi che costituiscono il margine di solvibilità. Il 25 febbraio 1992 la Commissione CEE ha presentato ufficialmente la proposta concernente la direttiva in questione.

La proposta di terza direttiva, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, reca modifiche alla due precedenti direttive, rispettivamente 79/267/CEE del 5 marzo 1979 e 90/619/CEE dell'8 novembre 1990.

La prima delle citate direttive, è appena il caso di ricordarlo, è stata recepita nell'ordinamento italiano con la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita»; per quanto concerne la seconda, cui si è accennato a proposito della legge comunitaria per il 1991, è il caso di ribadire i principi informativi: applicazione delle norme e del controllo dello Stato di origine per i contraenti che assumono l'iniziativa di stipulare una polizza in regime di libera prestazione di servizi; applicazione delle norme e del controllo dello Stato ove ha luogo la prestazione quando l'iniziativa parte dall'impresa assicurativa.

Premesso quanto sopra, la proposta di terza direttiva, ai fini di realizzare la completa liberalizzazione del mercato e la conseguente libera circolazione dei

prodotti assicurativi nell'ambito della Comunità europea, prevede la possibilità che il contraente si rivolga all'assicuratore comunitario in grado di fornirgli la copertura assicurativa più rispondente alle proprie esigenze.

Nel contempo viene garantita al contraente una tutela adeguata nel rispetto dei principi informativi analoghi a quelli che disciplinano il settore dei servizi finanziari, il settore dell'attività bancaria ed il settore dei servizi di investimento ove deve essere garantita, per i risparmiatori, gli investitori, i consumatori, una tutela analoga a quella che deve essere garantita agli assicurati.

La proposta di terza direttiva - che prevede da un lato la concessione di una unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e il controllo dell'insieme dell'attività da parte dello Stato membro d'origine, dall'altro il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e di sistemi di controllo prudenziale, con l'introduzione di una unica autorizzazione e del controllo dello Stato membro di origine - modifica in maniera incisiva la normativa vigente e semplifica le modalità operative. Conseguenza immediata è l'esigenza di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in ordine alla determinazione ed al calcolo delle riserve tecniche nonché l'ammissibilità, la valutazione, la diversificazione e la localizzazione delle attività di contropartita delle riserve tecniche.

La proposta di direttiva non prevede l'armonizzazione delle norme in materia di contratto e di condizioni d'assicurazione, pertanto gli Stati possono applicare la propria legislazione per gli impegni relativi ai propri residenti.

L'autorità di controllo dello Stato, nel quale l'impresa opera, potrà infliggere sanzioni direttamente o in accordo, a seconda dei casi, con l'autorità di controllo dello Stato d'origine, qualora non vengano rispettate le leggi nazionali.

Merita di essere ricordato che la proposta di direttiva attribuisce molta importanza all'informazione che deve essere data al contraente prima della stipulazione, prevedendo in proposito un tempo entro il quale contraente stesso può recedere dopo la sottoscrizione del contratto, come già previsto nella citata seconda direttiva vita 90/619/CEE.

Altro aspetto di rilievo è che l'autorità di controllo si presenta come garante della solvibilità dell'impresa verificando che le riserve tecniche siano sufficienti a far fronte agli impegni e che gli investimenti alimentino correttamente il margine di solvibilità. Per tale motivo l'autorità di controllo potrà esigere la comunicazione in via non sistematica delle tariffe applicate dalle imprese.

Viene così meno l'approvazione preventiva delle tariffe e delle condizioni generali e speciali di polizza.

Al fine di valutare attentamente le problematiche connesse all'applicazione della direttiva in questione e gli aspetti concernenti l'attuazione di un Mercato Unico Europeo di servizi è stato costituito, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 315/1983, un apposito Comitato di studio del quale fanno parte oltre a rappresentanti di questa Amministrazione, anche rappresentanti degli altri Ministeri interessati (Tesoro e Grazia e Giustizia), dell'ISVAP e delle imprese di assicurazione.

Il Comitato fino ad ora ha avuto il compito di esaminare e dibattere gli argomenti che hanno poi formato oggetto delle riunioni tenutesi a Bruxelles e, una volta ultimato l'iter di approvazione della direttiva, dovrà occuparsi, al pari di quello di cui si è già parlato a proposito della seconda direttiva vita, del recepimento della direttiva stessa.

Sempre in sede CEE hanno avuto luogo riunioni per l'esame della proposta di direttiva presentata il 21 ottobre 1991 dalla Commissione al Consiglio relativa alla libertà di gestione e di investimento dei fondi detenuti da enti di previdenza.

Il campo di applicazione della proposta di direttiva riguarda soggetti che possono operare nell'ambito di leggi nazionali e che non siano identificabili nelle imprese di assicurazione, negli istituti di credito, nelle società di investimenti mobiliari, in quanto tali organismi risultano già regolamentati nella materia da apposite direttive comunitarie.

In pratica la futura direttiva comunitaria non troverebbe applicazione in Italia stante la mancanza, nella legislazione nazionale, di una regolamentazione dell'operatività di soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Per completezza di informativa va detto che il documento predisposto inizialmente al riguardo dalla Commissione non solo delinea lo scenario europeo esistente, ma indica le linee generali direttrici sulla base delle quali tenterà di formulare una armonizzazione comunitaria in materia di fondi di pensione privati.

In effetti il trattamento pensionistico si basa nella maggioranza degli Stati comunitari sul sistema dei tre livelli, ovvero:

- regimi di previdenza sociale;
- regimi integrativi aziendali o professionali;
- piani pensione privati individuali.

Il regime di previdenza sociale, di solito, è gestito dagli Stati direttamente o tramite organismi pubblici appositi (primo livello), mentre i piani pensione privati individuali (terzo livello) vengono attuati in genere attraverso la stipula di contratti assicurativi.

Molteplici ragioni, quali il diffondersi delle imprese multinazionali, la libera circolazione dei lavoratori, l'importanza economica dei fondi pensione, l'evoluzione demografica che in quasi tutti gli Stati membri della Comunità pone seri problemi ai regimi di previdenza sociale basati sul sistema di ripartizione, hanno spinto la Commissione CEE a tentare l'armonizzazione nel settore dei regimi integrativi aziendali o professionali in vista del conseguimento dei seguenti obiettivi:

- libertà di prestazione transfrontaliera dei servizi di gestione di fondi pensione privati;
- libertà di investimento transfrontaliera di fondi pensione privati;
- libertà di affiliazione transfrontaliera ai fondi pensione privati e conseguente creazione di fondi pensione europei.

Nel corso delle riunioni svoltesi, è emerso l'unanime orientamento degli Stati membri circa l'esclusione dal campo di applicazione di sistemi fondati sul principio di ripartizione e dei regimi pensionistici sociali e quindi degli enti di previdenza sociale gestori di detti trattamenti e la separazione del concetto di amministrazione del fondo da quello di gestione del fondo pensione privato, che dovrebbe essere consentita solo ad imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo vita, ad enti creditizi ed a società di investimento mobiliare.

Inoltre i gestori dei fondi pensione privati dovrebbero essere appositamente autorizzati e sottoposti ad un sistema di vigilanza e dovrebbero essere realizzate parità di condizioni di operatività e di investimento per le tre categorie di gestori; ovvero parità per le imprese di assicurazione, enti creditizi e società d'investimento

mobiliare. Dovrebbero per contro essere escluse le società di mutuo soccorso e dovranno essere fissati i principi previdenziali generali, ad esempio in materia di copertura finanziaria, di investimento delle attività, di correttezza delle ipotesi attuariali. Dovrebbe infine essere realizzato il coordinamento del quadro fiscale al fine di impedire l'abuso di agevolazioni fiscali ma non l'affiliazione transfrontaliera.

Per quanto riguarda l'Italia, i problemi principali emersi sono di due ordini diversi e vanno posti in relazione alla circostanza che da un lato il sistema di primo livello, ovvero la previdenza sociale, è talmente alto che favorisce i fondi pensione privati solo nella fascia medio-alta delle retribuzioni, dall'altro il sistema fiscale nella materia di fondi pensione privati non è omogenea ma frammentata nel sistema fiscale generale, specialmente nel caso di investimenti di fondi pensione privati in polizze collettive di assicurazione, attualmente soggetti a tre tipi di imposte.

In sede CEE è stato esaminato un testo di proposta di direttiva presentato dalla Presidenza, che consta di sei articoli, concernente la libertà di gestione e di investimento dei fondi detenuti da enti di previdenza.

La direttiva, il cui scopo è quello di istituire la libertà transfrontaliera di gestione finanziaria e di investimento dei fondi detenuti da enti di previdenza, offre la duplice possibilità di ridurre i costi di gestione dei fondi pensione e di aumentare la rendita dei loro investimenti.

In particolare, nel più ampio contesto della realizzazione del mercato interno la proposta di direttiva si propone di eliminare le residue barriere nazionali che si frappongono all'accesso degli enti di previdenza ai benefici derivanti dal principio della libera prestazione di servizi e della libera circolazione dei capitali di cui godono tutti gli altri organismi finanziari.

Più precisamente, quando uno Stato consente la gestione esterna di un fondo, la proposta di direttiva garantisce agli enti di previdenza il diritto di scegliere un gestore degli investimenti stabilito in un altro Stato membro e debitamente autorizzato a tale scopo. Essa offre inoltre la possibilità che l'insieme dei fondi degli enti di previdenza dipendenti da società che fanno parte di un gruppo possano essere gestiti da uno solo dei suddetti enti.

La proposta di direttiva indica poi determinati principi di prudenza per quanto riguarda gli investimenti, per la maggior parte analoghi a quelli già presi in considerazione per altri organismi finanziari, lasciando agli Stati membri la definizione di norme più precise.

La proposta è stata accolta, in linea di massima, favorevolmente dalla maggior parte delle delegazioni, che si sono tuttavia riservate di approfondire e riesaminare determinate specifiche problematiche.

La delegazione italiana, dal canto suo, oltre ad esprimere dubbi circa l'opportunità dell'iniziativa, ritiene difficile separare gli enti di previdenza dagli altri organismi finanziari. Di conseguenza sarebbe più favorevole ad un'impostazione che si inserisse nell'ambito dei servizi finanziari nel loro insieme, oppure nell'ambito della politica sociale, tenendo conto anche degli interessi dei lavoratori. Nell'una o nell'altra ipotesi, andrebbe comunque riesaminata la base giuridica della proposta.

Va altresì detto che, al pari di altre delegazioni, quella italiana ha formulato riserve circa l'inclusione nel campo di applicazione della direttiva dei fondi relativi al pubblico impiego. In proposito i rappresentanti della Commissione si sono pronunciati nel senso che qualsiasi organismo che costituisca riserve e che le investa in attività finanziarie dovrebbe normalmente essere contemplato dalla direttiva.

2. - Altri lavori svolti in sede CEE.

Per quanto concerne gli intermediari assicurativi si sono svolte presso la Commissione CEE riunioni per l'esame di una raccomandazione allo scopo di effettuare un'indagine conoscitiva sulla legislazione vigente nei Paesi comunitari, ai fini della stesura di un possibile testo di proposta di direttiva comunitaria da presentare al Consiglio dei Ministri.

In proposito la delegazione italiana ha richiamato la legge 7 febbraio 1979, n. 48 e la legge 28 novembre 1984, n. 792, concernenti, rispettivamente, l'istituzione dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dell'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, che hanno recepito la direttiva 77/92/CEE del 13 dicembre 1976. Tale ultima direttiva ha carattere transitorio, in attesa di un futuro coordinamento comunitario sulla materia.

Nel corso dei lavori è emerso che la situazione di mercato è molto differenziata dal momento che, a fronte di Paesi che, come la Germania, non hanno adottato alcuna normativa, altri hanno molto puntualmente disciplinato la materia.

Comunque, alla luce delle esigenze manifestate dalle delegazioni intervenute, è stato deciso di riformulare un testo di proposta di raccomandazione. In proposito gli Stati membri sono invitati a comunicare alla Commissione, entro la fine del 1994, le misure per applicare la raccomandazione, volte a garantire ai consumatori che le maggiori possibilità di scelta offerte dal mercato unico delle assicurazioni avvengano in condizioni di pari sicurezza.

A tal fine viene chiesto agli Stati membri di introdurre nuove regole o di rafforzare quelle esistenti con particolare riguardo ai tre aspetti della professione degli intermediari assicurativi: in primo luogo tutti gli intermediari dovranno disporre di una qualifica minima, in modo da assicurare un adeguato livello di professionalità. Queste esigenze dovranno essere soddisfatte anche nei nuovi «punti vendita» di polizze assicurative che si stanno sviluppando, come uffici postali, banche, grandi magazzini. Verrà inoltre richiesta una maggiore chiarezza nella distinzione fra gli intermediari legati alle compagnie di assicurazione e quelli che invece si professano indipendenti. Gli appartenenti a questa seconda categoria, inoltre, dovranno essere in grado di dimostrare la propria capacità a fare rapporto all'Autorità di tutte le loro attività nell'anno precedente. I potenziali assicurati devono infatti poter essere sicuri del fatto che i brokers che professano la loro indipendenza dalle grandi compagnie lo siano poi veramente. I brokers perciò dovranno rivelare ai clienti qualsiasi loro legame giuridico ed economico con singole compagnie e anche comunicare ogni anno alle Autorità nazionali competenti l'estensione dei loro rapporti d'affari con le varie compagnie.

Infine tutti gli intermediari avranno l'obbligo di iscriversi nei registri nazionali. Si tratta evidentemente di misure che sono tanto più necessarie là dove, come per esempio in Germania, non esistono regole che disciplinano la professione e comunque in assenza di armonizzazione fra gli Stati membri, tenuto conto anche del fatto,

tanto per fare un esempio, che a partire dal 1993 i consumatori potranno rivolgersi ad un «broker» locale per acquistare una polizza vita offerta da compagnie che hanno sede in uno degli Stati membri.

Sempre in sede CEE hanno avuto luogo riunioni del Gruppo «regole di concorrenza» (Assicurazioni) per l'esame di un progetto di regolamento del Consiglio CEE volto ad agevolare il compito della Commissione per quel che riguarda l'applicazione dell'art. 85 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, concernente accordi, decisioni e pratiche concordate tra imprese suscettibili di modificare le regole della concorrenza. In particolare, il paragrafo 3 di detto articolo stabilisce i criteri in base ai quali tali accordi, decisioni e pratiche concordate possono essere ammessi.

Considerato l'alto numero di notifiche (circa 300) di accordi pervenute dalle imprese assicuratrici, che pone seri problemi per quel che riguarda l'esame individuale di ciascun caso, nonché la circostanza che gran parte di tali notifiche è suscettibile di raggruppamento per oggetto, la Commissione ha chiesto al Consiglio una delega al fine di poter provvedere ad una soluzione generale sotto forma di esenzione per categoria.

L'art. 1 del progetto di regolamento contempla, quindi, le categorie di accordi per le quali la Commissione CEE può emanare regolamenti di esenzione di carattere generale.

Gli articoli successivi, che concernono le modalità di applicazione, non presentano particolari problemi, poiché ricalcano sostanzialmente norme contenute in precedenti regolamenti di applicazione dell'art. 85 del trattato.

Tutte le delegazioni, compresa l'Italia, hanno manifestato il loro accordo di massima sul progetto di regolamento in questione.

Dopo il parere espresso dal Parlamento europeo, la Commissione ha proposto degli emendamenti in ordine ai quali le delegazioni degli Stati membri hanno espresso il proprio assenso.

In particolare, per quanto riguarda le modalità di applicazione, la Commissione ha dichiarato l'intendimento di emanare un unico regolamento delegato per tutte le materie contemplate dall'art. 1.

3. - Le Conferenze dei Servizi di controllo delle Assicurazioni.

Meritano da ultimo di essere ricordati i lavori delle Conferenze dei servizi di controllo dei Paesi della CEE, che a partire dal 1990 hanno cadenza semestrale, essendo state ripristinate le stese modalità organizzative previste al momento dell'istituzione. Dette conferenze non hanno una struttura amministrativa stabile ma vengono organizzate a rotazione dai vari Paesi della CEE. Esse offrono un'utile occasione per scambi di punti di vista su interessanti e complesse problematiche che coinvolgono tutti i Paesi della CEE.

Va altresì detto che nel corso delle sedute delle citate conferenze vengono organizzati gruppi di lavoro.

In particolare, dette Conferenze nel 1991 hanno avuto luogo, rispettivamente, il 16 e il 17 maggio a Dubino e il 24 e il 25 ottobre 1991 a Roma. Quest'ultima, quindi, si è svolta sotto la presidenza italiana dell'ISVAP.

Nel corso delle sedute delle citate Conferenze sono stati organizzati due gruppi di lavoro.

Il primo, istituito per l'adozione del Protocollo relativo alla seconda direttiva vita dell'8 novembre 1990, più avanti citata, si è tenuto a Parigi sotto la presidenza della delegazione francese, l'11 e 12 aprile 1991, nonché il 12 settembre dello stesso anno.

Il secondo, destinato all'esame delle problematiche concernenti i conglomerati finanziari, si è tenuto ad Amsterdam, sotto la presidenza olandese, il 7 e l'8 ottobre 1991 ed ha ultimato i propri lavori il 18 febbraio 1992.

I risultati cui è pervenuto detto Gruppo di lavoro hanno formato oggetto di riflessione ed esame nel corso della seduta della Conferenza Europea degli organi di controllo, che ha avuto luogo il 29 e il 30 aprile 1992 ed ha sostanzialmente approvato il documento redatto a seguito delle riunioni che hanno avuto luogo ad Amsterdam sotto la Presidenza dell'Ufficio di controllo delle assicurazioni olandese.

Per completezza di informativa si ricordano i lavori della riunione preparatoria della XIII Conferenza Europea degli Organi di controllo delle assicurazioni private, che hanno avuto luogo in Portogallo dal 20 al 22 giugno 1991, nel corso della quale sono stati dibattuti gli argomenti da trattare nella Conferenza plenaria prevista per l'anno 1993 sotto la presidenza dell'Autorità di controllo danese.

Considerazioni finali

Anche il settore assicurativo sta risentendo della particolare situazione che attraversa l'economia italiana, situazione alla quale questo Ministero sta dedicando da tempo la massima attenzione, considerato anche il ruolo sempre crescente che il comparto assicurativo rappresenta nel contesto dell'economia stessa.

Basti pensare che l'indice del rapporto tra i premi del lavoro diretto italiano ed il prodotto interno lordo è passato, nel 1991, da 2,61% a 2,79% e che i dati della produzione assicurativa del primo semestre del 1992 hanno confermato la crescita del settore in quanto il totale dei premi del 1991 è stato pari a 39.754 milioni mentre i primi sei mesi del 1992 presentano un totale di 21.220 milioni.

Vanno posti in relazione con lo stato di difficoltà del mercato assicurativo l'adozione dei provvedimenti di commissariamento o di liquidazione coatta amministrativa che hanno colpito imprese di varie dimensioni.

La gestione tecnica di alcuni rami danni presenta elementi di preoccupazione; ciò vale in particolare per il settore R.C. Auto, con un rapporto negativo sinistri a premi, ma anche per l'auto rischi diversi, in cui le compagnie non sempre garantiscono le coperture assicurative.

Un aspetto particolare è quello degli effetti della criminalità nei confronti dei rami R.C. Auto e di altri rami danni, la cui conseguenza è stata quella di un progressivo ritirarsi delle compagnie di assicurazione da alcuni mercati e da alcune coperture.

Si tratta, evidentemente, di un fenomeno che investe un peso notevole anche dal punto di vista sociale e che va coscientemente e doverosamente affrontato ai fini di una più puntuale ed idonea copertura assicurativa da offrire alla collettività, con particolare riguardo alle categorie più esposte, quali piccoli e medi imprenditori.

Misure altrettanto adeguate merita il settore delle assicurazioni sulla vita umana, ove si rende necessaria l'adozione di idonei strumenti per salvaguardare gli assicurati e per favorire il completamento dei piani di previdenza individuale.

In tale contesto è appena il caso di ricordare che è di recente divenuto operante il Comitato di gestione del Fondo Antiracket e semplicemente accennare alle novità che attendono il mondo assicurativo, che già opera nella previdenza complementare, con riferimento alle iniziative nel settore della previdenza integrativa.

In proposito notevole appare la potenzialità delle imprese di assicurazione avuto riguardo all'esperienza acquisita nel settore della previdenza complementare ed ai rigidi controlli di legge esistenti nel settore assicurativo, aspetti tutti che fanno ritenere che le compagnie di assicurazione possano con la massima affidabilità svolgere siffatti delicati compiti.

Trattasi di argomenti che meritano attento approfondimento e che saranno trattati nella prossima edizione della Relazione annuale.

Grandi aspettative offre anche il mercato delle polizze sanitarie, settore in cui le imprese devono farsi interpreti delle nuove esigenze assicurative predisponendo prodotti adeguati, tali da coprire le numerose lacune in atto, esistenti nelle prestazioni offerte dallo Stato.

È in sostanza pensabile, oltre che auspicabile, che i nuovi prodotti assicurativi possano in breve tempo essere presentati sul mercato per venire incontro ad esigenze nuove sempre crescenti da parte della collettività.

Nelle pagine che precedono si è parlato di numerosi provvedimenti legislativi alcuni dei quali sono stati da tempo richiesti dal settore e di recente adottati anche al fine di consentire alle imprese italiane di operare su un piano di parità con le altre imprese europee, in linea con le direttive di seconda e terza generazione, nel settore dei rami danni e del ramo vita.

In proposito con l'adozione dei decreti legislativi, di cui si farà cenno qui di seguito, anche l'Italia sta allargando il proprio orizzonte assicurativo, processo che, come è noto, è in via di completamento con il recepimento nell'ordinamento italiano delle citate direttive di terza generazione con la conseguenza che gli assicuratori stranieri potranno venire sul mercato italiano sia in regime di libertà di prestazione di servizi, sia mediante succursali italiane nel rispetto del principio dell'«home country control». Per contro analoghe possibilità verranno offerte alle imprese italiane che potranno così varcare i confini nazionali.

Si tratta certamente di aspetti stimolanti, dai quali le imprese italiane migliori potranno trarre risultati positivi.

Un discorso a parte merita un settore in cui si rende necessario fare chiarezza, quello dei cosiddetti «canali alternativi o integrativi», e ciò sotto il profilo di una loro legittimazione ai fini di espansione e di maggiori prestazioni del mercato assicurativo nel rispetto peraltro del ruolo fondamentale dei collocatori istituzionali, agenti e mediatori di assicurazione, così come delineati dalle rispettive leggi istitutive dei relativi albi, avuto riguardo anche ad esigenze di riduzione dei costi e di trasparenza nei confronti dell'utenza.

Merita infine di essere ricordato un aspetto di grande attualità, quello della privatizzazione delle imprese pubbliche, che tanto rilievo ha al momento nel quadro economico-finanziario del nostro Paese e, data la presenza dell'INA, riguarda da vicino anche il settore delle assicurazioni.

Si è voluto con queste brevi e sintetiche considerazioni semplicemente accennare a numerose e nuove problematiche alle quali questo Ministero sta prestando attenzione e che a breve scadenza continueranno ad evolvere fino a trovare una situazione di equilibrio sia con riferimento allo scenario del mercato nazionale sia tendendo lo sguardo al più ampio orizzonte del contesto europeo, nel quale il nostro Paese si trova inserito e nell'ambito del quale deve ormai muoversi ed operare con energia ed entusiasmo per essere competitivo con i partners europei.

Appendice di aggiornamento

Per completezza di informativa si ritiene opportuno fornire sintetiche notizie aggiornate su alcuni argomenti trattati nelle pagine che precedono e precisamente:

1. - Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

L'intervenuta trasformazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in INA S.p.A., a norma dell'art. 15 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, impone alcune riflessioni, con particolare riferimento alle «attività» attribuite per legge all'Ente pubblico INA.

Preliminarmente, si ritiene opportuno premettere che l'art. 14 punto 1) del citato decreto legge ha previsto che «tutte le attività» attribuite o riservate per legge o con atti amministrativi ad enti pubblici, restano attribuite a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari. Il punto 4) dello stesso articolo prevede che le concessioni avranno la durata massima prevista delle norme vigenti, comunque non inferiore ad anni 20.

Tutto ciò premesso vengono qui di seguito richiamate le attività para-assicurative o pubblicistiche svolte dall'INA Ente pubblico, aventi una base legislativa:

- Gestione del Conto Consortile;
- Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
- Fondo di Solidarietà delle Vittime dell'Estorsione;
- Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia;
- Fondo di Previdenza Dazieri;
- Fondo di Indennità Impiegati;
- Gestione del CIRAS - Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali;
- Cessioni legali nella assicurazioni del ramo vita;
- Trasferimento di contratti.

Considerate le numerose problematiche connesse all'applicazione del citato art. 14, è stato di recente costituita un Commissione di studio avente lo scopo di affrontare gli aspetti giuridici concernenti gli atti di concessione.

2. - Banca Nazionale delle Comunicazioni.

La ristrutturazione della B.N.C., ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 (cosiddetta legge Amato) e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 non è stata realizzata mediante la trasformazione in SpA dell'ente pubblico, ma mediante il conferimento delle aziende, bancaria e assicurativa, a due nuove società, alla costituzione delle quali non è seguita l'estinzione dell'ente conferente, ora denominato Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni.

In particolare, in base al progetto predisposto sulla base della citata normativa, sono state costituite due società per azioni, Banca Nazionale delle Comunicazioni SpA e B.N.C. Assicurazioni SpA, alle quali vengono conferiti, rispettivamente, il ramo aziendale bancario relativo alla sezione credito ed il ramo aziendale assicurativo relativo alla sezione previdenza.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. - Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazione private.

Il provvedimento è in corso di riesame presso la X Commissione Industria del Senato in sede referente.

In proposito va segnalato l'emendamento governativo all'art. 3 del Testo, che rende inapplicabile la parziale liberalizzazione tariffaria prevista dal Testo approvato nella passata Legislatura, di cui si è detto, e che avrebbe dovuto essere applicabile tra il mese di maggio del corrente anno ed il 1° luglio del 1994:

Il testo della riforma comprende anche disposizioni varate dal Consiglio dei Ministri, che estendono l'obbligo assicurativo ai ciclomotori ed alle macchine agricole.

4. - Con riferimento alle problematiche concernenti il portafoglio vita di imprese in difficoltà si è ritenuto opportuno adottare una chiara norma interpretativa circa la vigenza dell'art. 32 del Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, nel nuovo sistema normativo successivo al recepimento nell'ordinamento italiano, con legge 22 ottobre 1986, n. 742, della prima direttiva comunitaria sulle assicurazioni vita del 5 marzo 1979 (79/267/CEE).

Infatti il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilità pubblica» all'art. 12, comma 20, prevede testualmente che «Il comma 2 dell'art. 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'art. 32, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita».

5. - Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 1992, n. 506, recante «Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria».

6. - Direttiva 90/618/CEE - Assicurazione R.C. Auto.

È stata recepita nell'ordinamento italiano con Decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, recante «Attuazione della direttiva 90/618/CEE che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita».

7. - Direttiva 90/619/CEE - Assicurazione vita.

È stata recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 23 dicembre 1992 n. 515, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, serie generale, recante «Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita».

In proposito, in relazione alle funzioni pubblicistiche svolte dall'INA, cui è accennato, si ritiene di dover richiamare l'attenzione sull'art. 27 che reca modifiche al Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

In particolare la normativa sopra citata prevede il venir meno, a decorrere dal 20 maggio 1993:

- dell'obbligo di cedere una quota parte di rischi dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
- della garanzia dello Stato sulle polizze di assicurazione emesse dal predetto Istituto;
- del trasferimento all'Istituto in parola dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. Di conseguenza anche per questo tipo di contratti troverà applicazione l'art. 88 del citato Testo Unico.

8. - 3^a direttiva assicurazione danni.

Direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE.

Deve essere recepita entro il 31 dicembre 1993 e applicata entro il 1° luglio 1994.

9. - 3^a direttiva assicurazione vita.

Direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE.

Deve essere recepita entro il 31 dicembre 1993 e applicata entro il 1° luglio 1994.

10. - Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

Dopo numerosi approfondimenti con i Ministeri interessati sono stati predisposti gli schemi di regolamenti previsti dagli articoli 5 e 6 della normativa sopra citata.

In particolare, con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 ottobre 1992 è stato emanato il «Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni» ai sensi del citato art. 5. È ancora in corso, anche se in fase di avanzata elaborazione, l'iter relativo al regolamento disposto dal successivo art. 6 per l'applicazione ed il versamento del contributo sui premi assicurativi destinati all'alimentazione del Fondo sopraindicato.

Si fa altresì presente che il Comitato di cui al secondo comma del citato art. 5 si è insediato l'11 dicembre 1992 e sta operando.